

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

N. 1 / 2005


Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



BOLOGNA FORENSE

N. 1 / 2005

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



BILANCIO DI UN ANNO APPENA TRASCORSO

- 3 - Relazione del Presidente dell'Ordine avv. Lucio Strazziari alla Assemblea ordinaria del 26 gennaio 2005.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro
e Giovanni Berti Arnoaldi Veli

- 13 - Funzionamento degli uffici
14 - Edilizia giudiziaria
14 - Congressi, convegni e altre iniziative
16 - Nomine e incarichi
17 - Praticanti avvocati
19 - Iscrizioni ad albi o al registro
22 - Opinamento note
22 - Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
23 - Organismo Unitario dell'Avvocatura
23 - Fondazione Forense Bolognese
24 - Associazioni forensi
24 - Magistratura onoraria
25 - Processo telematico
26 - Varie

RICORDO DI FURIO BOSELLO

Lea Querzola

- 29 - Quando non ci sono più albi ai quali iscriversi. Un ricordo di Furio Bosello.

Allegato questionario per le colleghe iscritte.

ARTICOLO 598 C.P. - APPLICAZIONI

Luigi Persico

- 31 - L'esimente forense dell'art. 598 C.P. si applica anche agli scritti diretti al Tribunale ecclesiastico.

MAGISTRATURA ONORARIA

- 33 - Lettera del Presidente del Tribunale dott. Antonino Cricchio sull'utilizzazione dei Giudici Onorari di Tribunale.

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

Sandro Callegaro

- 35 - Oltre la privacy: La sicurezza informatica. Le tutele amministrative e giurisdizionali della sicurezza informatica.

SENZA SCHERMI

Stefano Graziosi

- 42 - Gli infortuni di Cenerentola: meglio col gas.

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti
Arnoaldi Veli

- 45 - R. Ferniani: *La clemenza della corte.*
46 - Appendice a *La settimana rossa* di G. Longobardi

Associato all'ASTAF

CONVEGNI: PROCESSO E STAMPA

Ernesto Torino Rodriguez 48 - La difesa, il processo ed i mezzi di informazione.

DALLE ISTITUZIONI

a cura di Sandro Giacomelli 51 - Consiglio Nazionale Forense
52 - Cassa di Previdenza Forense
52 - O.U.A. - Organismo Unitario dell'Avvocatura

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

A.I.G.A. 53 - La seconda conferenza nazionale
Maria Giulia Canella dell'AIGA e la nuova costituzione della sezione bolognese dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati.
A.S.T.A.F. 55 - Associazione Stampa Forense.
A.N.F. Sezione di Bologna 55 - Passivi e Rassegnati.
Santiago Arguello 56 - G.O.T. una moda da cambiare.

GIUSTIZIA CIVILE

Carlo Rasia 60 - Le sentenze civili possono sempre essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate.

DISCIPLINA FORENSE

a cura di Giovanni Berti 63 - A) Casi di non luogo a provvedere.
Arnoaldi Veli 66 - B) Sentenze pubblicate.

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico 70 - Ciclismo

PRATICANTI AVVOCATI

72 - Relazione di un praticante a fine biennio.

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Associato all'ASTAF.

Periodico quadrimestrale N. 1 gennaio - aprile 2005.

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna - (Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Santiago Arguello, Francesco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Maria Giulia Canella, Manlio D'Amico, Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi, Luigi Persico, Lea Querzola, Carlo Rasia, Ernesto Torino Rodriguez, Lucio Strazziari.

Chiuso in redazione il 20 maggio 2005. Tiratura 3850 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

BILANCIO DI UN ANNO APPENA TRASCORSO

*Relazione del Presidente Avv. Lucio Strazziari
alla assemblea ordinaria del 26 gennaio 2005*

Cari Colleghi,

alla metà del mandato consigliare, che generosamente ci avete affidato, è doveroso un bilancio che dia conto della attività che abbiamo svolto, con le nostre forze, e con una attenzione che ha cercato di essere adeguata ai maggiori impegni cui sono stati chiamati gli Ordini Forensi in questi ultimi anni.

Noi tutti, io e i Consiglieri, Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato, e ci proponiamo di proseguire nel nostro compito, facendo il possibile perché la nostra attività possa rappresentare adeguata risposta alle tante esigenze alle quali la stessa deve fare fronte.

** ** *

Prima di scendere all'esame dei singoli aspetti che qualificano la particolare situazione di Bologna, ritengo di dovere riservare un angolo di osservazione ad una valutazione più generale della presenza della Avvocatura nel nostro tessuto sociale, con le nuove prospettive e con i nuovi scenari che la Società attuale propone e richiede.

“Una Avvocatura per il futuro. Un futuro per la Avvocatura”: è questa la frase che potrebbe bene sintetizzare la attuale situazione, caratterizzata da una rapidità di evoluzione che non è neppure in grado di rispettare i tempi del cambio generazionale.

Non è esagerato affermare come l'“avvocato tradizionale”, inteso nel senso di una professione esercitata personalmente ed individualmente, con mezzi tecnologici limitati all'indispensabile, attraverso un contatto diretto con il cliente, se ne stia andando, per lasciare il posto all'avvocato inserito in una struttura associata, variegata ed articolata, dotata dei più raffinati mezzi tecnologici che consentono contatti in tempo reale e collegamenti simultanei in tutto il mondo.

In un simile contesto appare ancora più necessaria una ridefinizione normativa nella materia, che definisca nuovi profili professionali, più adeguati alla mutata realtà sociale.

Ma, nonostante i molti progetti predisposti, si ha ormai la convinzione che anche questa legislatura non approdi ad alcun concreto risultato.

Anche perché è tuttora fermo, e abbandonato, quel progetto di “Legge quadro di riforma delle professioni intellettuali”, elaborato dalla Commissione presieduta dal Sottosegretario On.le Michele Vietti, la cui preventiva approvazione risulta necessaria, in quanto la “Legge-quadro” è deputata a delineare i principi fondamentali e le linee guida a cui dovranno uniformarsi i singoli ordinamenti professionali nelle loro prospettive di rinnovamento.

E così rimangono tuttora irrisolte le tante problematiche con cui la nostra classe forense deve continuamente verificarsi, fra le quali intendo fare un breve cenno al problema dell'accesso, al quale sono strettamente collegati gli aspetti particolari e specifici della formazione dei praticanti avvocati e dell'aggiornamento per gli avvocati.

Il numero degli iscritti ai nostri Albi continua a crescere in modo incontrollato, e in entità assolutamente sproporzionate alle esigenze che il nostro assetto sociale richiede.

La direttiva comunitaria, recepita dal nostro Legislatore, che ha equiparato, ai fini dell'iscrizione agli Albi professionali, il “domicilio professionale” alla “residenza anagrafica”, ha, oltretutto, determinato una sorta di squilibrio nella “distribuzione” degli avvocati sul territorio, con una ricaduta di effetti che hanno reso ancora più stridente, in certi assetti territoriali, la sproporzione fra domanda e offerta di servizi legali.

La legge, recentemente entrata in vigore, ed applicata per la prima volta alla sessione dell'Esame 2004-2005, che prevede che la correzione degli elaborati scritti sia effettuata da Commissione diversa da quella locale, designata attraverso sorteggio, ha certamente eliminato il flusso di trasferimenti di praticanti, finalizzato a concludere il periodo di pratica, a conseguire il certificato di conclusa pratica, e ad acquisire conseguentemente la facoltà di sostenere l'Esame presso Distretti di Corte d'Appello che presentavano, statisticamente, percentuali più alte di "idoneità", ma non ha risolto il problema vero della effettiva verifica delle capacità dei singoli candidati, non avendolo affrontato nella sua globalità.

Occorre una nuova disciplina di tutto il periodo formativo dell'aspirante avvocato, fino all'esame conclusivo.

Più specificamente:

- alle Università deve essere richiesta la previsione di un corso particolarmente qualificato sul piano del futuro percorso professionale, con l'inserimento di nuove specifiche materie e la possibilità di compiere la pratica forense, almeno per un anno, all'interno dello stesso corso universitario;

- alle Scuole di Specializzazione già esistenti deve essere richiesta la valorizzazione degli insegnamenti per superare le difficoltà e i difetti fin qui evidenziati;

- alle Scuole Forensi deve essere richiesta omogeneità per numero di ore e per qualità di insegnamenti. Queste scuole, nella previsione, e nell'auspicio, di una loro futura obbligatorietà, dovrebbero essere riconosciute e autorizzate dal Consiglio Nazionale Forense, e dovrebbero prevedere una partecipazione distribuita su tutto il territorio nazionale. Il tutto inserito in un disegno normativo che conferisca nuovo assetto alla prova selettiva finale, rispetto alla quale l'aver frequentato con profitto le Scuole dovrebbe consentire modalità diverse e meno rigorose, proprio tenendo conto del percorso formativo già compiuto.

Tale valutazione della situazione e tali esigenze hanno indotto il Consiglio Nazionale Forense ad istituire il "Centro di Formazione Forense", con il compito di costituire impulso e assicurare supporto culturale per la creazione, presso gli Ordini Forensi Circondariali, delle Scuole di Formazione, e per la loro successiva attività.

E motivo di grande soddisfazione per il nostro Foro è che a dirigere tale Centro il C.N.F. abbia chiamato l'Avv. Pietro Ruggieri, che è stato per molti anni Presidente del nostro Ordine, e poi Consigliere Nazionale per il distretto dell'Emilia Romagna.

Gli manifestiamo il nostro compiacimento e gli porgiamo gli auspici più fervidi per un proficuo e fruttuoso lavoro in un settore di così decisiva importanza per tutta l'Avvocatura.

L'Ordine di Bologna ha risposto, ormai da anni, con grande impegno a questa affascinante prospettiva di lavoro, dando vita alla Fondazione Forense Bolognese, con lo scopo precipuo di istituire, e gestire, come sta già facendo da anni, la "Scuola di preparazione alla professione" per i praticanti avvocati, e di organizzare "Corsi di aggiornamento professionale" per gli avvocati.

La Scuola, in particolare, che ha durata biennale, privilegia, per quanto possibile, gli aspetti pratici della professione, intesi come logica evoluzione della teoria.

Infatti, nella fase di preparazione alla professione, il giovane praticante non ha tanto necessità di lezioni di tipo universitarie, dovendo darsi per acquisiti i principi base del diritto sia sostanziale che processuale, quanto piuttosto, e fondamentalmente, di guida e di consigli su aspetti, temi e modalità di esercizio della professione che non hanno formato oggetto di studi specifici all'Università; e che invece connoteranno ogni giorno la sua attività, nella necessaria interconnessione fra diritto, deontologia e prassi forense.

Così la Scuola si articola sul percorso costante e predeterminato di corsi pratici, scegliendo temi specifici nel cui ambito si intessono poi tematiche di carattere generale.

La seconda parte del secondo anno è finalizzata alla preparazione particolare per l'esame di avvocato.

La Fondazione organizza poi corsi di aggiornamento per gli avvocati su temi specifici, quasi sempre legati alle tante novità normative, sulle quali, con assoluta, e troppo spesso non gestibile, frequenza, ogni operatore del diritto si trova a doversi confrontare; e che presentano problemi interpretativi di ben difficile soluzione.

La verifica reciproca e il fruttuoso scambio di opinioni e di orientamenti rappresenta momento di grande utilità, che ciascuno riporta poi positivamente nel quotidiano esercizio della propria attività.

Un ringraziamento particolare debbo rivolgere, a tale riguardo, al collega Sandro Callegaro che della Scuola forense è Direttore, e che, fino dall'inizio della attività della Fondazione Forense, è l'instancabile animatore e centro propulsore, sempre fervido di idee e di iniziative, che spaziano anche verso aspetti di contorno, ma non meno importanti e qualificanti, della classe forense, quali, in particolare, attività di carattere artistico e culturale, che sono state oggetto di specifiche iniziative, assai apprezzate da tutto il mondo giudiziario bolognese, e non.

Un riconoscente apprezzamento debbo poi rivolgere all'impegno di Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che è il Segretario della Fondazione, a Sandro Giacomelli, che svolge le funzioni di Tesoriere, e ai colleghi Claudio Cristoni e Vincenzo Florio, che, nella qualità di Consiglieri, completano il contributo del Consiglio dell'Ordine alla attività gestionale della Fondazione.

** ** *

A livello nazionale l'Avvocatura è presente con una veste rinnovata, nella sua più alta espressione istituzionale: il Consiglio Nazionale Forense, ha, infatti, dallo scorso mese di aprile, una nuova composizione.

Presidente Nazionale è stato eletto il Prof. Avv. Guido Alpa, che già nella funzione di Vice-Presidente si era particolarmente qualificato per l'impegno e la capacità, sorretto dalle sue preclare doti di studioso del diritto.

A lui e a tutti i componenti del Consiglio Nazionale Forense, e in modo particolare all'Avv. Nicola Bianchi che rappresenta il Distretto dell'Emilia Romagna, gli auguri più fervidi di proficuo lavoro, nell'interesse della Avvocatura e della intera collettività.

Mi piace poi ricordare come alla più alta carica dell'Organismo Unitario della Avvocatura sieda, con grande stima da parte di tutti, e con assoluta credibilità e capacità nella costante ed appassionata attività che svolge, la nostra collega Michelina Grillo alla quale vanno il nostro più sincero plauso, e gli auspici più fervidi perché tanto impegno e tanta energia siano forieri di positivi e continui risultati.

Sinceri auguri di buon lavoro anche agli altri due delegati emiliano-romagnoli del Distretto, l'Avv. Pietro Senni del Foro di Forlì-Cesena, e l'Avv. Nino Rocco Damato, nostro collega di Bologna, che è subentrato all'Avv. Stefano Vaccari del Foro di Reggio Emilia, a seguito delle sue dimissioni dalla carica.

Per completare il quadro dei più alti organismi a livello nazionale, giova ricordare che nello scorso ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei delegati alla Cassa di Previdenza e di Assistenza Forense, all'esito delle quali è stata riconfermata, fra i delegati del Distretto, l'Avv. Maria Anna Alberti, che già ricopriva la carica, prestigiosa e di grande responsabilità, di Vice-Presidente.

A lei, e agli altri quattro delegati distrettuali, la cui proclamazione ufficiale è imminente, il più fervido augurio di proficuo lavoro per le delicatissime problematiche che dovranno affrontare e risolvere nella così complessa gestione della previdenza forense.

Un ringraziamento all'Avv. Mauro Poli, che ha svolto il compito di delegato distrettuale nel precedente mandato della Cassa.

** ** *

Il 2005 è anno congressuale.

Si svolgerà infatti, a Milano, nel mese di novembre, il XXVIII Congresso Nazionale Forense.

L'assise avrà poi una appendice, a Roma, nel mese di giugno 2006.

Sono in corso i contatti per la predisposizione dei temi congressuali, che accentreranno la loro attenzione sulle carenze della amministrazione della giustizia, fra le quali si inseriscono a pieno titolo tutte le problematiche che riguardano l'ordinamento professionale della Avvocatura, proprio perché la stessa fa parte, a pieno titolo, della attività giurisdizionale.

L'Ordine di Bologna parteciperà al Congresso con spirito propositivo e con il contributo che intende apportare al dibattito congressuale, attraverso la propria delegazione che sarà costituita dai delegati che risulteranno eletti all'esito della Assemblea Straordinaria prevista a livello statutario.

** ** *

Sulla problematica, di rilevante attualità, sottesa alla riforma dell'ordinamento giudiziario, approvata in sede parlamentare, ma non ancora promulgata, ritengo di riportare, qui, quanto ho affermato nel corso dell'intervento effettuato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, svoltasi presso la Corte d'Appello di Bologna il giorno 15 gennaio 2005:

“Non potendo non esprimere preoccupazione per una contrapposizione fra istituzioni dello Stato che si manifesta in termini di così grave conflittualità, con l'inevitabile disagio e il disorientamento che una tale situazione suscita nella collettività, e formulando voti perché un tale contrasto possa contemperarsi nella ricerca di quel dialogo auspicato anche ai più alti livelli istituzionali, l'Avvocatura ribadisce con chiarezza e convinzione come valore assoluto ed imprescindibile della giurisdizione debba essere riconosciuto alla autonomia e alla indipendenza della magistratura, che deve estendersi anche alla affermazione del principio della libertà del singolo magistrato da qualsiasi condizionamento, interno od esterno, nello svolgimento delle proprie funzioni.

Indipendenza ed autonomia del giudice che debbono coniugarsi, quali interfaccia di una stessa medaglia, con la libertà e l'autonomia della funzione difensiva”.

E gli stessi rilievi espressi in quella sede devo qui richiamare a proposito della mancata predisposizione di un serio progetto di revisione della geografia giudiziaria, con una riforma delle circoscrizioni che sia fondata sulla conoscenza di tutti i dati necessari; e in relazione al nodo cruciale della Magistratura Onoraria, della quale da tempo l'Avvocatura chiede una sistematica ed armonica riorganizzazione, che individui una sfera di sua competenza giurisdizionale esclusiva, per ricondurla al ruolo originario di “supplenza” che la primitiva previsione normativa le aveva riconosciuto.

** ** *

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Brevi cenni ora sulla attività del Consiglio, i cui componenti tutti ringrazio per l'impegno profuso nell'espletamento degli specifici compiti e per lo spirito di collaborazione che ha sempre qualificato i nostri lavori.

Pure nella dialettica che ha animato, e anima, tante nostre discussioni, sono sempre stati raggiunti profili di mediazione dei diversi punti di vista, che hanno consentito di giungere a decisioni, frutto, veramente, dell'apporto di tutti.

Un particolare ringraziamento rivolgo all'Avv. Sandro Callegaro, che ha svolto con grande impegno e capacità la funzione di Segretario, resa oggi ancora più delicata dai nuovi scenari comunitari, che, specie in tema di iscrizioni all'Albo degli Avvocati, e agli altri Registri allo stesso collegati, richiedono la soluzione, non facile, di sempre nuove problematiche correlate ad una normativa largamente rinnovata rispetto ai criteri cui ci avevano abituati le regole consacrate nella nostra legge professionale.

Un altrettanto sincero ringraziamento rivolgo all'Avv. Sandro Giacomelli che ricopre l'altra carica istituzionale, quella di Tesoriere, che richiede sempre più oculatezza, lungimiranza e rigore, in quanto la espansione della attività del Consiglio in termini di numero degli iscritti e di ampliamento dei suoi

compiti, ne hanno grandemente dilatato il ristretto ambito istituzionale.

** ** *

Le sedute consiliari sono state N. 55, di cui N. 50 ordinarie e N. 5 disciplinari.

Questi i riferimenti sulla situazione disciplinare:

Gli esposti pervenuti nell'anno 2004 sono stati N. 221 (nell'anno 2003 erano stati N. 227).

Gli esposti archiviati sono stati N. 215 (nell'anno 2003 erano stati archiviati N. 130 esposti).

Gli esposti pendenti al 31/12/2004 sono N. 383 (rispetto ai N. 414 pendenti alla fine dell'anno 2003; con un calo della pendenza di N. 31 esposti).

I procedimenti disciplinari attualmente pendenti sono N. 40 (di cui N. 7 si trovano nella fase di impugnazione presso organi superiori), i procedimenti disciplinari pendenti al 31/12/2003 erano N. 36.

I procedimenti disciplinari aperti nell'anno 2004 sono stati N. 27, rispetto ai N. 13 aperti nel corso dell'anno 2003.

Nel corso dell'anno sono state pronunciate N. 2 decisioni disciplinari.

I dati sopra riportati meritano alcune considerazioni:

il numero degli esposti pervenuti si è mantenuto sostanzialmente stabile (vi è stato un piccolo decremento). E' questo un aspetto certamente positivo se viene correlato al continuo aumento degli iscritti all'Albo.

E' invece diminuito di N. 37 il numero degli esposti pendenti; ed è collateralmente aumentato il numero dei procedimenti disciplinari aperti.

Detta situazione è conseguente ad una maggiore attività che il Consiglio ha espletato nella delicatissima materia, attraverso lo svolgimento di sedute appositamente ed esclusivamente dedicate alla trattazione della fase istruttoria degli esposti per giungere alla decisione, o della loro archiviazione, o della apertura del procedimento disciplinare.

Attività specificamente dedicata all'aspetto disciplinare, che il Consiglio si propone di incrementare nel presente secondo anno del proprio mandato, tenuto conto della necessità di effettuare in tempi rapidi quella valutazione delle doglianze dei cittadini riferite all'attività degli avvocati, che rappresenta elemento qualificante per la considerazione che la collettività riserva alla classe forense.

ULTERIORI DATI DELL'ANNO 2004

Gli Avvocati iscritti all'Albo (compresi i Registri Speciali), alla data del 31 dicembre 2004, sono N. 3261 (rispetto ai N. 3094 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2003, vi è stato un aumento di N. 167 Avvocati. L'incremento nell'anno precedente era stato di n. 128 Avvocati).

Gli iscritti nell'anno 2004 sono stati N. 226 (erano stati N. 216 nell'anno 2003).

I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data 31 dicembre 2004 sono N. 1716 (rispetto ai N. 1775 del 31 dicembre 2003 vi è una diminuzione di n. 59 praticanti; e la diminuzione è di complessivi 134 se si confronta il periodo 31 dicembre 2002 – 31 dicembre 2004).

I praticanti iscritti nell'anno 2004 sono stati N. 500 (521 erano stati i praticanti iscritti nell'anno 2003). La diminuzione di iscrizioni è di N. 100 praticanti se il dato dell'anno 2004 si raffronta con quello dell'anno 2002.

Sono state rilasciate N. 201 autorizzazioni al patrocinio, rispetto alle n. 189 rilasciate nell'anno 2003.

OPINAMENTO PARCELLE

Sono pervenute per l'opinamento nell'anno 2004 N. 610 parcelle (631 erano state quelle dell'anno precedente).

Nei confronti di N. 40 sono stati presentati ricorsi in prevenzione.

Nell'anno sono state emesse N. 474. delibere di opinamento (rispetto alle N. 394 dell'anno precedente). N. 23 richieste sono state rinunciate.

E' una attività importante e delicata, che il Consiglio cerca di espletare in tempi contenuti. Se ne deve riconoscere il merito al Consigliere Avv. Flavia Masè Dari, che la coordina con grande capacità e scrupoloso impegno, e a tutti i Consiglieri che svolgono la fase istruttoria delle singole pratiche consentendo al Consiglio, nella sua collegialità, di assumere le relative delibere con piena conoscenza dei vari aspetti e delle problematiche che ogni singolo opinamento possa presentare.

Inserito nel compito istituzionale di valutazione delle parcelle vi è poi stato l'imponente lavoro relativo ai "pareri di congruità" sulle parcelle degli avvocati chiamati ad assistere, nel campo penale, civile e amministrativo, cittadini ammessi al patrocinio a spese dello stato.

Sarà sufficiente riportare, al riguardo, il numero di pareri pervenuti nel corso dell'anno 2004, che ammontano a N. 2270 (rispetto ai 1666 dell'anno 2003).

I pareri espressi sono stati n. 1436 (rispetto ai 1042 dell'anno 2003); di cui 1330 in sede penale, e 106 in sede civile e amministrativa.

La pendenza sarebbe stata, alla data del 31 dicembre 2004, di complessivi n. 827, di cui n. 823 in sede penale, e n. 4 in sede civile.

Il rilievo ad una "pendenza" che ora non vi è più ("sarebbe stata") è direttamente riferita alla disposizione contenuta al comma 332 dell'art. 2 della legge finanziaria approvata dal Parlamento per l'anno 2004, che ha soppresso la precedente previsione normativa della necessità del "parere di congruità" da parte del Consiglio Forense, prima della presentazione della parcella alla Autorità Giudiziaria.

Non volendo qui entrare nel merito delle motivazioni che hanno indotto il legislatore a ritenere non più necessaria detta valutazione da parte dei Consigli forensi, (ma non potendo non rilevare, quantomeno, la incongruità di una tale modifica a soli due anni dalla introduzione del sistema), resta la constatazione che il Consiglio si vede liberato da una serie di attività, collegate alla detta esigenza, che impegnavano grandi energie, sul piano più strettamente consigliare, come sotto il profilo degli aspetti strutturali della gestione del Consiglio. Energie e impegno di cui potranno ora beneficiare altri aspetti delle attività del Consiglio.

E non posso, veramente, non rivolgere ringraziamento e plauso ai Consiglieri che si sono fatti carico di così impegnativo compito, svolgendolo con grande scrupolo e spirito di sacrificio, e cioè, per il settore penale, l'Avv. Antonio Spinoza, che ha coordinato il lavoro, e gli Avv.ti Giovanni Cerri, Guido Clausi-Schetini, Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli; e, per il settore civile e amministrativo, l'Avv. Flavia Masè Dari, che ha coordinato il lavoro, e gli Avv.ti Annalisa Atti, Claudio Cristoni e Giovambattista Fragomeni.

Resta operante l'Ufficio del "Patrocinio a spese dello Stato" per la ammissione al beneficio, alle condizioni di legge, dei cittadini che intendono ricorrere alla Autorità Giudiziaria nel campo civile e nel campo amministrativo.

Rivolgo un particolare ringraziamento al Consigliere Avv. Flavia Masè Dari, che ne è la responsabile, e ai Consiglieri Avv.ti Claudio Cristoni e Vincenzo Florio, che ne fanno parte.

E sentimenti di viva gratitudine rivolgo ai Colleghi Avv.ti Giandomenico Calvi, Gilberto Gualandi e Guido Turchi, che svolgono con grande impegno e capacità il delicato compito di gestione dello "Sportello di consulenza".

PRATICA FORENSE

Il Consiglio segue costantemente lo svolgimento della pratica forense, proprio per la sempre maggiore attenzione che la Avvocatura dedica al periodo nel quale i giovani debbono acquisire quella formazione da cui dipenderà poi la qualità della loro attività professionale, una volta che abbiano acquisito il titolo per esercitarla.

Della Scuola forense ho già parlato.

Pure nella assenza di specifica previsione normativa, il Consiglio ne suggerisce la partecipazione e la frequenza per quel completamento della pratica forense che oggi è ritenuto indispensabile, accanto al tirocinio presso lo Studio Legale, che resta, a prescindere dalle disposizioni di legge, il percorso irrinunciabile per il giovane che ha completato gli studi universitari.

Questi concetti sono espressi e questi suggerimenti sono sottoposti ai praticanti, dai responsabili del Consiglio, nella riunione cui gli stessi sono convocati al Consiglio all'atto della loro iscrizione al Registro.

E la frequenza dei praticanti alla Scuola Forense è segno della fondatezza e della utilità di una pratica forense, così integrata.

Ringrazio il Consigliere Avv. Giovanni Cerri, che ha conservato, anche in questo mandato, il ruolo di responsabilità, presiedendo la "Commissione Praticanti", coordinato dai Consiglieri Avv.ti Annalisa Atti, Guido Clausi-Schettini, Claudio Cristoni, Giovambattista Fragomeni e Tiziana Zambelli, cui va pure pieno riconoscimento per l'incarico che svolgono.

Un vivo ringraziamento rivolgo poi ai due colleghi che, su designazione del Consiglio, hanno fatto parte della Commissione per l'Esame di Avvocato della sessione 2003-2004, Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e Avv. Leopoldo Mercuri.

Particolarmente meritoria è stata l'attività svolta da Giuliano Berti Arnoaldi Veli, designato dal Ministero a presiedere la Commissione. Compito impegnativo e di responsabilità, che è stato da lui espletato con capacità e competenza esemplari, da tutti riconosciute.

E ringraziamenti e fervidi auspici di buon lavoro rivolgo agli otto colleghi Avv. ti Ilaria Bonsignori D'Achille, Luigi Borghi, Claudio Calabrese, Marco D'Apote, Ferdinando di Francia, Gianfranco Fusco, Antonella Rimondi, Giorgio Vaselli, impegnati nell'Esame di Avvocato per la corrente sessione 2004-2005.

L'entrata in vigore della nuova disciplina, che ha designato la Commissione di Bologna alla valutazione degli elaborati scritti dei candidati del Distretto di Roma, ha reso necessario elevare a 14 le sottocommissioni.

Per i colleghi che, in tempi ristrettissimi, hanno dato la loro disponibilità per l'impegnativo compito il ringraziamento è ancora più sentito.

PRASSI COMUNE

La felice esperienza della "Prassi Comune", della quale è stato sempre ampiamente riferito nelle relazioni dei precedenti anni, è proseguita anche nell'anno 2004.

Il metodo è stato il medesimo: la individuazione di problemi specifici, illustrati brevemente nelle loro implicazioni, e discussi collettivamente. Un metodo che privilegia una fruttuosa forma di dialogo fra giudici, avvocati e personale di Cancelleria, tendente a ricercare un comune operare per la amministrazione della giustizia.

Un rilievo assolutamente positivo continua ad essere rappresentato dalla piena collaborazione fra la Avvocatura (Consiglio dell'Ordine e Associazione Nazionale Forense), e la Magistratura.

Un ringraziamento al Consigliere Avv. Giovanni Cerri che ha continuato ad essere il referente del Consiglio per tale attività, unitamente ai Consiglieri Avv.ti Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Giovambattista Fragomeni e Fausto Sergio Pacifico.

BOLOGNA FORENSE

Nel corso dell'anno 2004 è proseguita la pubblicazione del Notiziario "Bologna Forense".

Continua il suo sostanziale gradimento, da parte dei Colleghi, e, anche da parte di altri, che ne sono destinatari, al di fuori dello stretto ambito forense, e in particolare i Magistrati.

Riferimenti sulla attività del Consiglio, e problematiche attinenti la vita professionale di tutti i giorni, rappresentano terreno di utile e interessante confronto, aperto anche, come lo è spesso, al contributo dei colleghi.

Un vivo ringraziamento ai colleghi del Consiglio Avv.ti Sandro Giacomelli, Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Claudi Cristoni e Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ne costituiscono la redazione, e un particolare riconoscimento agli abituali preziosi collaboratori, Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, che non fa mai mancare l'apporto delle sue idee e di un contributo sempre prezioso sui tanti problemi che travagliano l'attuale mondo della giustizia, e all'Avv. Stefano Graziosi, sempre puntuale nei suoi approfondimenti, fra il serio ed il curioso, su aspetti peculiari della giurisdizione, e non.

BIBLIOTECA

Dalla totale ristrutturazione, avvenuta nell'anno 1994, la nostra Biblioteca ha rappresentato, e rappresenta, punto di riferimento utile e prezioso per i colleghi, e anche per altri operatori del diritto, studiosi e studenti.

Il Consiglio, grazie alla cura e alla attenzione che vi dedicano i responsabili di questo importante servizio, che sono i Consiglieri Avv. Sandro Giacomelli, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Vincenzo Florio, mantiene aggiornato tutto il materiale bibliografico sui vari settori del diritto.

INFORMATIZZAZIONE DEL TRIBUNALE

I tentativi, poco ricorrenti, e comunque privi di apprezzabili risultati, di accelerare l'iter dei processi civili, potrebbero approdare, infine, a positivi risultati attraverso la attuazione del nuovo sistema di carattere informatico, ormai conosciuto come "processo telematico".

Lo stesso consentirà di realizzare una forma di cooperazione informatica fra tutti gli attori del processo, che renda possibile, in particolare, all'avvocato di provvedere direttamente, per via telematica, a tutti gli incumbenti di Cancelleria, operando dal proprio studio in tempo reale, con l'utilizzo della firma digitale, e limitando alle udienze il proprio accesso agli Uffici Giudiziari. Con una ricaduta di effetti del tutto positiva sull'attuale assetto della organizzazione giudiziaria, cui sarà consentito il recupero di molta parte del personale alle proprie funzioni istituzionali.

Di decisivo rilievo è l'impegno che, da anni, dedicano a questa attività l'Avv. Mario Jacchia e l'Avv. Sandro Callegaro, in piena sinergia di iniziative e di attività con i Magistrati e con i Funzionari delle Cancellerie.

Li ringrazio, e ringrazio anche i titolari e i collaboratori dei 15 studi legali che si sono resi disponibili per quella sperimentazione che ha consentito il primo invio di un atto giudiziario, da uno studio legale bolognese, alla Cancelleria del Tribunale.

Il Convegno svoltosi a Bologna, presso l'Aula Magna dell'Università, nei giorni 2-3-4 dicembre 2004, organizzato in collaborazione fra l'Università degli Studi di Bologna, il Ministero della Giustizia e i Consigli Forensi dei sette Tribunali pilota, ha consentito di fare il punto della attuale situazione, e di considerare tangibili e concrete le possibilità di un effettivo inizio della "rivoluzione telematica".

LE ASSOCIAZIONI

Improntati a piena collaborazione sono proseguiti i rapporti con le Associazioni.

Operando ciascuno nel proprio ambito, sono tanti i problemi comuni dove disponibilità e unità di intenti hanno trovato terreno comune su cui verificarsi.

Particolarmente importante ed apprezzata è stata ancora la collaborazione con la Sezione locale della Associazione Nazionale Forense: per le iniziative di "Prassi Comune", per la attività di consulenza che

da anni viene svolta attraverso lo “Sportello Previdenza”, sincero punto di riferimento per gli Avvocati al fine di conoscere ed approfondire la propria posizione previdenziale, per la gestione delle “cassette” collocate presso l’Ufficio Notifiche, ove vengono inseriti gli originali degli atti giudiziari notificati, da restituire ai singoli interessati.

Un grazie all’Avv. Bruno Sazzini che è stato Segretario della Associazione per molti anni, e all’Avv. Lorenza Bond, che lo ha sostituito da qualche mese, alla quale rivoliamo i più fervidi auspici di proficuo lavoro.

Ugualmente attiva è a Bologna la Camera Penale, intitolata alla memoria della fulgida figura del Prof. Franco Bricola.

Il rapporto con tale Associazione è sempre stato proficuo e improntato a collaborazione sotto la Presidenza dell’Avv. Roberto d’Errico, a cui va il ringraziamento, mio, e dei Consiglieri, e lo sarà certamente ancora con il nuovo Presidente Avv. Ferdinando di Francia, eletto alla più alta carica dalla Giunta costituitasi all’esito del turno elettorale recentemente svoltosi.

Di assoluto rilievo è, ogni anno, la organizzazione del Corso annuale per i colleghi che intendono essere inseriti nell’”Elenco dei difensori d’ufficio”. La collaborazione fra il Consiglio e la Camera Penale è proficua nella piena attuazione del recente dettato normativo.

E un plauso particolare debbo rivolgere al Consigliere Avv. Antonio Spino che ha la responsabilità dell’importante compito riferito alla organizzazione, ogni anno, dei corsi per l’inserimento negli elenchi dei difensori d’ufficio per il Tribunale Ordinario e per il Tribunale dei Minorenni.

Con queste, e con le altre Associazioni locali, A.G.D, A.G.I., A.I.A.F., le forme di collaborazione si sono poi manifestate attraverso la organizzazione di singole iniziative, che hanno riscosso lusinghiero successo fra i Colleghi.

U.R.CO.F.E.R.

Le riunioni dell’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia Romagna sono state N. 9, sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei vari Consigli Circondariali, e delegati regionali agli organismi nazionali dell’Avvocatura.

A presiedere l’Unione è stato chiamato, per il corrente biennio, il Presidente dell’Ordine Forense di Bologna.

Il periodico incontro dei rappresentanti di tutti i Consigli, oltre che consentire una valutazione dei problemi che interessano, a livello nazionale, l’intera Avvocatura, e ad assumere conseguenti deliberazioni, specie in occasione dei Congressi Nazionali, si dimostra assai utile per discutere insieme, ed uniformare, gli orientamenti dei singoli Ordini su specifiche problematiche che emergono nel corso della giornaliera attività dei Consigli (sarà sufficiente richiamare i problemi collegati alla applicazione alle iscrizioni agli Albi e ai Registri dei nuovi principi comunitari, e i tanti aspetti della pratica forense che richiedono aperture, approfondimenti, nuovi scenari interpretativi).

SEGRETERIA

Tutte le attività del Consiglio, in continua espansione per numero di iscritti e per nuovi compiti affidati al Consiglio dal legislatore, e sempre più complesse per una normativa che richiede capacità interpretativa che si armonizzi con le nuove realtà, anche comunitarie, che si presentano, non potrebbero esplicarsi senza una struttura operativa efficiente e che si avvalga di tutti gli strumenti tecnologici oggi a disposizione.

E oggi la nostra Segreteria, guidata dal Segretario Avv. Sandro Callegaro, rappresenta strumento efficace ed efficiente.

Si avvale del fattivo apporto delle dipendenti, che elenco in ordine di anzianità di attività presso

l'Ordine: Monica D'Atti, Loretta Zoli, Valentina Cappitelli e Daniela Stefanizzi.

A ciascuna di loro rivolgo il ringraziamento di tutti per l'impegno e la capacità con cui svolgono gli specifici compiti a ciascuna affidati, sulla base della nostra "pianta organica", e per la possibilità, che consentono, di quegli "interscambi" fra le specifiche e distinte competenze, che si rendono necessari al fine di assicurare la continuità del lavoro in tutti i settori, durante i periodi feriali e in concomitanza con eventuali, non preventivate, assenze.

Altrettanti ringraziamenti rivolgo ai collaboratori, che costituiscono necessario completamento alla struttura organizzativa della Segreteria, e che sono Elvis Agassi, Mariafrancesca Pizzi, Loretta Madera e Marilena Marzo, attualmente assente per maternità.

La loro collaborazione appare di grande spessore, nella attesa del completamento della "pianta organica" che consenta la realizzazione del definitivo assetto strutturale della Segreteria.

** ** *

A conclusione della presente relazione ricordo con commozione e rimpianto, i Colleghi, iscritti, o già iscritti, deceduti nell'anno trascorso dalla precedente Assemblea 2004:

GIANCARLO BERGONZINI
ARISTIDE CANDINI
ROMANO CASADIO
FURIO CICOGNANI
CARLO D'EMELIO
EMANUEL DE VITO
VINCENZO FONTI
ALDO FORMIGGINI
GIORGIO GHEZZI
CARLO ALBERTO LUI
GIUSEPPE ROSARIO MARTINUCCI
GIAN VINCENZO MICCICHE'
ANNALITA NANNI CASADIO
COSIMO PALISI
GIUSEPPE POLITO
FRANCO RAMENGGHI
GIANFRANCO SARDINI
VITTORIO VASELLI

Con il nostro ricordo va a loro il ringraziamento di tutti noi per la capacità, l'impegno e il rigore morale con cui hanno esercitato per tanti anni la professione; e ai familiari, a nome di tutti, rivolgo sentimenti di affettuosa e sentita partecipazione al loro dolore.

** ** *

Con il fervido auspicio che la nostra attività professionale sappia sempre coniugare, con l'impegno intellettuale, la passione civile che consenta di porre sempre in primo piano la persona, il suo rispetto e la tutela dei suoi diritti, auguro a tutti proficuo lavoro e felice 2005.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO (periodo dal 6 settembre 2004 al 31 marzo 2005)

*a cura di Sandro Callegaro
e Giovanni Berti Arnoaldi Veli*

* * *

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni ad albi o al registro; 7) Opinamento note; 8) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato; 9) Organismo Unitario dell'Avvocatura; 10) Fondazione Forense Bolognese; 11) Associazioni forensi; 12) Magistratura onoraria; 13) Processo telematico; 14) Varie.

* * *

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Consigliere segretario avv. Sandro Callegaro sulla situazione delle fotocopiatrici dislocate nei Tribunali. Il Consiglio dell'Ordine, allo stato attuale, ha in totale 18 macchine **fotocopiatrici collocate negli uffici giudiziari** in Bologna e nelle due sedi distaccate di Imola e Porretta. Il problema principale, nel malfunzionamento di alcune fotocopiatrici ed in particolar modo di quelle collocate in piazza Trento e Trieste o a Imola, sta nella mancanza di un referente in grado di segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto; questa situazione non si verifica infatti al Tribunale di via Garibaldi, dove il collaboratore dott. Elvis Agassi rileva, opportunamente, tutti gli eventuali problemi che si verificano di volta in volta. Tra l'altro, si tratta spesso di semplici inceppamenti di carta che si potrebbero risolvere senza un vero e proprio intervento da parte del tecnico, ma che purtroppo a volte, data anche la mancanza di delicatezza di alcuni utenti, si tramutano in serie rotture dei pezzi di ricambio, con conseguenti ritardi e attese. La prospettiva ottimale sarebbe pertanto quella di riuscire ad avere una figura di riferimento presso ogni ufficio distaccato, in grado di segnalare tempestivamente il malfunzionamento di ogni singola fotocopiatrice.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, incarica il Consigliere Segretario di verificare se vi sia una persona disponibile ad assumere l'incarico di controllare quotidianamente le fotocopiatrici, assumendo la gestione della carta e controllandone il corretto funzionamento.

(adunanza del 6 dicembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Società Amministrativisti - Sezione Emilia-Romagna con la quale si richiede la **collocazione di una fotocopiatrice presso il T.A.R.**, che risulterebbe di grande utilità nello svolgimento quotidiano dell'attività dei colleghi che vi operano. Il Consiglio, preso atto, dispone per l'acquisto e per quanto di competenza.

(adunanza del 17 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che, in adempimento dell'incarico affidatogli, ha ottenuto una proposta dalla B.M. Service per uniformare l'assistenza e la gestione delle fotocopiatrici in Bologna, nonché di avere reperito persona qualificata disponibile ad assumere l'incarico dal Consiglio di seguire direttamente ed in via continuativa le singole fotocopiatrici posizionate dal Consiglio dell'Ordine nei vari palazzi di giustizia. Il Consiglio ringrazia del

riferimento e dispone di rinviare ogni conseguente deliberazione in apposita adunanza.

(adunanza del 28 febbraio 2005)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla situazione venutasi a creare in conseguenza degli articoli apparsi sulle pagine dei quotidiani nei giorni scorsi, ed in particolare sulla visita del dott. Paolo Angeli.

L'avv. Mario Jacchia riferisce non essere vero che in Comune non siano state presentate domande da parte di imprese interessate al **project financing riguardante gli stabili della ex Maternità e di parte dell'ex area Staveco**, confermando che, nei termini previsti, è stata depositata da un raggruppamento temporaneo di imprese domanda supportata da idonee garanzie per la realizzazione del progetto predisposto; riferisce altresì che il contratto di comodato fra la Provincia ed il Comune è effettivamente scaduto, ma che dovrebbe essere rinnovato di ulteriori sei mesi. La Provincia, infine, pare sia rimasta ferma sulla sua originaria impostazione di rendersi disponibile a consentire il passaggio dell'immobile, con la destinazione prevista, a edilizia giudiziaria. Nell'immediatezza, l'attuale giunta comunale ha chiesto una proroga di tre mesi per esaminare la situazione.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Jacchia per i riferimenti e si riserva ogni determinazione in merito.

(adunanza dell'8 novembre 2004)

* * *

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo che dal 23 settembre al 20 ottobre 2004 presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese si potranno presentare le domande di iscrizione al **V Corso per l'inserimento nell'Elenco dei Difensori d'ufficio**, organizzato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Bologna e dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna in applicazione dell'art. 7 della legge n. 60 del 6 marzo 2001, ed in collaborazione con la Fondazione stessa.

Il corso si articolerà in 33 lezioni al costo di euro 140,00 (IVA inclusa) quale contributo alle spese di organizzazione, ed è riservato agli avvocati ed ai praticanti avvocati, anche non abilitati al patrocinio, con priorità per avvocati e praticanti con patrocinio che non abbiano frequentato il precedente corso e secondo l'ordine di presentazione della domanda. Potranno conseguire l'idoneità all'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio soltanto coloro che avranno partecipato ad almeno l'80% delle lezioni.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per il lavoro svolto.

(adunanza del 20 settembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sul Convegno delle **Unioni Regionali dei Consigli Forensi** svoltosi a Tirrenia il giorno 25 settembre 2004 sul tema "Stato, Regioni, Professioni", preceduto la sera del 24 settembre da una visita a Villa Carmignani, lascito dell'avv. Carmignani del foro di Livorno, ed illustrata nelle sue linee architettoniche e nelle attività cui sarà adibita dal presidente della Cassa Forense avv. Maurizio de Tilla. Il convegno ha visto la partecipazione della quasi totalità delle Unioni Regionali, attraverso i loro Presidenti o loro rappresentanti.

Dopo una relazione approfondita dell'avv. Carla Guidi, assessore della Regione Toscana, si è svolto il dibattito con interventi dei singoli rappresentanti delle Unioni Regionali, che hanno illustrato a brevi linee la situazione del rapporto fra Regioni e professioni. Il Convegno si è concluso con l'impegno del Presidente dell'Unione regionale del Lazio di organizzare un prossimo convegno delle Unioni Regionali a Roma nel mese di novembre.

(adunanza del 27 settembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 16 settembre 2004 dal Consiglio Nazionale Forense con la quale si trasmette bozza del programma relativo ad un Convegno Nazionale degli Ordini Forensi previsto in Bari nelle giornate 19-20 novembre 2004. Nulla è ancora pervenuto invece in merito alla designazione della sede per il prossimo Congresso Nazionale Forense, né pare che il Consiglio Nazionale Forense abbia ancora affrontato la tematica relativa all'organizzazione del Congresso.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, pur confermando la piena disponibilità a riproporre la **candidatura di Bologna quale sede del Congresso Nazionale Forense 2007**, esprime la convinzione che l'eccessivo ritardo nella designazione della sede, accompagnato dall'effettiva difficoltà e dalla necessaria ponderazione dei preparativi, abbia compromesso la possibilità di organizzare, nelle forme più consone, la maggiore manifestazione associativa e istituzionale forense, e revoca la delibera già assunta nella adunanza del 21 giugno 2004 con la quale aveva confermato la propria candidatura quale sede per il prossimo Congresso Nazionale Forense 2005, disponendo che tale decisione sia portata conoscenza dell'U.R.CO.F.E.R., del C.N.F. e dell'O.U.A.

(adunanza del 27 settembre 2004)

Riferisce il Consigliere Presidente avv. Lucio Strazziari sulla "riunione informale" dei Presidenti Distrettuali e dei Presidenti delle Unioni Regionali, indetta dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, prof. avv. Guido Alpa, il giorno 13 ottobre 2004 a Roma, per discutere delle modalità e degli aspetti organizzativi del Congresso Nazionale Forense che dovrà svolgersi nell'anno 2005. Il Consiglio ritiene che il Presidente debba partecipare alla riunione anche per presentare la delibera assunta da questo Consiglio di **revoca della candidatura di Bologna quale sede del Congresso Nazionale Forense 2005**.

(adunanza dell'11 ottobre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 13 ottobre 2004 alla "riunione informale" dei Presidenti Distrettuali e dei responsabili delle principali associazioni forensi, organizzato dal C.N.F. per discutere delle modalità per la **convocazione del Congresso Nazionale Forense** che dovrà svolgersi nell'anno 2005. In tale occasione il Presidente ha reso noto la impossibilità per l'Ordine Forense di Bologna, e per la Unione Regionale degli Ordini dell'Emilia-Romagna, di organizzare il Congresso Nazionale 2005, nella considerazione dei tempi ormai troppo ristretti rispetto alle capacità logistiche e ricettive della città, ma ha confermato la disponibilità di Bologna quale sede del Congresso Nazionale nell'anno 2007.

L'intervento dei responsabili delle associazioni non ha consentito di modificare il punto di vista della Camera Penale e dell'A.I.G.A., che hanno confermato le loro decisioni di non partecipare al Congresso, contestandosi non solo le modalità di convocazione, ma il suo stesso significato, che non consente di considerarla quale assise della intera avvocatura. Il Presidente Nazionale prof. avv. Guido Alpa, in conclusione della riunione, ha comunicato che il Consiglio Nazionale Forense provvederà a convocare al più presto il Comitato organizzatore del Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dallo Statuto.

(adunanza del 18 ottobre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il 21 gennaio 2005 alla riunione, a Roma, del **Comitato organizzatore del XXVIII Congresso Nazionale Forense**. Il Congresso si svolgerà a Milano, presso il padiglione della Fiera, in giorni compresi nella settimana fra il 7 e il 13 novembre 2005. I temi riguarderanno le problematiche più rilevanti di tutti gli aspetti della giustizia e la riforma dell'ordinamento professionale. Il titolo potrebbe essere: "L'amministrazione della giustizia: proteste e proposte della Avvocatura". Una sessione sarà poi riservata alla discussione delle modifiche statutarie. Nel mese di giugno 2006 seguirà assise nazionale, a Roma, nella quale si procederà, fra l'altro, al rinnovo della assemblea dei delegati dell'O.U.A. La prossima riunione del Comitato organizzatore è fissata al 25 febbraio 2005.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro di avere partecipato alla riunione organizzata in Roma il giorno 18 febbraio 2005 dal Centro di Formazione del Consiglio Nazionale Forense ed alla quale sono stati invitati a partecipare i Presidenti degli Ordini Distrettuali ed i Direttori delle scuole dei Consigli dell'Ordine Distrettuali.

La riunione, presieduta dal Vice Presidente del Centro avv. Pietro Ruggieri, ha registrato buona partecipazione e vari interventi sia favorevoli che critici alle proposte elaborate dal Centro di Formazione. In particolare, è stata rilevata la necessità e l'opportunità di coordinare proposte e iniziative tese alla **formazione dei praticanti** con le iniziative della **Commissione Governativa di modifica dell'Ordinamento professionale** ed alla quale partecipano sia componenti del Consiglio Nazionale Forense che dell'Organismo Unitario. Al termine, il Vice Presidente avv. Pietro Ruggieri ha riferito che il Centro terrà conto delle osservazioni svolte e dell'esito dei lavori.

(adunanza del 21 febbraio 2005)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Giovanni Roberto Vivaldi con la quale comunica la propria nomina a **coordinatore per l'Emilia-Romagna dell'U.I.A.-Union International des Avocats - Italia** ed allega materiale informativo vario, riviste e manifesti da esporre per dare una maggiore pubblicità all'U.I.A. affinché si cerchi di imboccare un cammino internazionale della professione.

Il Consiglio prende atto e si congratula con il collega avv. Giovanni Roberto Vivaldi per la prestigiosa nomina, formulando i migliori auspici e successi per l'attività da svolgere.

(adunanza dell'11 ottobre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dal C.N.F. con la quale si comunica che il Ministero della Giustizia ha segnalato il numero degli avvocati ancora occorrenti, in relazione al numero delle domande presentate, per la completa **formazione delle sottocommissioni per gli esami di avvocato 2004**, e chiede di far pervenire i nominativi ancora occorrenti.

Il Consiglio, all'esito, manda al Presidente di contattare gli altri Ordini Circondariali per la richiesta integrazione dei dodici nominativi da inviare al C.N.F. e, sentiti gli interessati, designa per Bologna gli avvocati Claudio Calabrese e Antonella Rimondi.

(adunanza del 29 novembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro, con riferimento a precedente delibera del 29 novembre 2004 in merito al **referendum abrogativo approvato dal Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno** che prevede la costituzione di una **Commissione di Garanzia** per la quale va indicata una cinquina di nomi proposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio, udito il riferimento designa i cinque colleghi nelle persone degli avvocati Chiara Del Giudice, Maria Chiara Lista, Alessandro Marelli, Paola Marzocchi e Loredana Rossi.

(adunanza del 6 dicembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di una telefonata intercorsa con il Presidente del C.N.F. prof. avv. Guido Alpa con la quale sono stati richiesti al Distretto di Bologna ulteriori venti nominativi di avvocati per la formazione delle **sottocommissioni per l'esame di avvocato**, da comunicare al Ministero entro ventiquattro ore. Il Presidente riferisce altresì che, nell'emergenza dei termini concessi, ha ricercato tre colleghi disponibili di Bologna, individuati negli avvocati Ilaria Bonsignori, Marco D'Apote e Gianfranco Fusco, e chiede che il Consiglio ratifichi tali indicazioni. Gli altri nominativi mancanti sono stati segnalati dagli Ordini Circondariali.

Il Consiglio, condividendo le scelte operate dal Presidente, ratifica l'indicazione degli avvocati Ilaria Bonsignori, Marco D'Apote e Gianfranco Fusco quali componenti di sottocommissione per l'esame da avvocato 2004-2005.

(adunanza del 13 dicembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 7 gennaio 2005 dall'Ufficio di Presidenza della **Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna**, con la quale si chiede la designazione dei componenti la **Commissione per l'assistenza tecnica gratuita** ex art.13 del d.l. n.546/92. Il Consiglio, all'esito del riferimento, nomina quali componenti titolari gli avvocati Paolo Faldella, Domenico Fazio e Bruno Sazzini, e quali componenti supplenti gli avvocati Loredana Rossi, Gabriele Perdomi e Cristiana Senin.

(adunanza del 7 febbraio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 7 febbraio 2005 con la quale si invia copia del verbale del 28 gennaio 2005 di accertamento dei risultati delle elezioni e di proclamazione degli eletti al **Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense**, e dal quale risultano confermati eletti per il Collegio elettorale di Bologna gli avvocati Alberto Nalin del Foro di Modena, Giampietro Battistini del foro di Ferrara, Maria Anna Alberti del foro di Bologna, Mauro Sonzini del foro di Piacenza e Andrea

Barilli del foro di Reggio Emilia. Il Consiglio, nell'esprimere le più ampie felicitazioni agli eletti, formula agli stessi i migliori auspici per il loro mandato.

(adunanza del 14 febbraio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 10 marzo 2005 dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con la quale si comunica che è stato eletto a componente del **Comitato dei Delegati della Cassa per il Collegio Distrettuale dell'Emilia Romagna** l'avv. Giuseppe Della Casa del foro di Ravenna a seguito delle dimissioni degli avvocati Andrea Barilli, Marcello Ziveri e Uber Trevisi, che hanno rinunciato alla carica. Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 14 marzo 2005)

Riferisce il presidente avv. Lucio Strazziari sulla nomina del componente del **Consiglio Giudiziario integrato**. Il Consiglio conferma la designazione quale componente del Consiglio Giudiziario integrato per il biennio 2005-2006 il Consigliere avv. Sandro Giacomelli.

(adunanza del 21 marzo 2005)

* * *

5) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che in data 6 novembre 2004 è pervenuta circolare dalla Corte d'Appello di Bologna con la quale si comunica che per la presente sessione le **domande di ammissione agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato** dovranno essere inoltrate con assoluta preferenza a mezzo del servizio postale in piego raccomandato, salvo eccezionali casi di particolare necessità per cui potranno essere presentate a mano direttamente negli uffici della Corte d'Appello.

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulle voci in merito alla presentazione delle domande anche presso il Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio rileva l'assoluta illegittimità della presentazione presso il Consiglio e manda al Segretario di informare il personale di non essere autorizzato a ricevere alcuna domanda.

(adunanza dell'8 novembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che è pervenuta richiesta di conferma dell'autorizzazione alla pratica dall'avv. * presso lo studio * di Londra.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di autorizzare il periodo di **pratica all'estero**, rendendo edotta la dott.* che al termine del periodo autorizzato dovrà presentare entro i termini il libretto di pratica forense con almeno venti udienze per semestre attestate dal professionista presso cui la pratica si è svolta per conseguire il regolare visto, nonché dettagliata relazione dell'attività svolta controfirmata dall'avv. *.

(adunanza del 10 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che la dott. * ha presentato in data 23 dicembre 2004 il libretto di pratica forense per conseguire il visto relativo al primo anno di pratica con annotazione di 8 udienze oltre la data di scadenza del semestre. Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare alla dott. * di integrare, ove possibile, il numero delle udienze entro il periodo naturale di scadenza del secondo semestre.

Con l'occasione, il Consiglio, rilevato il proliferare di analoghe situazioni di **disordinata annotazione delle udienze** e di frequente **sforamento del periodo di riferimento rispetto al semestre**, delibera di integrare il **Regolamento dei praticanti approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna** con delibera del 12 maggio 2003, aggiungendo all'art. 3, al secondo comma, il seguente testo, che entrerà in vigore dal 15 febbraio 2005: "Qualora fra le venti udienze annotate ne siano indicate alcune che abbiano data successiva al naturale compimento del semestre, il Consiglio riterrà completato il semestre alla data della ventesima udienza". Dispone di dare massima pubblicità alla presente delibera.

(adunanza del 14 febbraio 2005)

Il Consigliere avv. Annalisa Atti, quale responsabile della "**Commissione pari opportunità**", illustra la

seguinte proposta elaborata della Commissione:

“In base all’art. 4 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato, "il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Consiglio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale (...). Nel caso di **interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi** il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto”. La pratica, come noto, si svolge attraverso la frequenza assidua e diligente presso uno studio professionale (o mediante la frequenza a scuole post universitarie, tra le quali le scuole di specializzazione per le professioni legali, che esimono dalla frequenza di uno studio o dalla partecipazione alle udienze per il periodo massimo di un anno, ipotesi che qui non rilevano); in base all’art. 6 del d.p.r. 10 aprile 1990, n. 101, per la validità del periodo di pratica forense il praticante deve assistere ogni semestre ad un numero non “inferiore a venti udienze, con esclusione di quelle di mero rinvio”. Pertanto, parte integrante della pratica assidua e diligente è la frequenza alle udienze, in numero non inferiori a venti per semestre; in mancanza del raggiungimento di tale numero, il semestre non potrà essere convalidato ed avrà durata superiore, sino alla data in cui viene raggiunto quel numero, sempre che il “prolungamento” del semestre non integri una vera e propria interruzione della pratica, ai sensi e per gli effetti sopra indicati.

Orbene, esistono indubbiamente situazioni nelle quali vi è, per il praticante, una **concreta impossibilità di assistere ad udienze in numero non inferiore a venti per semestre**, o addirittura l’eventualità di **interrompere la pratica per un periodo di tempo superiore ai sei mesi**; situazioni particolari, che dovrebbero essere considerate come situazioni di giustificata impossibilità di ottemperare alle previsioni di legge, evitando così gli effetti dannosi della cancellazione della pratica sino a quel momento svolta o della mancata validità del semestre.

Si pensi, in primo luogo, allo stato di gravidanza, e al successivo puerperio, della praticante. Per gli artt. 16 e 20 d.leg. 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice dipendente non può essere adibita al lavoro nel periodo che va dal secondo mese prima della data presunta del parto al terzo mese dopo il parto (o, in alternativa, dal mese precedente ai quattro mesi dopo). Nonostante non sia ovviamente prevista una disciplina analoga per le libere professioniste, per queste è tuttavia disposta, all’art. 70 della medesima normativa, l’erogazione di una indennità di maternità esattamente per un lasso di tempo corrispondente, sul presupposto della normalità dell’astensione dal lavoro della donna in stato di gravidanza nello specifico periodo (senza tuttavia imporre l’obbligo alla professionista di astenersi effettivamente dall’attività lavorativa).

I cinque mesi previsti dalla normativa sopra citata coprono quasi integralmente un semestre, lasso di tempo rilevante sia ai fini della massima interruzione possibile della pratica senza conseguenze, sia della validazione del periodo di pratica mediante la verifica delle udienze cui il praticante ha assistito; e non è giustificato pretendere che la praticante debba non interrompere la pratica, o frequentare udienze, nonostante il suo stato di gravidanza o puerperio, risolvendosi la pretesa in una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti in situazioni oggettive identiche (praticante professionista e lavoratrice dipendente), nonché in un discriminante trattamento identico di situazioni oggettivamente diverse (praticante donna e praticante uomo).

Ancora, analoga situazione è quella del praticante che, per motivi di salute, personali o di stretti congiunti, si trovi nella necessità di interrompere, o di svolgere senza la richiesta continuità e assiduità, la pratica forense. Per ragioni differenti rispetto a quelle sopra illustrate, anche in simili casi parrebbe incongruo far subire deleteri effetti a chi si trova in una condizione già così disagiata.

La Commissione Pari Opportunità ritiene pertanto di invitare l’Ordine, in casi specifici, a valutare alla luce di quanto sopra esposto la posizione del praticante che, per ragioni gravi e documentate (a titolo esemplificativo: stato di gravidanza e puerperio, malattia), si trovi nell’impossibilità di svolgere proficuamente tutte le attività previste dalla normativa vigente per la convalida del periodo di pratica svolto, e in particolare nell’impossibilità di assistere ad un numero di udienze non inferiore alle venti per semestre, o si trovi nella necessità di dover interrompere la pratica per un periodo superiore ai sei mesi; invita pertanto il Consiglio a voler ritenere sussistente, in capo al praticante che ne abbia fatto preventivamente o quanto meno tempestivamente motivata e documentata istanza al Consiglio, una idonea causa di giustificazione, con conseguente - se del caso - convalida del periodo di pratica, anche senza la assistenza al numero totale di udienze prescritto dalla legge, o della giustificata interruzione ultrasemestrale della stessa.

Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere avv. Annalisa Atti e gli altri componenti la Commissione per il lavoro svolto, acquisisce tale proposta come raccomandazione della “Commissione pari opportunità”.

(adunanza del 14 febbraio 2005)

Ad ore 17.00 viene introdotto il dott. *, oggi convocato a seguito di sua richiesta, il quale chiede che gli sia prorogata l'autorizzazione al patrocinio scaduta in data 16 gennaio 2004. A sostegno della propria domanda adduce gravi motivi familiari riguardanti la salute del proprio padre che ha richiesto la sua assistenza per un lungo periodo, nel quale è venuto meno, in conseguenza, l'esercizio continuativo del patrocinio.

Il Consiglio, dopo che il dott. *, ha lasciato l'adunanza,

- vista la richiesta inoltrata a questo Consiglio di proroga dell'autorizzazione al patrocinio;
 - rilevato che l'art. 8 della Legge Professionale, sia nella sua formulazione letterale, sia nella concorde e consolidata interpretazione giurisprudenziale, non è suscettibile di lettura diversa da quella stabilmente accettata, e cioè che il periodo di autorizzazione al patrocinio non può essere superiore ai sei anni a decorrere dal primo giorno del secondo anno della pratica forense;

respinge la **richiesta di proroga dell'autorizzazione al patrocinio**, e delibera la cancellazione del dott. * dal Registro dei praticanti avvocati con decorrenza dal ricevimento della presente delibera.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

* * *

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro di avere preso contatti con la Direzione INPS al fine di una migliore e più compiuta **verifica delle incompatibilità** ex art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, in sede di revisione annuale dell'Albo, e di avere ricevuto dal Direttore dell'INPS dott. Giuseppe Mecca una risposta scritta nella quale manifesta la più completa disponibilità di collaborazione.

Il Consiglio, nel congratularsi per l'ottimo risultato acquisito, manda alla Commissione per la revisione dell'Albo.

(adunanza del 6 settembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro di ritenere opportuna una ricognizione dei tempi e delle varie modalità di pagamento delle **tasse di iscrizione e dei contributi** in genere richiesti da questo Consiglio agli Avvocati e ai praticanti con o senza patrocinio. Il Segretario, dopo breve illustrazione di quella che di fatto costituisce una vera e propria prassi vigente di segreteria, chiede al Consiglio di assumere una specifica delibera.

Il Consiglio all'esito del dibattito delibera quanto segue:

- 1) all'atto della domanda di iscrizione all'Albo o al Registro praticanti, dovranno essere versati, oltre alla tassa di concessione governativa ed a quella regionale, la tassa di iscrizione ed il contributo annuale al Consiglio;
- 2) per gli anni successivi il contributo annuale al Consiglio dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 30 aprile;
- 3) il pagamento potrà avvenire con bonifico oppure presso gli uffici di segreteria applicando la marca, attualmente, di euro 1,29;
- 4) annualmente il Tesoriere potrà inviare circolare con la quale rammentare ai colleghi l'obbligo del contributo;
- 5) in mancanza di pagamento, il Tesoriere invierà un secondo sollecito con raccomandata AR;
- 6) qualora si dovesse verificare un'iscrizione nel mese di dicembre (ad es. a seguito del superamento dell'esame di abilitazione) il contributo relativo all'anno solare in corso non verrà richiesto. Tale ipotesi è tassativa e non potrà essere applicata in via analogica;
- 7) per l'ipotesi di iscrizione all'Albo Avvocati nello stesso anno in cui l'iscritto abbia già provveduto al pagamento del contributo come patrocinante, la somma dovuta sarà pari alla differenza;
- 8) per l'ipotesi di iscrizione per trasferimento da altro Ordine, verrà chiesta la tassa di iscrizione, ma non il contributo annuale se ed in quanto risultante pagato all'Ordine di provenienza come da nulla-osta;
- 9) se il nulla-osta non riporta alcuna annotazione in tal senso, anche il contributo annuale verrà richiesto dalla segreteria di questo Consiglio dell'Ordine all'atto dell'iscrizione;
- 10) anche per i praticanti avvocati, la tassa di iscrizione ed il contributo al Consiglio, dovranno essere versati all'atto della domanda. La tassa di iscrizione è fissata in euro 70,00. Per i praticanti con patrocinio, il tesoriere potrà annualmente inviare la stessa circolare che si invierà agli avvocati, provvedendo ad indirizzare la corrispondenza al praticante presso lo studio nel quale risulta domiciliato con la specificazione del nome dello stesso avvocato;
- 11) visto l'art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 282/1941 fissa il contributo per il biennio di pratica in euro 80,00 da corrispondersi anticipatamente al momento del deposito della domanda. Tale contributo è unico, non frazionabile e non restituibile neppure in parte;
- 12) qualora al termine del primo anno di iscrizione il praticante chieda il patrocinio, la relativa domanda dovrà

essere accompagnata, tra l'altro, dal versamento dell'importo di euro 70,00 a titolo di contributo annuale; fermo ed inalterato quanto già deliberato in ordine ai diritti di notifica;

13) dispone che quanto deliberato ai punti 11 e 12 abbia esecuzione a partire dal 15/9/2005;

14) il rilascio del certificato di compiuta pratica, al termine dei due anni, sarà comunque subordinato alla verifica del regolare pagamento di tutti i contributi.

<i>Avvocati Albo Ordinario ed Elenchi speciali</i>	tassa di iscrizione euro 150,00	contributo annuale euro 150,00
<i>Società tra professionisti (STP)</i>	tassa di iscrizione euro 200,00	contributo annuale euro 150,00
<i>Praticanti senza patrocinio</i>	tassa di iscrizione euro 70,00	contributo fisso di pratica biennale euro 80,00
<i>Praticanti con patrocinio</i>	tassa di iscrizione euro 70,00	contributo annuale euro 70,00

(adunanze del 20 settembre 2004 - 11 aprile 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro, richiamando la precedente delibera del 29 novembre 2004 sulla domanda pervenuta in data 23 novembre 2004 dal Rechtsanwalt *, già iscritto nell'elenco degli "Avvocati comunitari stabiliti" di cui al d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 per il riconoscimento del titolo di **Avvocato integrato** di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, previa istanza di dispensa dalla prova attitudinale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 115 del 27 gennaio 1992 richiamata agli artt. 12-15 del medesimo d.lgs. n. 96/2001.

In particolare rileva, con riferimento alla domanda di riconoscimento del titolo di "Avvocato integrato" ed alla documentazione ad essa allegata, che il Rechtsanwalt non ha presentato negli anni 2002, 2003 e 2004 l'attestato di iscrizione all'organizzazione professionale di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva di detta iscrizione, di cui all'art. 6 comma 1° del d.lgs. n. 96/2001, tenuto conto che l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo di Bologna quale avvocato stabilito è subordinata all'iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine.

Con riferimento al procedimento per la **dispensa della prova attitudinale**, rileva che la relativa domanda è carente della dichiarazione di assenza di procedimenti penali o disciplinari, a carico dello stesso legale pendenti o già definiti nello Stato membro di origine e di cui all'art. 13 comma 2° del d.lgs. n. 96/2001. In relazione, infine, alla documentazione attestante l'esercizio effettivo e regolare dell'attività professionale svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario, per il periodo di tre anni, rileva che per l'attività giudiziale non vi è traccia alcuna dell'intesa con il professionista abilitato ad esercitare con il titolo di avvocato, di cui all'art. 8 n. 2 del d.lgs. n. 96/2001, mentre per l'attività stragiudiziale rileva marcata genericità per la quale propone, una volta integrata la documentazione, di sentire a chiarimenti l'avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manda al Segretario di chiedere all'interessato di integrare la domanda come illustrato.

(adunanza del 10 gennaio 2005)

Riferisce il Segretario avv. Sandro Callegaro sulla domanda pervenuta in data 13 gennaio 2005 dall'avv. *, dipendente dell'azienda *, con la quale chiede la cancellazione per intervenuta incompatibilità dall'Albo degli Avvocati e la contestuale **iscrizione nell'Elenco Speciale**, asserendo di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933. Allega a tal fine dichiarazione dell'azienda * a firma del Direttore Generale * dalla quale si rileva che l'avv. * ha collaborato dal gennaio 2004 senza soluzione di continuità presso gli uffici legali dell'azienda, competenti a gestire le cause e gli affari della stessa, in virtù di contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolgendo attività di assistenza e rappresentanza dell'azienda anche in giudizio, e che l'avv. * in data 3 gennaio 2005 è stata assunta a tempo indeterminato per svolgere attività negli stessi ambiti giuridico-legali sopra menzionati in cui aveva precedentemente prestato la propria collaborazione.

Il Consiglio, udito il riferimento, osserva che l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, prevede, fra altre ipotesi, la incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi impiego retribuito, dispone, al comma 4°, che sono eccettuati dalla detta disposizione gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti pubblici indicati nel secondo comma del detto articolo, che fa specifico riferimento a "qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza

dello Stato, della Provincia e dei Comuni”.

Si ritiene che detto 4° comma dell'art. 3 della legge citata, che prevede la ipotesi di deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualifica di lavoratore subordinato, ponendosi quale disposizione di carattere eccezionale, che esclude pertanto la possibilità di una interpretazione analogica, non possa essere applicato ai professionisti assunti successivamente alla trasformazione dell'ente da pubblico a ente privato, quali le società per azioni ancorché con partecipazione pubblica o soggette a controlli pubblicistici. Infatti, in relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni, l'applicazione (in base al d.l. n. 198 del 21 giugno 1993, convertito nella legge n. 292 del 9 agosto 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge) della disposizione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 30 luglio 1990, che, a favore dei dipendenti, fa salvi “i diritti acquisiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza”, comporta unicamente il diritto degli avvocati cosiddetti interni al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati, con la relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l'ente pubblico si è trasformato e alle cui dipendenze si trovano.

Per questi motivi, respinge la domanda di iscrizione nell'elenco speciale e, vista la domanda, ordina la cancellazione dall'Albo Avvocati per incompatibilità dell'avv. *, con decorrenza dalla data odierna.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta del dott. * di inserimento del proprio nominativo nell’**“elenco speciale” annesso all’Albo degli avvocati** e di poter esercitare attività professionale, pervenuta con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 14 gennaio 2005. Il Consiglio, udito il riferimento, ritenuto

- che i casi di iscrizione all'albo avvocati di cui all'art. 26 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 devono ritenersi tassativi;

- che nella fattispecie in esame non è dato di sapere se il dott. * sia docente in materie giuridiche presso Università dello Stato, nonché se abbia effettivamente esercitato per almeno sei anni;

- che ai fini suddetti, infatti, il dott. * non ha prodotto alcun certificato universitario;

- che la domanda, peraltro, è priva dei requisiti di cui all'art. 17 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e non è conforme alle norme di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000;

respinge la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati del dott. *.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di **iscrizione con domicilio all'Albo Avvocati** della dott. *. Il Consiglio, rilevato:

- che il combinato disposto dell'art. 10 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e dell'art. 16 della l. n. 526 del 21 dicembre 1999 consente di ritenere equiparabile il requisito della residenza per l'iscrizione all'albo avvocati con quello del domicilio professionale;

- che in ogni caso compete al Consiglio dell'Ordine la verifica della sussistenza in concreto del domicilio professionale, intendendosi per tale il luogo in cui il richiedente, a titolo di esempio, intraprende la professione dopo aver svolto in Bologna gli studi universitari, mantiene ordinarie attività di relazione, ha a disposizione una struttura stabile (locali in locazione, utenze telefoniche proprie, ecc.) in cui svolgere con prospettiva futura la propria professione in modo effettivo e continuativo;

- che anche in conformità a quanto previsto dalla Direttiva n. 98/5/CE del 16 febbraio 1998, recepita dallo Stato italiano con la citata legge n. 526/99, grava sull'interessato l'onere di provare l'esercizio di tale attività effettiva e regolare, fornendo all'autorità competente ogni informazione e documento a tal fine utile;

- che compete in ogni caso a questo Consiglio il compito di verificare il carattere effettivo e regolare dell'attività esercitata invitando l'avvocato, se necessario, a fornire oralmente o per iscritto chiarimenti o precisazioni sulle informazioni e/o documenti trasmessi;

- che è nella facoltà di questo Consiglio, nell'ambito dei poteri conferitegli dagli art. 14 e 16 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 non concedere l'iscrizione o procedere a cancellazione qualora non sia fornita prova dei requisiti sopra indicati o qualora essi vengano meno nel tempo;

- che nella fattispecie in esame la dott. * non ha fornito gli elementi utili e necessari a tal fine;

delibera la convocazione della dott. * avanti al Segretario per ulteriori delucidazioni.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

* * *

7) OPINAMENTO NOTE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere pervenuta in data 3 settembre 2004 dall'avv. *, il quale chiede di conoscere se sia esatto esporre la voce "**posizione e archivio**" nell'atto di precetto redatto a seguito di decreto ingiuntivo. Il Consiglio manda al Presidente di rispondere che tale voce non è prevista neppure dalla tariffa.

(adunanza del 6 settembre 2004)

* * *

8) DIFESE D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che anche la raccomandata a.r. inviata all'avv. * con la quale gli si comunicava la convocazione per il giorno 29 novembre 2004, alla quale il medesimo non si era presentato, è ritornata al mittente, per compiuta giacenza.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenuto che tale comportamento, concretandosi nel non ritirare raccomandate inviate dal Consiglio e contenenti, nella fattispecie, i turni per le difese d'ufficio davanti al Tribunale, oltre che violare norme di legge è foriero di gravi conseguenze e disdoro per l'avvocatura e anche di fronte alla magistratura; riservata ogni altra e diversa decisione e/o provvedimento in merito alla violazione delle norme di cui agli artt. 17 e 37 del rd.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, delibera la **cancellazione dall'elenco delle difese d'ufficio per il Tribunale Ordinario e dall'elenco dei difensori presso il Centro di Permanenza Temporanea** dell'avv. *.

(adunanza del 10 gennaio 2005)

Riferiscono i Consiglieri avvocati Flavia Masè Dari e Antonio Spinzo in merito alle "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2005), ed in particolare sulla **soppressione** delle parole: "**e previo parere del Consiglio dell'Ordine**" all'art. 82, comma 1 del T.U. di cui al d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, **in materia di pareri di congruità in relazione ad attività difensiva svolta col patrocinio a spese dello Stato**. Il Consiglio prende atto e, ritenuto che detta norma è entrata in vigore il 31 dicembre 2004 e che quindi sia già in esecuzione, dispone che l'Ufficio provveda alla restituzione delle domande giacenti.

(adunanza del 17 gennaio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che le **comunicazioni relative ai turni per le difese d'ufficio** indirizzate in forma di raccomandata a.r. all'avv. * sono ritornate per compiuta giacenza. Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera la convocazione avanti il Consiglio per il giorno 14 febbraio 2005 alle ore 17.00 dell'avv. * perché motivi il comportamento descritto.

(adunanza del 24 gennaio 2005)

Con riferimento alla **abolizione dell'obbligatorietà dei pareri di congruità in tema di patrocinio a spese dello Stato**, il Presidente avv. Lucio Strazziari richiama le precedenti delibere del 16 luglio 2001 e 10 marzo 2003, nonché l'ultima delibera del 17 gennaio 2005, ed illustra il contenuto dell'art. 1, comma 322, della Legge finanziaria, con la quale è stata abolita l'obbligatorietà del preventivo parere di congruità del Consiglio dell'Ordine sulle note relative al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente verrebbe meno l'aggravio di lavoro del Consiglio per le ipotesi di recupero credito nei confronti del proprio assistito resosi insolvente o irreperibile. Si apre un ampio ed acceso dibattito nel quale si evidenziano due distinte posizioni rispettivamente a favore e contro il rilascio del parere di congruità, ovvero dell'opinamento, senza esigere la relativa tassa.

Il Consiglio, atteso che la votazione conseguente ha confermato un'ampia divergenza d'opinione in merito, e ritenendo che tale decisione debba essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, oggi non raggiunta, rinvia la decisione ad altra adunanza.

(adunanza del 7 febbraio 2005)

Il Consiglio, richiamate le proprie delibere in date 17 gennaio e 7 febbraio 2005, in merito alla **abolizione dell'obbligatorietà dei pareri di congruità in tema di patrocinio a spese dello Stato**, dopo ampia discussione delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, di mantenere il regime di gratuità per le richieste di opinamento che abbiano per oggetto attività svolta in procedimenti penali da difensori di ufficio, nella ipotesi in cui il richiedente, significando la impossibilità di esito positivo del tentativo di recuperare l'onorario dal proprio difeso, presenti la parcella secondo i criteri stabiliti per il rimborso da parte dello Stato.

(adunanza del 14 marzo 2005)

* * *

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il giorno 16 ottobre 2004, a Roma, alla **Assemblea della Avvocatura** convocata dall'Organismo Unitario. Erano rappresentati circa quaranta Ordini Forensi. Dopo una relazione approfondita e molto apprezzata del Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo, si è svolto un intenso dibattito che ha affrontato tutte le problematiche di più viva attualità che si presentano oggi in un panorama di crisi della giustizia, che non sembra presentare possibilità di concreti e producenti rimedi. All'esito del dibattito è stato approvato un documento unitario nel quale si sollecitano le forze politiche ad assumere al più presto decisioni importanti e fondamentali per porre rimedio alle situazioni di più grave pregiudizio per quelle tutele dei diritti dei cittadini che la funzione giudiziaria è chiamata ad assicurare, secondo il dettato costituzionale, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro istituzionale del nostro Paese.

(adunanza del 18 ottobre 2004)

* * *

10) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che, grazie anche all'attivo interessamento dell'avv. Loredana Rossi, con determinazione n. 15590 del 28 ottobre 2004, la Regione Emilia-Romagna ha iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.p.r. n. 361 del 10 febbraio 2000 e della l.r. n. 37 del 13 novembre 2001, nel registro regionale delle persone giuridiche la "Fondazione Forense Bolognese", con conseguente conferimento alla stessa del **riconoscimento della personalità giuridica** di diritto privato, ed ha approvato lo statuto della Fondazione nel testo composto di 21 articoli, come da atto notarile a ministero del notaio dott. Luigi Malaguti n. 12053/5138 di repertorio.

Il Consiglio prende atto e si compiace.

(adunanza dell'8 novembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che il 19 novembre 2004 la **Fondazione Forense Bolognese ha compiuto i suoi primi cinque anni di attività**, coronati dal riconoscimento della personalità giuridica concessa dalla Regione Emilia-Romagna. In tale occasione, ritenendosi utile e necessario un consuntivo dell'attività svolta, è stato pubblicato un volume celebrativo del quale viene consegnata una copia a ciascun Consigliere ed una per la Biblioteca. Da tale lavoro di sintesi emergono dati che non possono che confortare e spronare a continuare: in cinque anni di attività (rectius, dal novembre 1999 al luglio 2004), 4.355 tra praticanti e colleghi hanno trovato nella nostra Fondazione un punto di riferimento. Oltre a ciò l'offerta formativa è in continua crescita, come dimostrano le iniziative anche straordinarie di questo ultimo periodo dell'anno.

L'attività di editoria della Fondazione ha prodotto il suo quarto libro, ed il sito internet, oltre ad essere valido mezzo di supporto all'attività didattica, ha consentito di portare l'immagine della Fondazione Forense Bolognese al di là dei confini nazionali; in media, infatti, il 28% degli accessi sono dall'estero, mentre il rimanente 72% sono nazionali. I collegamenti mensili, poi, hanno raggiunto il considerevole numero di 1.413, con 1.784 pagine visitate.

Il Consiglio prende atto e ringrazia dei riferimenti.

(adunanza del 22 novembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dalla Fondazione Forense Bolognese e

dell'allegato estratto dal libro dei verbali della riunione del Consiglio di amministrazione del 29 giugno 2004, nel quale, al punto 3 lettera b, nell'elencare le numerose attività di formazione svolte per i praticanti, l'aumento di quelle di aggiornamento per gli avvocati, nonché i corsi istituzionali sulle difese d'ufficio e dei centri di permanenza, per i quali vengono rilevate voci di bilancio negative, viene invitato il Direttore a formulare al Consiglio dell'Ordine una proposta per la quale a fronte di un **contenimento dei costi dei corsi** da parte della Fondazione Forense Bolognese, il Consiglio concorra annualmente con una somma forfettaria di euro 5.000,00 a parziale copertura dei costi suddetti.

Il Consiglio, all'esito, delibera conformemente a quanto richiesto, con un contributo annuo di euro 5.000,00.

(adunanza del 29 novembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che il Consiglio Nazionale Forense con comunicazione datata 26 novembre 2004 ha fatto pervenire alla Fondazione Forense Bolognese **attestazione di approvazione dei corsi di formazione professionale per i praticanti relativi agli anni didattici 2004-2005 e 2005-2006**. Tale attestazione era stata richiesta in base a quanto previsto dal d.p.r. n. 101 del 10 aprile 1990 che all'art. 1, 4° comma, dispone: "Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3". E, all'art. 3, comma 1, recita: "I Consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. Il Consiglio dell'Ordine del distretto di Corte d'Appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto". Ed infine al comma 3 dello stesso articolo è previsto che "Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge n. 242 del 27 giugno 1988, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense."

Il Consiglio, nel congratularsi per il raggiungimento dell'ambito e non facile obiettivo che pone la nostra Scuola ai vertici nazionali, riserva ogni ulteriore e conseguente decisione in merito.

(adunanza del 28 febbraio 2005)

* * *

11) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 14 febbraio 2005 dall'**A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Bologna**, con la quale si comunica lo scioglimento della stessa avvenuto in data 7 febbraio 2005. Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 14 febbraio 2005)

* * *

12) MAGISTRATURA ONORARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 28 febbraio 2005 dal Consiglio Nazionale Forense con la quale, unitamente al Consiglio Superiore della Magistratura, si dichiara fortemente interessato a conoscere il punto di vista dei Consigli dell'Ordine in merito all'**assunzione della qualità di giudice onorario da parte di molti avvocati**, ed in particolare la questione più generale del **corretto esercizio della professione sotto il profilo delle incompatibilità**, specificatamente riguardo la figura del Giudice di Pace. Invita inoltre a far pervenire osservazioni e rilievi, onde offrire elementi utili per una valutazione generale del problema. Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di inviare al Consiglio Nazionale Forense copia del parere a suo tempo già elaborato nell'adunanza del 31 maggio 2004.

(adunanza del 7 marzo 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'incontro del giorno 11 marzo 2005 avuto con il Presidente del Tribunale di Bologna ed al quale hanno partecipato, oltre ai Consiglieri avvocati Sandro Callegaro, Flavia Masè Dari, Antonio Spinzo e Annalisa Atti, anche i Presidenti di sezione dott. Bruno Berlettano, dott. Vincenzo

De Robertis, dott. Sergio Cornia, dott. Maurizio Millo e dott. Bruno Gilotta. In particolare, riferisce che il Presidente del Tribunale si è reso disponibile a predisporre una **circolare nella quale saranno illustrati i criteri di utilizzazione dei G.O.T. sulla base della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura**. Oltre a ciò, in tale occasione si è fatto cenno ad un protocollo di intesa intercorso tra avvocatura e magistratura in altri Fori, quali ad esempio Roma e Milano, trovando disponibilità a sviluppare tale percorso anche in Bologna. Il Consiglio prende atto e rimane in attesa degli sviluppi.

(adunanza del 14 marzo 2005)

* * *

13) PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro di avere ulteriormente approfondito, come richiesto dal Consiglio, gli aspetti relativi **alla realizzazione del progetto per la creazione di un collegamento tra studio legale ed ufficio giudiziario** per la gestione qualificata delle informazioni dei sistemi informativi S.I.E.C. (Sistema Informativo Esecuzioni Civili), che verrà integralmente finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio e da Banca Intesa. In particolare, dà lettura del “Protocollo d’intesa” predisposto nel quale risultano partecipi dell’iniziativa, oltre questo Consiglio, la Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca Intesa, la Net Service s.r.l., il Presidente della Corte d’Appello, Il Presidente del Tribunale, il Presidente della IV sezione civile del Tribunale, il direttore dell’U.D.A.I., il dott. Pasquale Liccardo, referente per l’informatica della Corte d’Appello, e l’esperto del Ministero, ing. Giulio Borsari.

Il Consiglio, nell’approvare integralmente il testo del protocollo d’intesa, manda al Segretario ed al Presidente per quanto di competenza.

(adunanza del 20 settembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che il **Punto di Accesso del Consiglio dell’Ordine**, predisposto per la fase sperimentale del processo civile telematico, è operativo e disponibile agli utenti attraverso l’inserimento in un lettore di una tessera magnetica per la firma digitale rilasciata da un qualunque ente certificatore (Postecom, Infocamere, ecc.). Da tale nuovo accesso, che porta l’indicazione specifica “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna”, si potrà accedere anche ai Polis di Roma e di Milano consentendo, allo stato, la visione delle cause pendenti avanti i rispettivi Tribunali, e viceversa. Ciò a condizione che i tre Consigli (Bologna, Roma, Milano) abilitino gli avvocati ad accedere ai rispettivi Punti di Accesso, previa opportuna redazione di un protocollo di intesa. L’avv. Callegaro riferisce altresì che, al fine di dare concreta operatività al nuovo sistema di accesso, si rende necessaria la predisposizione di una modulistica secondo le caratteristiche richieste.

Il Consiglio, udito il riferimento, nel compiacersi per i nuovi traguardi raggiunti nell’ambito del Processo Civile Telematico, delega il Segretario alla predisposizione della modulistica nonché di quanto necessario alla diffusione del nuovo sistema di accesso alle cancellerie del Tribunale di Bologna; delibera inoltre di incaricare il Consigliere Segretario alla predisporre della modulistica di “Richiesta di abilitazione al Punto di Accesso” per gli avvocati di Bologna, ed a prendere contatti con gli Ordini di Milano e Roma per la gestione dei vari Punti di Accesso, consentendo così di ottenere una effettiva utilizzabilità extradistrettuale di Polisweb, autorizzandolo altresì a concordare ed all’occorrenza sottoscrivere un protocollo d’intesa tra i vari Ordini.

(adunanza del 25 ottobre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sul **Convegno su “Il Processo Civile Telematico”** tenutosi il 2-3-4 dicembre 2004 presso l’Aula Magna di S. Lucia. In particolare, rileva il successo avuto sia per il numero di partecipanti, provenienti da tutta Italia, sia per i contenuti delle relazioni svolte. Il Convegno si è aperto con la lettura di un lungo telegramma del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con il quale sono stati formulati i migliori auspici per l’iniziativa tecnologica, innovativa del processo. Ai congressisti, oltre 600 persone, è stato consegnato un *kit* che includeva, tra l’altro, una copia del volume “Il Processo Civile Telematico” edito da “Il Mulino”, e per il quale questo Consiglio ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna per 5.000,00 euro.

L’avv. Callegaro riferisce infine che nel corso del Convegno è stato siglato il protocollo d’intesa tra gli Ordini di Bologna, Milano e Roma che consentirà agli avvocati iscritti a tali Ordini di navigare in Polisweb tra i registri

di cancelleria di questi tre Tribunali.

Il Consiglio prende atto e ringrazia.

(adunanza del 6 dicembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro in merito alla proposta pervenuta in data 2 dicembre 2004 dalla Direzione Commerciale Postecom s.p.a. nel corso del Convegno sul Processo Civile Telematico ed avente ad oggetto un'offerta per i servizi di firma digitale. In particolare detta proposta offre al Consiglio di acquistare, in lotti minimi di venti unità, dei kit completi contenenti *smart card*, lettore e *softbox* con *cd* e *driver* di interfacciamento della carta, *software client* per firma, cifratura e richiesta di marche temporali, ad un prezzo variabile dai 45 ai 40 euro, oltre IVA, a seconda delle quantità acquistate. La proposta prevede altresì l'attività di LRA (*Local Registration Authority*) di tipo amministrativo da parte del Consiglio con individuazione della figura del "Referente", meglio descritta nel manuale operativo Postecom. Il Consigliere Segretario rileva altresì che analoga offerta è stata avanzata informalmente da Visura s.p.a., per un prezzo di 65 euro più IVA. Tale opportunità si evidenzia di particolare interesse e attualità non solo per l'accesso al Polisweb collegato di Milano e Roma, ma altresì per l'accesso ai servizi di consultazione dei registri di cancelleria della Corte di Cassazione, di recente istituzione.

Il Consiglio, nel ringraziare il Segretario per i riferimenti, ritenuto che l'adesione del Consiglio a tale iniziativa possa consentire una migliore diffusione dell'utilizzo della firma digitale tra la categoria facilitando con ciò le consultazioni, allo stato, on line dei servizi di cancelleria di Bologna, Roma, Milano e della Cassazione, preso atto altresì della pluralità di offerte dalle quali si può ritenere quella di Postecom s.p.a. più vantaggiosa, delibera di aderire alla proposta Postecom s.p.a., mandando al Presidente ed al Segretario per quanto di competenza; designa il Consigliere segretario avv. Sandro Callegaro quale "Referente" per quanto previsto al punto 1.2 dell'offerta.

(adunanza del 13 dicembre 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che la Net Service s.r.l ha comunicato, con lettera in data 23 febbraio 2005, che le attività di aggiornamento sul sistema di **autenticazione multidistrettuale** sono state regolarmente concluse. I sistemi Polis Web sui distretti di Roma, Milano e Bologna, conseguentemente, sono tra loro in collegamento e regolarmente attivi.

Il Consiglio si congratula per il raggiungimento di tale traguardo che, auspicabilmente, dovrà portare ad una graduale semplificazione dell'attività professionale.

(adunanza del 28 febbraio 2005)

* * *

14) VARIE

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere riesaminato i verbali delle adunanze consiliari del periodo gennaio 2000-gennaio 2004, ai fini di un **rilevamento statistico delle attività svolte dal Consiglio**. I risultati di tale rilevamento sono analiticamente esposti nel prospetto che viene distribuito in copia a tutti i Consiglieri.

I dati emersi dal rilevamento evidenziano, in sintesi, un consistente incremento di attività fra il primo ed il secondo dei due bienni (2000/2002 e 2002/2004) presi in esame. In particolare, a fronte della conferma del numero delle istanze di conciliazione e dei ricorsi in prevenzione trattati (complessivamente, 70 nel primo biennio e 68 nel secondo), vi è stato un aumento delle note opinative (passate da 965 a 1.062, con un incremento del 9%) così come degli esposti disciplinari assegnati (passati da 266 a 333, con un incremento del 20%). Per quanto riguarda gli opinamenti, si è assistito ad una progressiva maggiore distribuzione delle note fra tutti i Consiglieri, laddove nel primo biennio ben un terzo degli stessi era stato trattato dal solo Consigliere avv. Flavia Masè Dari, responsabile della Commissione "Opinamento note".

Con riferimento agli esposti disciplinari, il dato significativo che a prima vista emerge è che, pur a fronte del detto incremento del 20% degli esposti assegnati, il numero degli esposti trattati nei due bienni è rimasto sostanzialmente invariato: 220 nel primo biennio, 225 nel secondo. Si precisa che per "trattazione" di esposto si è intesa, per i fini del rilevamento statistico, la emissione delle delibere di archiviazione o di non luogo a provvedere, di apertura delle indagini o del procedimento disciplinare. Tuttavia, ai fini dello smaltimento del

carico degli esposti, occorre scorporare le delibere di apertura delle indagini (che non eliminano il relativo fascicolo dal ruolo del consigliere relatore e non incidono quindi, sul piano statistico, sul calcolo dello smaltimento dei fascicoli) da quelle di non luogo a provvedere/archiviazione/apertura del procedimento. Tenendo conto solamente di queste ultime, lo smaltimento dei 333 esposti assegnati nel biennio 2002-2004 avrebbe così richiesto la trattazione di una media non inferiore a 24 esposti nel biennio, da parte di ciascun Consigliere (incluso il Presidente, escluso il Segretario, che è dispensato dalla trattazione degli esposti disciplinari). Tale media è stata tuttavia effettivamente raggiunta dal solo Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli, sul cui dato particolare incidono un certo numero di procedimenti disciplinari aperti d'ufficio ed allo stesso assegnati per mancato pagamento della quota annuale. Nel biennio in esame, invece, il totale degli esposti "trattati", nel senso di cui sopra (cioè, senza considerare le delibere di apertura di indagini), è stato di 193, con una media di 14 per ciascun Consigliere.

Il dato analizzato consente la seguente valutazione statistica: lo smaltimento delle sopravvenienze è possibile solamente se ed in quanto ciascun Consigliere (escluso solamente il Segretario) "tratti" (cioè faccia seguire la propria relazione da delibere consiliari di non luogo a provvedere/archiviazione/apertura procedimento) un numero di esposti non inferiore a 24, per ogni biennio di durata in carica del Consiglio. E' poi evidente che la trattazione di un tale numero di esposti *pro capite* garantirebbe il solo smaltimento delle sopravvenienze, e non anche dell'arretrato. Ma se il Consiglio, in tutte le sue componenti (ad eccezione del Segretario), non riuscirà a garantire la trattazione degli esposti nella misura minima sopraddetta, gli esposti non potranno che inevitabilmente accumularsi sempre più, accrescendo di anno in anno l'arretrato, con il rischio assai concreto e frequente di prescrizioni dell'azione disciplinare.

Un ulteriore dato da tenere in considerazione, anche in funzione della programmazione della futura attività del Consiglio, è quello relativo al numero di adunanze ed udienze tenute: nei quattro anni fra il gennaio 2000 ed il gennaio 2004, il numero di adunanze/udienze è stato di una media di 5,5 incontri al mese (escludendo i mesi di agosto).

Da ultimo, si segnala che - ad ulteriore aggravio ed onere dell'attività consiliare - a partire dal biennio 2002-2004 al Consiglio sono stati assegnati nuovi e gravosi compiti, quali la emissione dei pareri di congruità nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato e le delibere di autorizzazione al gratuito patrocinio. In particolare, nel biennio 2002-2004, i pareri di congruità emessi sono stati ben 2.707, e le istanze per l'autorizzazione al gratuito patrocinio prese in esame sono state 416.

Il Consiglio, dopo aver manifestato gratitudine ed apprezzamento per il lavoro svolto dal Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, apre la discussione dalla quale emerge, anzitutto la mole dell'attività ordinaria del Consiglio esposta alla quale tuttavia devono aggiungersi numerose altre attività ordinarie, che meno appaiono ma che pur ci sono ed assorbono molto tempo, quali, a titolo esemplificativo, l'attività istruttoria dei disciplinari (verbalizzazioni degli esponenti, interrogatori di testimoni, difese dei colleghi, ecc.), il controllo dei libretti di pratica, l'opinamento delle note, il tempo destinato dai Consiglieri al ricevimento di colleghi, praticanti e cittadini nei giorni assegnati. Difficile poter chiedere ai Consiglieri maggior impegno, anche se si renderebbe necessario destinare una o più adunanze mensili esclusivamente all'opinamento delle note e alla trattazione degli esposti che si andrebbero ad aggiungere alle adunanze ordinarie settimanali del lunedì ed a quelle dibattimentali disciplinari.

(adunanza del 20 settembre 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 14 gennaio 2005 dal Senato della Repubblica in risposta al quesito di cui alla precedente delibera 13 gennaio 2004 avente ad oggetto **la legittimità per un ex Senatore o Onorevole a mantenere detti titoli dopo avere dimesso tali cariche**. Con detto parere il Segretario Generale, sentiti i competenti Uffici, esprime la seguente opinione:

a) l'uso del titolo di deputato o di Senatore della Repubblica in atti pubblici da parte di soggetto che in precedenza abbia ricoperto tale status è da ritenersi illegittimo: tale fattispecie - ora, a seguito dell'articolo 43 del d.lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999, oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria - ha trovato sanzione penale da parte della Magistratura (Pretura di Agordo 22 luglio 1987 e 28 luglio 1987) ai sensi dell'articolo 498 del c.p. in quanto lesivo della pubblica fede;

b) l'attribuzione (o l'autoattribuzione) del titolo di "onorevole" ai soggetti che abbiano dimesso le richiamate cariche è invece, per antica consuetudine, da ritenersi legittimo, sempre che esso venga considerato ben distinto da quello di deputato o senatore, e quindi solamente parificato ad altro aggettivo esornativo, con esclusione di qualsiasi riferimento allo *status* di parlamentare in carica.

Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di prendere contatti con l'avv. *.

(adunanza del 17 gennaio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla circolare pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense nella quale, preso atto del testo proposto dal Ministro guardasigilli riguardante la **riforma delle professioni**, il C.N.F. in assemblea con gli Ordini, le Unioni Regionali ed esponenti di associazioni forensi invita il Ministro della giustizia a tenere in considerazione la posizione ed i rilievi espressi dall'avvocatura italiana, e rinnova l'impegno a difendere in ogni sede i valori costituzionali dell'avvocatura. Il Consiglio prende atto.

(adunanza del 21 febbraio 2005)

Con riferimento alla immane tragedia avvenuta nei paesi colpiti dal maremoto ed alle **vittime dello tsunami** in Thailandia, il Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli propone che si attinga al "Fondo di solidarietà Forense" per devolvere alla Caritas la somma di un euro per ogni iscritto all'Albo. Il Consiglio approva e manda al Tesoriere per portare a compimento la lodevole iniziativa.

(adunanza del 21 febbraio 2005)

Con riferimento alle giornate di **ricevimento dei Consiglieri** dell'Ordine, i Consiglieri avvocati Fausto Sergio Pacifico e Annalisa Atti, ai quali spetta il turno del venerdì, comunicano che d'ora innanzi espletteranno il servizio di ricevimento del pubblico alternandosi tra loro. Il Consiglio, prende atto.

(adunanza del 21 febbraio 2005)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro di avere acquisito la documentazione relativa al sistema, in dotazione a Milano e Roma, di **notifiche a mezzo Postecom** nonché all'automatizzazione del Registro cronologico relativo, sempre di paternità Postecom. In base a detto servizio, l'avvocato già autorizzato alle notifiche ex art. 8 comma 2 della legge n. 53/94 ed avvalendosi del Registro cronologico automatizzato, potrà richiedere alla Poste locali il ritiro degli atti presso il proprio studio, seguendone poi il percorso ove lo desidera, via internet. L'incaricato, al momento del ritiro, rilascerà certificazione che consentirà all'avvocato di ritenere adempiuti tutti gli oneri conseguenti alla notifica a mezzo posta. Per l'avvio di tale progetto anche a Bologna sarà necessario per il Consiglio stipulare con Postecom s.p.a. la relativa convenzione.

Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere Segretario per le preziose informazioni acquisite, dispone di portare tale argomento all'ordine del giorno in una prossima adunanza. Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita carpetta a ciò riservata.

(adunanza del 28 febbraio 2005)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Roberto d'Errico, con la quale richiama la decisione del T.A.R. Veneto, in materia di limitazione alla circolazione del traffico urbano. Il provvedimento ha accolto il ricorso del Consiglio dell'Ordine di Venezia ed emesso l'ordinanza n. 164 del 16 febbraio 2005, che nella parte motiva dà conto dei diritti-doveri del difensore previsti dalla Costituzione e ordinato al Comune di Venezia di modificare il provvedimento includendo tra le eccezioni gli avvocati "impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e, più in generale, a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione, a condizione che "i professionisti siano muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine da esibire al personale incaricato di assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinanza, e risultino immediatamente comprovabili le ragioni di effettiva urgenza".

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di richiedere un incontro con l'amministrazione comunale, per i fini della possibile revisione del regolamento del traffico, affinché possano essere dispensati dalle limitazioni quelle attività forensi che abbiano una connotazione di documentata urgenza, anche sulla scorta di quanto ottenuto dal Consiglio dell'Ordine Venezia. Il Consiglio dell'Ordine di Venezia ha infatti ottenuto dal Comune di Venezia, in esito alla riportata decisione del T.A.R. Veneto, la dispensa di quei "veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione".

(adunanza del 21 marzo 2005)

RICORDO DI FURIO BOSELLO

QUANDO NON CI SONO PIÙ ALBI AI QUALI ISCRIVERSI. UN RICORDO DI FURIO BOSELLO.

di Lea Querzola

Scorrendo l'ultimo fascicolo di questo periodico sono giunta, come sempre accade, alle pagine conclusive, che contengono quella simpatica rubrica riassuntiva delle vicende professionali essenziali riguardanti gli iscritti all'albo: elenco dei praticanti iscritti nel periodo, dei praticanti con patrocinio, dei nuovi avvocati, di coloro che nel frattempo sono divenuti cassazionisti, e via di seguito. Fino all'ultima voce, un po' freddina per la verità, come peraltro si conviene ad un mero registro: "avvocati deceduti nel periodo", seguita da tre nomi. Ed ho avuto subito due pensieri.

Il primo riguarda ciascuno di noi. Riflettevo sul fatto che, quasi senza accorgersene (perché, tanto per dire qualche banalità del genere "non ci sono più le mezze stagioni, i cibi non hanno più il sapore di una volta, i migliori sono i primi che se ne vanno, e così via"), in virtù del volare inarrestabile degli anni e del tempo, si passa tutto sommato rapidamente attraverso queste rubricette, tutte più o meno prevedibili quanto al nostro essere in esse ricompresi nominalmente; tranne l'ultima. Non occorre scomodare l'alta letteratura che, ben più efficacemente di quanto io possa fare, definisce beato l'uomo perché non conosce il suo *dies ad quem*.

E questa in fondo è una grande fortuna perché ci consente, innanzitutto, di vivere sereni; nonché, quando le cose non vanno proprio come spereremmo, di pensare positivamente che domani in fondo è un altro giorno; e ancora, se in alcuni momenti per caso non agiamo come sarebbe giusto, di rimediare, e ancora e soprattutto, qualunque cosa noi si faccia, di avere quella leggerezza d'animo di cui invece saremmo privi se sapessimo che quel gesto, qualunque contenuto esso abbia, ci appartiene per l'ultima volta.

La seconda riflessione, invece, riguarda una delle persone che compaiono in quell'elenco finale degli avvocati deceduti nel periodo: il Professor Furio Bosello.

E' Furio che ispira queste poche righe, tutte all'insegna della serenità e non già della commemorazione, il cui spirito spesso appartiene a chi pensa che la morte sia solo una fine e non già un nuovo inizio. Furio, ad esempio, era un sostenitore di questa tesi, ma nell'amicizia, essendo persona di sapiente intelligenza, prescindeva dal non trovarsi d'accordo su alcune concezioni pur fondamentali della vita, come in materia di politica o di fede, tanto per fare due esempi scelti non proprio a caso.

Nei giorni in cui scrivo (fine dicembre 2003), è scomparso Norberto Bobbio, che aveva chiesto di non dover ascoltare durante le cerimonie che lo avrebbero riguardato discorsi commemorativi, non esistendo a suo avviso niente di più falso e retorico di questi ultimi. La legittima richiesta di Bobbio (che sarà stato felice di vedere che coloro che erano riusciti a trattenere un effluvio orale hanno ripiegato sui giornali che, per una buona settimana, sono stati colmi, fatte salve poche eccezioni, di discorsi commemorativi dissimulati sotto le spoglie dell'articolo più o meno dotto) mi ha fatto riflettere sull'opportunità di scrivere queste righe. Ed alla conclusione positiva sono infine giunta considerando che, a pensarci bene, per essere fedeli alla persona che Furio era, o almeno a quella che amava mostrarsi, queste righe sarebbero dovute apparire prima di tutto provocatorie e dissacranti. Pertanto, ho allontanato ogni inutile scrupolo.

Per dirla con un'espressione non aulica, il professor Bosello era persona che non aveva molti peli sulla lingua; la raffinata arte oratoria di cui disponeva gli consentiva di spuntarla abbastanza facilmente quasi con chiunque in qualunque conversazione, le movenze leggere e sempre misurate, unite ad una certa teatralità, gli consentivano di lanciare le frasi più pungenti con l'espressione di chi stia elargendo il più gratificante dei complimenti. E quando gli si chiedeva il perché di tanta "immediatezza", la risposta era franca: giunto a quel punto della sua vita e della sua carriera, poteva mettere da parte quella falsa forma di buona educazione che chiamiamo diplomazia e dire veramente quello che pensava, prendendosi le soddisfazioni del caso.

"Quello civile è diritto. Il penale è fatto. Il costituzionale, il nulla. Il tributario, il caos."; era Uno dei suoi aforismi preferiti. Nonostante il diritto processuale fosse per lui una materia che non aveva altro scopo se non la

disapplicazione del diritto sostanziale, e che la mia passione per questa disciplina fosse il mio principale difetto, sono sempre parole di Furio, era nata una bella amicizia, a fundamenta della quale stava l'attaccamento profondo al nostro liceo classico, il Minghetti.

Quel liceo giocando nel cui cortile, da ragazzino, si era danneggiato irreparabilmente un occhio; quel liceo davanti al quale aveva stabilito la sua casa, perché, diceva, il Minghetti era stato la sua casa negli anni dell'adolescenza. Insieme a Claudio Naccarato e ad Anna Maria Mampieri spese proprie settimane di lavoro ed energie per costituire l'Associazione dei Minghettiani (e non degli ex Minghettiani, dizione che lo faceva imbestialire e che qualcuno di coloro che sono stati scelti o si sono autoscelti per le parole di commemorazione nelle poche occasioni ufficiali ha usato, così dimostrando quanto bene lo conoscesse. Il perché è presto spiegato: chi esce da quella scuola è un Minghettiano, così come un laureato è, almeno in teoria, un dottore in qualcosa e non un ex di quella disciplina); la presidenza della nostra Associazione era la più importante delle sue cariche, amava ripetere, aggiungendo non troppo sommessamente che, tutto considerato, qualche nomina di rilievo gli era pur capitata nella vita.

Nel cortile del Minghetti Furio giocava con due amici della vita: Sandro Artese e Giuseppe Di Federico. Il quale ultimo, però, aveva un difetto quasi irrimediabile: possedeva la maturità scientifica. Ma si può, diceva Bosello, stare al Consiglio superiore della magistratura senza un diploma di liceo classico? Ovviamente no. Per questo Furio propose di conferirglielo *ad honorem*, sanando quel terribile vizio di un pur impressionante curriculum. La consegna ufficiale del diploma al prof. Di Federico è uno degli eventi ai quali fisicamente Furio non ha potuto essere presente, ma così è la vita. Sapendo che era un esteta e che detestava la malattia e l'infermità, lo ha portato via nel minor tempo possibile.

Non però prima che potesse raccontarmi (mi dispiace parlare in prima persona, ma non ci sono amicizie *de relato*) i momenti più significativi della sua vita, in ordine sparso: la sua esperienza con il maestro, Antonio Berliri, nominando il quale gli si riempivano ancora gli occhi di orgoglio e di rispetto; l'incontro con la signora Livia, compagna di una vita (che terrò naturalmente per me); gli anni, anni lunghi e bellissimi, trascorsi all'Istituto Giuridico, dopo la laurea, a studiare e studiare (in quel periodo, diceva ripensando ad esso con nostalgia, si era formato quella cultura giuridica che a decenni di distanza lo sosteneva ancora egregiamente nell'accademia e nel foro, al quale iniziò a dedicarsi dopo gli "anta"); le soddisfazioni professionali; la gioia dell'uomo, quando il figlio Carlo Alberto lo rese nonno di Vittorio.

Furio era molto attento alla formazione dei giovani. Per questo tanto si è impegnato nelle attività del nostro liceo; per questo regalò ad alcuni di noi "giovani" alcuni libri sul tema dell'educazione scolastica, inferiore ed universitaria; per questo affermava di essere consapevole che per molta parte del suo successo era debitore della sua proficua esperienza di allievo di grandi maestri.

Prossimo al ritiro dalle sue attività, amava ripetere che doveva pensare a cosa avrebbe fatto da grande (oltre a quello che già faceva, cioè studiare e leggere sempre, di diritto, di Napoleone e di storia, e dell'universo mondo). Per gli amici che conoscevano le sue abitudini, è felliniano immaginare che chi andrà a Rimini la prossima estate lo vedrà passeggiare nel suo abito di lino bianco nei pressi del Grand Hotel; come a me sembra talvolta di intravedere il suo *papillon* nel cortile di Palazzo Malvezzi o nell'androne del Minghetti. Come sempre.

p.s. Sento di fare cosa gradita al Prof. Furio Bosello aggiungendo che, se a qualcuno dei lettori fosse sorta la curiosità di sapere qualcosa in più sull'Associazione dei Minghettiani, può contattare il sito www.minghettiani.it.

ARTICOLO 598 C.P. - APPLICAZIONI

L' ESIMENTE FORENSE DELL' ART. 598 C.P. SI APPLICA ANCHE AGLI SCRITTI DIRETTI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO.

*di Luigi Persico**

Il Pubblico Ministero trasmetteva al Giudice di Pace Circondariale di Bologna, in funzione di giudice per le indagini preliminari, gli atti del procedimento originato da una querela, con richiesta di pronunciare decreto di archiviazione nei confronti di X.Y., in ordine all'ipotesi del reato p.p. dall'art. 595 C.P., asseritamente commesso in Bologna, facendo depositare presso il Tribunale Ecclesiastico della Regione Conciliare Flaminia in Bologna una istanza firmata soltanto dal suo difensore, nella quale si deducevano fatti tali da offendere l'onore e la reputazione della moglie, in quanto la notizia criminis era da ritenersi assolutamente infondata.

Invero la querela della signora, depositata dal suo difensore, chiedeva di procedere esclusivamente nei confronti della controparte X.Y., che – in tutta evidenza – non era stato l'estensore della istanza, ma semmai colui che aveva esposto una narrativa al proprio difensore, poi infusa nell'atto processuale.

Nella sua disamina, il P.M. osserva che, per rispondere al quesito se la parte privata debba rispondere (si vorrebbe a titolo autonomo, e non a titolo concorsuale) del delitto di diffamazione, a causa del contenuto dell'atto processuale redatto dal suo difensore (atto che dovrebbe essere finalizzato ad ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio concordatario, con caducazione – come è noto – delle pronunzie statuali sulle conseguenze economiche) si deve preliminarmente verificare se risulti applicabile nel caso la speciale *esimente forense* prevista dall'art. 598 c.p..

E' evidente che se il difensore – unico firmatario della istanza e suo ideatore dal punto di vista concettuale ed espositivo, sulla base dei fatti narratigli – può giovare della esimente, anche la condotta del cliente non può essere considerata sanzionabile.

Ha ritenuto il P.M. che – pacifici essendo i rapporti tra le pronunzie in materia matrimoniale dei Tribunali Ecclesiastici e il regime giuridico del matrimonio e dei rapporti tra coniugi nell'ordinamento italiano – **l'art. 598 C.P. non può che considerarsi applicabile anche agli atti e scritti prodotti davanti ai Tribunali Ecclesiastici.**

Se l'art. 598 C.P. risulta oggi (e quindi va interpretato ed applicato) come una delle norme di attuazione dell'art. 24 Cost. (cfr. Cass., V[^], 21.1.2002, n. 7000, che richiama Cass., II[^], 6.6.1966, Frasoni, m. 103016) – per il noto fenomeno di costituzionalizzazione delle norme positive anteriori alla Carta Costituzionale), **non può dubitarsi che tale norma spieghi i suoi effetti di tutela del pieno contraddittorio e del diritto di difesa anche nella sede della giurisdizione matrimoniale ecclesiastica**, posto che i giudici italiani – ai fini dell'*exequetur* – dovranno poi **accertare che le parti in tale sede ecclesiastica abbiano potuto beneficiare di un equo processo** (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 20.7.2001, ricorso n. 30882/96, Pellegrini contro Italia).

Che la piena esplicazione del diritto di difesa sia essenziale nel processo matrimoniale ecclesiastico lo ha solennemente affermato il Pontefice, nei discorsi del 26 gennaio 1989 e del 18 gennaio 1990 agli Officiali ed Avvocati del Tribunale della Rota Romana), discorsi che – ben diversamente dai

* Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Bologna

discorsi delle inaugurazioni giudiziarie italiane – costituiscono la manifestazione di una *potestà interpretativa del diritto canonico, non soltanto orientativa, ma autoritativa*.

Infatti nel discorso citato del 1989 il Pontefice richiamava i principi del giusto processo, come affermati nel canone 221, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, enunciandone poi le analitiche applicazioni.

Concludeva il P.M. affermando che, ritenuta la piena applicabilità della esimente dell' art. 598 c.p. agli atti del processo matrimoniale ecclesiastico tra cittadini italiani – legati da matrimonio concordatario – dovevasi richiedere l' archiviazione per insussistenza della ipotesi di reato prospettata nella querela.

Una diversa interpretazione (limitativa) dell' art. 598 c.p. sarebbe risultata affetta da vizio di illegittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa, garantito dall' art. 24 Cost..

Essendo tuttavia primario dovere dei magistrati italiani – tra varie soluzioni teoricamente prospettabili – interpretare le norme *secundum tenorem Constitutionis*, il P.M. chiedeva l' archiviazione, sottolineando che, nella ipotesi che il giudice non condividesse tale interpretazione, il P.M. chiedeva di sollevare la questione di illegittimità e di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ma il giudice accoglieva la richiesta di archiviazione, condividendo le argomentazioni del P.M. e quindi il caso è chiuso.

Ne consegue che l'espressione “autorità giudiziaria” contenuta nel testo dell' art. 598 C.P. va interpretata nel senso di comprendervi anche i Tribunali Ecclesiastici.

Non resta che una finale riflessione: i noti criteri di valutazione della pertinenza e continenza degli argomenti, che l' avvocato espone nei suoi scritti, richiederanno di aver ben presenti la speciale natura e l' oggetto del processo in materia matrimoniale avanti ai Tribunali Ecclesiastici, i quali – al fine della declaratoria di inesistenza originaria del vincolo – conducono una analisi della volontà dei coniugi assai più penetrante di quella che svolgono i giudici statali in tema di validità del matrimonio.

* * *

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

Archivio

Il Direttore coordinatore del Tribunale di Bologna, dott.ssa Rosalba Palazzi, invita gli avvocati interessati a provvedere al ritiro dei fascicoli di parte delle cause archiviate.

“La carenza di spazi all'interno dei locali del Tribunale (area civile) non permette un accumulo dei fascicoli di parte a procedimento definito” – precisa la dott.ssa Palazzi – ove pertanto gli avvocati non provvedano al sollecito ritiro, “l'Ufficio si vedrà costretto a trasferirli presso il magazzino di via dell'Industria, da dove sicuramente sarà più problematico recuperarli”.

Pubblicando detto invito-appello, si intende sensibilizzare i colleghi tutti a provvedere con sollecitudine a ritirare i fascicoli di parte giacenti in archivio ed a voler, per il futuro, provvedere con tempestività al ritiro degli stessi.

* * *

Sezione stralcio

A partire dal primo gennaio di quest'anno, gli atti, relativi ai procedimenti pendenti avanti le Sezioni Stralcio, in scadenza nelle giornate di sabato, dovranno essere depositati nella Cancelleria della sede del Tribunale e saranno ricevuti dall'addetto alla ricezione degli atti in scadenza del contenzioso civile.

MAGISTRATURA ONORARIA

In altra parte di questa pubblicazione si è data notizia dell'incontro dei rappresentanti del Consiglio con il Presidente del Tribunale, alla presenza anche dei Presidenti di Sezione, per parlare dei criteri dell'utilizzazione dei G.O.T. anche alla luce della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il dott. Cricchio ha fatto pervenire successivamente al Consiglio la comunicazione che di seguito pubblichiamo:

“ All'Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense - Bologna

OGGETTO: Utilizzazione dei Giudici Onorari di Tribunale.

La Magistratura Onoraria, che rinviene la sua legittimazione costituzionale nel disposto dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, ha sempre operato meritoriamente per supplire alle carenze di organico e affrontare, nei limiti del possibile, l'aumento assai considerevole dei carichi di lavoro.

E' noto che il Tribunale di Bologna è afflitto da inadeguatezza dell'organico del personale di Magistratura (72 unità) rispetto al volume degli affari civili e penali originati dalla realtà economica e sociale del circondario, caratterizzato da numerosissimi insediamenti industriali e da una vivacissima attività commerciale oltre che dalla presenza di una delle più prestigiose Università d'Europa, da un complesso di famosi istituti ospedalieri e dallo svolgimento di numerose fiere di risonanza internazionale.

Ebbene il Tribunale di Bologna ha un organico di Magistrati inferiore di 9 unità rispetto a quello del Tribunale di Firenze sebbene la realtà economica di quel circondario toscano sia notoriamente di gran lunga inferiore a quella del circondario felsineo.

Né va sottaciuta la ripercussione che ha avuto e ha sull'inefficienza dell'organico la celebrazione di dibattimenti in maxi-processi penali che a momenti ha spinto il settore penale sull'orlo del collasso.

L'istituzione nell'anno 1996 del c.d. Tribunale distrettuale della Libertà nonché l'istituzione nell'anno 2003 della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale con competenza estesa a due distretti di Corte d'Appello (Emilia-Romagna e Marche) senza alcun incremento della dotazione organica hanno appesantito l'attività del Tribunale di Bologna e reso ancor più ardua una giustizia spedita negli altri settori.

E' di agevole percezione, quindi, come una tale situazione – più volte rappresentata in maniera dettagliata al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura, recentemente nel gennaio e nel marzo 2005 – renda indispensabile l'utilizzazione della Magistratura onoraria, avvenuta costantemente nel rispetto delle norme ordinamentali primarie e secondarie.

Le funzioni dei Giudici Onorari di Tribunale sono innanzitutto disciplinate dall'art. 43 bis dell'Ordinamento Giudiziario il quale dispone che non possono essere affidate ad essi, **nella materia civile**, la trattazione dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; **nella materia penale**, le funzioni di Giudice per le indagini preliminari e di Giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall'art. 550 del Codice di procedura penale (modifica apportata dall'art. 58 della L. n. 479/1999).

Altre limitazioni discendono dalla normativa ordinamentale secondaria e precisamente dal paragrafo 58.4 della Circolare n. 25138/2003 del Consiglio Superiore della Magistratura che fa divieto di destinare

i Giudici Onorari come supplenti dei Giudici professionali; **per il settore civile**, in materia di lavoro e previdenza, in materia societaria e fallimentare, in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare, in materia di immigrazione, relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio e agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale; **per il settore penale**, in procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni; in procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di G.I.P. o G.U.P..

La sostituzione di Giudici professionali con Giudici Onorari in materia di immigrazione, per reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni è consentita esclusivamente in casi eccezionali e sempreché non sia possibile provvedere altrimenti mediante supplenze od applicazioni ovvero mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali.

I Giudici Onorari non possono essere destinati a supplire i Giudici professionali nei collegi.

Ai sensi del paragrafo 95.3 della citata Circolare, alla mancanza ed all'impedimento temporaneo del Giudice professionale deve porsi rimedio mediante la supplenza interna provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante Magistrati Onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante Magistrati professionali.

Trattasi, all'evidenza, di un criterio di notevole rilevanza operativa.

Il concetto di "impedimento" va inteso come impossibilità per il Magistrato professionale di tenere un'udienza perché deve contemporaneamente svolgere analoghe o altre funzioni giurisdizionali.

Peraltro quando si è trattato di sostituire per lungo tempo un Giudice professionale impedito per una seria patologia, è stato richiesto alla cortesia del Presidente della Corte d'Appello l'applicazione di uno dei tre Magistrati distrettuali e ciò per evitare una frammentazione del ruolo e assicurare una normale attività decisoria.

Quando svolge compiti di supplenza legittimamente e in base alle previsioni tabellari nelle materie di cui può conoscere, **il Magistrato Onorario ha pienezza di giurisdizione e gode delle garanzie costituzionali proprie della Magistratura professionale, quindi non è consentito restringerne i poteri al compimento solo di alcuni atti.**

Nelle materie la cui cognizione gli è inibita (es. la materia della famiglia) egli può essere delegato – per imprescindibili esigenze di servizio e di speditezza processuale – all'assunzione di prove ma non può adottare alcuna decisione circa l'ammissibilità dei mezzi istruttori o dirimere contrasti che insorgano nel corso dell'espletamento della prova.

Nel Tribunale di Bologna la funzione collaborativa della Magistratura Onoraria ha consentito e consente un soddisfacente svolgimento dell'attività dell'ufficio.

La sua attività decisoria è molto ridotta tant'è che nell'anno 2004 i Giudici Onorari hanno pronunciato n. 170 sentenze civili (ne sono state depositate in minuta n. 94), di cui circa 22 in materia di opposizione ad ingiunzioni amministrative e circa 29 in materia locatizia, e ciò sulle oltre 4000 sentenze civili depositate in minuta o pronunciate ex art. 281 sexies C.P.C. da tutti i Magistrati del Tribunale.

Suggerimenti dell'On.le Consiglio dell'Ordine Forense saranno sempre tenuti in debita considerazione alla luce di quello spirito di reciproco rispetto e fattiva cooperazione che connota da sempre i rapporti tra Magistratura e Foro bolognese.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Antonino Cricchio”

PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA

OLTRE LA PRIVACY: LA SICUREZZA INFORMATICA *

“Le tutele amministrative e giurisdizionali della sicurezza informatica”

di Sandro Callegaro

Vorrei aprire questa mia breve relazione sulle tutele amministrative e giurisdizionali della sicurezza informatica, con due autorevoli e recenti interventi: quello del Presidente della Autorità per i dati personali, Stefano Rodotà, e del Ministro della Giustizia Castelli.

Il Presidente Rodotà, nel suo discorso al Senato di qualche giorno fa, ha tracciato un quadro dell'attività dell'Authority negli ultimi 4 anni: oltre ai dati statistici, dai quali si apprende che i ricorsi definiti nel 2004 sono stati 731 e le risposte a segnalazioni e reclami sono stati 7.770, l'On. Rodotà ha voluto precisare che “è necessaria una forte tutela delle informazioni senza la quale le persone rischiano sempre di più di essere discriminate per le loro opinioni, credenze religiose, condizioni di salute. Senza una resistenza continua alle microviolazioni, ai controlli continui, capillari, oppressivi o invisibili che invadono la vita quotidiana, ci ritroviamo nudi e deboli di fronte ai poteri pubblici e privati”.

Dal discorso di inaugurazione dell'Anno giudiziario tenuto dal Ministro Castelli, possiamo trarre invece due dati assai significativi per ciò che qui ci interessa:

- Il primo riguarda l'incremento di investimenti nella telematica per la giustizia (hardware, posta elettronica, processo civile telematico, ecc.) che posiziona l'Italia ai primi posti in Europa, se si considera che a fronte dei 161.400.289 di euro stanziati per l'informatica dall'Italia, Inghilterra e Galles ne hanno stanziati 103.000.000, la Svezia 9.396.298 e la Spagna 4.358.319;
- Il secondo dato riguarda invece la voce di spesa per le “intercettazioni” (che non sono solo telefoniche). Vi leggo i dati ufficiali:
 - 165 mil. di euro nel 2001,
 - 230 mil. di euro nel 2002,
 - 255 mil. di euro nel 2003,
 - 300 mil. di euro nel 2004.

Tali dichiarazioni rese da due alte cariche, ci fanno chiaramente comprendere la delicatezza e pericolosità della materia che stiamo trattando.

La realtà è che non c'è ancora un grado di sicurezza accettabile né sul web né tanto meno sugli altri mezzi di comunicazione. Si susseguono varie tipologie di attacchi:

- dalla semplice intercettazione delle comunicazioni elettroniche allo scopo di acquisire copiare o modificare i dati in esse contenuti (sniffing);
- all'accesso non autorizzato a computer, reti informatiche e banche dati;
- dalla creazione e diffusione di virus finalizzati alla distruzione o alla modificazione di dati;
- alla saturazione del sistema con sovraccarico di messaggi artificiali.

Di fronte a tanta fantasia diventa primaria l'esigenza di prevenire e combattere tale fenomeno.

Occorre quindi tutelarsi attraverso lo sviluppo di sistemi di sicurezza e attraverso una adeguata

* Intervento svolto in occasione del Convegno organizzato in Bologna il 17 febbraio 2005 dalla Fondazione Aldini Valeriani e AICQ Emilia Romagna.

normazione che sia in grado di sanzionare i comportamenti illegali.

I dati del Garante, tuttavia, non sono rassicuranti: a fronte dei milioni di utenti e dei conseguenti innumerevoli accessi, 7-8 mila provvedimenti non sono significativi, così come del resto non ci può rassicurare l'assoluta esiguità dei dati giurisprudenziali, (le sentenze in materia si possono contare sulle dita delle mani).

Tali osservazioni non vogliono certo essere una critica alla produttività delle Autorità amministrative o giurisdizionali (senza ovviamente neppure escluderlo a priori). Ma il significato che a mio parere può essere attribuito a tali dati è che

- a fronte di una diffusione esponenziale della “Società dell’Informazione”, soprattutto via web, destinata nel tempo ad aumentare sempre più,
- a fronte della consapevolezza dell’utente di un indiscusso vantaggio in termini di semplificazione e rapidità nel reperimento e nello scambio di informazioni in rete;
- a fronte della percezione da parte dell’utente di un pericolo di esporre sempre più dati personali ad un utilizzo indebito da parte di terzi;
- ed infine a fronte della constatazione da parte delle autorità di P.S. e della amministrazione che la generalità di tali utenti sono esposti alla cosiddetta “cybercriminalità” e sono praticamente indifesi rispetto ad essa, **non corrisponde** un’altrettanta piena consapevolezza e percezione dei diritti da parte dell’utente; conseguentemente non esiste un adeguato apprezzamento da parte sua della entità e della possibile violazione della norma, della lesione del diritto e del conseguente obbligo quantomeno risarcitorio in capo all’autore dell’illecito. Ciò, come detto, è testimoniato sia dalla scarsissima produzione giurisprudenziale dell’autorità giudiziaria ordinaria che da quella amministrativa del Garante, raffrontato ai milioni di utenti.

E’ in continua crescita ed è sempre più sentito, tuttavia, l’esigenza di vedere rispettato il proprio diritto alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, anche ai livelli più elementari di utilizzazione.

* * *

Dal punto di vista normativo negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti:

- **la legge n. 547 del 1993** ha introdotto nuove fattispecie di reati in tema di criminalità informatica. Tra i tanti:
 - l’accesso abusivo ad un sistema informatico,
 - la detenzione e la diffusione abusiva di codici d’accesso,
 - la diffusione di programmi diretta a danneggiare o interrompere un sistema informatico,
 - la frode informatica.

Poi abbiamo

- **la legge n. 196 del 2003** in tema di trattamento di dati personali entrata in vigore il 1° gennaio 2004 che ha confermato e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici introdotta già nel 1996; in essa è dedicata un’ampia parte alla tutela della privacy sotto il profilo della sicurezza informatica. Molte delle novità introdotte dal nuovo codice sulla privacy non sono altro che trasposizioni di pronunce o pareri resi dal garante nel corso di questi ultimi anni. In ogni caso, il Codice opera una distinzione tra:

Violazioni amministrative con sanzioni di natura pecuniaria:

- nel caso in cui viene effettuato un trattamento di dati personali senza aver reso l’informativa di cui all’art. 13 C. Pr.;
- in caso di cessione di dati in violazione di quanto previsto dall’art.16;
- in caso di mancata notificazione al Garante della Privacy qualora oggetto del trattamento siano dati

personali sensibili o giudiziari art. 37 e 38;

- in caso di omessa informazione qualora richiesta dal Garante.

E **illeciti penali** con pena della reclusione:

- per l'ipotesi di utilizzo dei dati personali senza consenso (se da ciò ne deriva un documento, o la diffusione dei dati);
- per l'ipotesi di falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante;
- e per l'ipotesi di **omissione delle misure minime in materia di sicurezza** di cui all'art. 33, punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da diecimila a cinquanta mila Euro.

In particolare il Codice impone a professionisti ed imprese tutta una serie di adempimenti a tutela della privacy dei soggetti che vengono a contatto, per diversi motivi, con il professionista o con l'imprenditore.

In materia si distinguono due diversi obblighi:

a) l'obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere il più possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Resta in vigore, oltre alle cosiddette "misure minime", l'obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31).

L'inosservanza di questo obbligo:

- rende il trattamento illecito e ciò anche se non si determina un danno per gli interessati;
- viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice),
- ed espone imprenditori e professionisti a responsabilità civile per danno, anche non patrimoniale, qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice);

b) il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime".

Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell'obbligo già richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali. Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena ricordate, il Codice conferma l'impianto secondo il quale l'omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), le cui modalità sono specificate tassativamente (allegato B del Codice), costituisce anche reato. L'art. 169 del Codice, prevede l'arresto sino a due anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro. L'eventuale "ravvedimento operoso", peraltro, di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, estingue il reato.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che il nostro ordinamento è dotato di norme che possiamo ritenere idonee allo scopo.

Vediamo ora in breve in che modo possono attuarsi le tutele che tali norme offrono.

* * *

Le tutele amministrative e giurisdizionali della sicurezza informatica, sono date:

- dalla previsione normativa, sommariamente illustrata
- e dalle relative procedure azionabili di fronte al Garante e di fronte all' Autorità Giudiziaria ordinaria.

Le due autorità hanno **competenze diverse**:

1. - Il Garante è competente ad emettere provvedimenti di tipo inibitorio e/o sanzionatorio, finalizzati ad ottenere la cessazione di comportamenti lesivi del diritto alla riservatezza.

2. - La competenza del Giudice Ordinario è più ampia rispetto a quella del Garante: egli può infatti

decidere in ordine a tutto quanto di competenza del Garante. Oltre a ciò è competente a decidere in merito alla domanda di risarcimento per il danno derivato dall'illegitimo trattamento dei dati.

Procedimento davanti al Garante:

1) **la domanda** di tutela può essere posta in libertà di forme, attraverso reclamo circostanziato, segnalazione oppure ricorso.

La forma del ricorso è vincolante solo qualora si vogliano far valere gli specifici diritti dell'art. 7

L'interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
- informazioni sulle finalità e modalità del trattamento;
- sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2) **La procedura** è, tutto sommato, breve.

Entro tre giorni il Garante comunica al titolare del trattamento dei dati il ricorso ed invita a comunicare la sua adesione spontanea.

- a. Se il titolare aderisce spontaneamente adempiendo alle domande il Garante dichiara il non luogo a procedere e la procedura termina nel giro di **15 giorni**.
- b. In caso contrario avrà luogo una fase istruttoria (sentite le parti, perizie)

3) **La decisione:** il garante può disporre:

- il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati;
- la cessazione del comportamento illegittimo;
- la condanna alle spese processuali.

Anche qui, come in tutta la P.A. il silenzio ha un significato: se in 60 giorni non viene emesso il provvedimento, il ricorso si considera rigettato.

4) **L'opposizione** avverso il provvedimento del garante si procede con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

Anche i tempi del procedimento di opposizione sono ridotti e il Giudice, se vi sono gli estremi, può emettere ordinanza modificativa del provvedimento del Garante già alla prima udienza. Il Giudice decide poi con sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione (si salta quindi un grado).

La violazione delle misure assunte dal Garante con il suo provvedimento, costituisce illecito penale ex art. 170 del Codice della Privacy sanzionata con la **reclusione da tre mesi a due anni. Ma vediamo in concreto alcuni provvedimenti del Garante.**

1. Rastrellamento di e-mail in rete.

Esistono programmi appositamente predisposti per tale scopo.

L'Autorità ha più volte ribadito che la semplice conoscibilità di fatto di un indirizzo di posta elettronica (ad esempio, in quanto rinvenibile tramite *newsgroup, forum o chat*) non legittima l'invio di messaggi in assenza del preventivo consenso informato dell'interessato. La e-mail non è pubblica in quanto *“non proviene da pubblici registri, elenchi, atti formati e tenuti da un soggetto pubblico”*.

2. - Messaggi di posta elettronica non desiderati.

L'Autorità ha adottato, in data 29 maggio 2003, un provvedimento generale relativo alla pratica dell'inoltro di messaggi di posta elettronica non sollecitati aventi carattere pubblicitario o commerciale (fenomeno comunemente noto come spamming), al fine di precisare il quadro normativo di riferimento ed offrire indicazioni utili agli operatori del settore. Il Garante ha in primo luogo precisato che il consenso deve essere manifestato liberamente, in modo esplicito e, soprattutto, in forma chiara e differenziata rispetto alle diverse finalità ed alle categorie di servizi e prodotti offerti, prima dell'inoltro del messaggio commerciale. Tale disciplina non può essere peraltro elusa inviando una prima e-mail che, pur chiedendo il consenso, presenti un contenuto comunque promozionale o pubblicitario, oppure riconoscendo in concreto al destinatario un mero diritto di opposizione a ricevere in futuro altri messaggi pubblicitari.

Ferma restando la tutela che su un altro piano, quello penalistico, è data dalla natura di reato dello spamming (art. 167 del Codice), l'interessato può, gratuitamente e senza particolari formalità, rivolgere comunque un'esplicita richiesta al mittente del messaggio indesiderato e, ove non riceva un soddisfacente riscontro nel termine di quindici giorni, può rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria oppure proporre ricorso al Garante.

Tutela giurisdizionale:

I diritti di cui all'art. 7 possono essere fatti valere anche dinnanzi all'Autorità giudiziaria.

La competenza del giudice ordinario è più ampia rispetto a quella del Garante. Il primo infatti può anche decidere sulla domanda di risarcimento del danno subito in seguito all'utilizzo illegittimo dei dati personali.

La domanda può essere posta al Giudice civile con le forme del procedimento di cognizione.

Oltre alla domanda di inibitoria può essere azionato il diritto al risarcimento per il danno subito.

L'azione civile risarcitoria, a volte spaventa l'autore dell'illecito più della sanzione amministrativa o anche di quella penale (che si trasforma di fatto in ammenda).

Tuttavia la casistica è molto avara e ad oggi in giurisprudenza risultano pochissimi i casi di risarcimento.

La recente sentenza della Corte Costituzionale (sent. 233 del 11.7.2003) innova tuttavia la materia del risarcimento e apre nuovi scenari in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale.

A questo proposito, vale la pena dedicare un minimo di approfondimento sulla Sentenza della Corte con particolare riferimento al danno morale e all'art. 15 del codice della Privacy che così dispone:

Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Il rinvio all'art. 2050 ha lo scopo, sostanzialmente, di stabilire una **presunzione speciale di responsabilità a carico di chi effettua il trattamento, mediante una regola che pone a carico del titolare e del responsabile del trattamento l'onere della prova riguardante il fatto lesivo**, a differenza di quanto risulterebbe dall'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., considerato come la regola generale della responsabilità extracontrattuale, che attribuirebbe al ricorrente (cioè all'utente) l'onere di provare il fatto lesivo.

Il danno morale viene quindi riconosciuto anche nei casi in cui la colpa è presunta e non deve essere provata dal danneggiato.

Ora, tra le fattispecie di responsabilità per colpa presunta c'è quella legata all'esercizio delle attività pericolose ex art. 2050 del codice civile, a cui il Codice della Privacy si riporta espressamente con il richiamato articolo 15).

Inoltre l'art. 15 comma 2°, prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di

violazione dell'art. 11, estendendo, in questo modo, l'arca della risarcibilità del danno morale da trattamento di dati personali oltre il limite della corrispondenza del comportamento illecito ad una fattispecie penale. Ne consegue che il titolare e il responsabile del trattamento potranno rispondere anche di questo tipo di danno,

- qualora i dati non fossero stati trattati in modo lecito e corretto,
- oppure nel caso la registrazione degli stessi non fosse avvenuta per gli scopi determinati,
- oltre ovviamente che in tutti gli altri casi contemplati dalla norma citata (art. 11), che regolamenta, appunto, le modalità di raccolta.

Altra voce di danno sicuramente ricorrente in siffatte ipotesi sarà quella del c.d. danno esistenziale. Recenti sentenze della S.C e delle corti di merito hanno non poco ampliato la sfera della risarcibilità del danno da lesione di interessi di rilevanza primaria e costituzionale. Non c'è dubbio che la tutela della riservatezza rientri tra queste categorie.

Sul fronte della tutela in ultimo ricordo che l'Autorità Garante, conscia del fatto che una prescrizione impossibile da verificare porta alla desuetudine della norma, ha recentemente stipulato convenzioni ad hoc con la **Polizia Postale e con la Guardia di Finanza**; è pertanto ragionevole ipotizzare che, a breve, sarà operativa una rete di controllo adeguata.

A puro titolo di curiosità, cito appena la **Sentenza di condanna** per danni da spamming del Giudice di pace di Napoli - Sezione prima - sentenza 7-10 giugno 2004 Giudice Contrada -

Il caso: un avvocato, dopo aver premesso di essere titolare di una casella e di un indirizzo di posta elettronica personale e riservato, attraverso cui, abitualmente riceveva via e-mail notizie, comunicazioni ed altre informazioni di carattere personale e professionale, utili per la sua attività, si lamentava con il giudice di avere rilevato nella sua casella di posta elettronica un messaggio pubblicitario inviato dalla una certa società che, a grandi caratteri, proponeva l'acquisto di numerosi articoli sportivi, conveniva pertanto in giudizio tale società.

Le richieste: L'attore chiedeva:

- il risarcimento dei danni materiali e morali per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito;
- per danni alla vita di relazione ed esistenziali;
- previa dichiarazione di responsabilità per illecito trattamento tramite internet dei dati dell'attore da parte della società;
- oltre a interessi, rivalsa di spese;
- con obbligo immediato alla cancellazione e rimozione dei propri dati dalla banca dati informatica pubblicitaria della società;
- e con autorizzazione alla pubblicazione della emananda sentenza su cinque quotidiani e due settimanali di interesse nazionale.

La decisione

- Il giudice ha applicato l'art. 2043;
- ha affermato che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 675/96;
- conseguentemente ha ritenuto che la loro utilizzazione per scopi promozionali e pubblicitari è possibile solo se il soggetto cui si riferiscono abbia manifestato in precedenza un consenso libero, specifico e informato come stabilito dalla direttiva Ce 2002/58 e dalla decisione 11 gennaio 2001 del Garante della privacy;
- ha dichiarato che l'utilizzo della posta elettronica comporta una lesione ingiustificata dei diritti dei destinatari, costretti ad impiegare diverso tempo per mantenere un collegamento e per ricevere, come pur per esaminare e selezionare, tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o ricevibili, nonché a

sostenere i relativi costi per il collegamento telefonico (incrementati anche da messaggi di dimensioni rilevanti che rallentano tali operazioni);

- ha ritenuto l'invio di posta elettronica indesiderata illegittima sotto due profili: da un lato per la scorrettezza e illiceità del trattamento dei dati personali dell'attore da parte della convenuta e dall'altro lato perché provoca una illegittima intrusione e invasione nella sua sfera di riservatezza come stabilito dal Garante della privacy (gli indirizzi di posta elettronica non sono utilizzabili da chiunque in quanto non si tratta di dati pubblici alla stregua degli elenchi telefonici tradizionali). Per questo motivi, il GdP di Napoli ha accolto la domanda dell'attore e conseguentemente ha condannato la convenuta:

- alla cancellazione e rimozione dei dati dell'attore dalla sua banca dati;
- all'immediato invio di certificazione di tutto quanto gestito e trattato tramite i dati personali dell'attore e la immediata consegna all'attore di dichiarazione liberatoria circa la cancellazione ed eliminazione dei dati dell'attore stesso dalla sua banca dati;
- a pagare all'attore una somma a titolo di danno materiale e morale
- oltre interessi legali e spese di causa;
- ed oltre infine alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani il "Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale" e "Il Messaggero", nonché sui settimanali "Panorama" e "L'Espresso".

Alcune considerazioni finali.

È esperienza comune che né l'apparato legislativo né quello amministrativo né quello giudiziario risponde con la rapidità che occorrerebbe alla continua ed incessante ricorrenza di comportamenti illegali.

Unitamente quindi alle misure prescrittive e repressive servono serie misure di prevenzione.

Due possono essere, a mio parere, gli strumenti che meglio potrebbero contrastare il fenomeno della criminalità informatica:

1. - Innanzitutto la **cooperazione internazionale.**

Solo in tal modo sarà possibile contrastare la criminalità in un mondo dove non ci sono confini.

Solo pochi giorni fa (15/02/05) l'Unione europea ha lanciato una nuova offensiva contro le comunicazioni elettroniche non sollecitate (il cosiddetto 'spam') e le autorità di 13 Paesi membri, tra cui anche il Garante per la privacy italiano, hanno concordato un piano per sconfiggere questo nemico virtuale attraverso lo scambio di informazioni e la collaborazione nelle indagini su casi transnazionali. L'iniziativa faciliterà l'individuazione degli 'spammer', e l'adozione di misure legali nei loro confronti, in tutta l'Europa.

2. - Una maggiore diffusione delle regole per una migliore consapevolezza dei diritti dell'utente. A tale proposito, il legislatore ha affidato un ruolo determinante, sul piano della disciplina dei trattamenti e delle garanzie per gli interessati, ai **codici deontologici** e di buona condotta previsti da ultimo dal d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

Un Codice di autoregolamentazione dei servizi internet è tuttora in fase di elaborazione; principalmente è volto a regolare il rapporto tra l'utente che accede ad internet e colui che fornisce l'accesso c/o gli spazi su internet. Introducendo in particolar modo l'obbligo di informazione sui limiti tecnici nella protezione della segretezza della corrispondenza e dei dati personali esistenti in rete, sull'esistenza di prodotti destinati ad assicurare la riservatezza.

Ciò consentirà di fornire ulteriori criteri per assicurare una più adeguata informazione e consapevolezza agli utenti delle reti di comunicazione elettronica, nonché di favorire una maggiore trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti ed il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 11 del Codice.

Nel Codice deontologico saranno disciplinati, tra l'altro, i presupposti ed i limiti entro i quali è lecito l'utilizzo della rete di comunicazione elettronica per accedere ad informazioni archiviate nell'apparecchio dell'utente.

SENZA SCHERMI

GLI INFORTUNI DI CENERENTOLA: MEGLIO COL GAS

di Stefano Graziosi

Con legge 3 dicembre 1999, n. 493 lo Stato si è preso cura del “lavoro svolto in ambito domestico”.

Di quel lavoro cioè svolto soprattutto dalle donne in via esclusiva e gratuitamente per la cura delle persone e della casa.

Il Principe si è accorto di Cenerentola.

E, da par suo, è corso ai ripari introducendo una “forma assicurativa” (art. 1), volta alla “tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico” (art. 7).

Questa tutela consiste in una assicurazione obbligatoria affidata all’INAIL in regime di monopolio, con gestione di un fondo autonomo speciale.

Monopolio costituito contro il parere 9.2.1999 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva invece suggerito di lasciare alle casalinghe la libertà di scegliere tra Compagnie per accenderne la concorrenza. Come già avvenne e tutt’ora avviene per l’r.c.a obbligatoria.

All’assicurazione obbligatoria è soggetto il gran numero delle Cenerentole – ed anche, per via della parità, dei Cenerentoli – comprese tra i 18 e 65 anni di età.

Ragazzine infradiciottenni e nonnette ultrasessantacinquenni, soprattutto quest’ultime portatrici di un forte aggravio di rischio, sono escluse dall’obbligo.

Il Principe rinnova lo sberleffo di Cecco Angiolieri, e le “*vecchie e laide*” le lascia “*altrui*”.

Ogni persona obbligata dovrà sborsare L. 25.000 annue, salvo più da determinarsi con decreti ministeriali.

Per la persona che ha redditi propri non superiori a L. 9.000.000 lordi e del nucleo familiare – qualunque sia il numero dei componenti – non superiore complessivamente a L. 18.000.000 lordi, il premio lo pagherà lo Stato. Quindi, ad esempio, deve pagare il premio anche la moglie di un manovale con il figlio più grande che fa l’apprendista e altri due ancora scolari.

Guai però a non pagare, perché il premio potrà venir riscosso con cartella, come i tributi, e al mancato puntuale pagamento alle scadenze segue la penalità del raddoppio.

Uffici anagrafe dei Comuni e Amministrazione Finanziaria dovranno collaborare con l’INAIL per scovare e individuare le Cenerentole che si sottraggono all’esazione del premio obbligatorio (art. 11, comma 2).

A fronte del premio il rischio assicurato è **soltanto** quella della inabilità permanente pari almeno al 33%, percentuale che rappresenta un postumo molto grave. Sono escluse dal rischio coperto, cioè dall’indennizzabilità, l’invalidità temporanea, le spese mediche e di cura, i postumi di percentuale minore del 33%, la morte.

L’indennizzo è costituito da una rendita, proporzionale all’entità dell’invalidità accertata e calcolata dall’INAIL sulla base di tabelle e parametri vari, tra cui spicca quello della retribuzione minima del settore industriale.

L’indennizzo spetta solo a chi ha pagato il premio per l’anno in corso al momento del sinistro.

Non ha quindi il carattere di automaticità delle prestazioni sociali, come lo ha invece, ad esempio, l’indennizzo per infortuni sul lavoro extradomestico.

Si noti in proposito che il **requisito della automaticità** della prestazione era stato indicato dall’Au-

torità Garante come **una delle condizioni per la legittimità della creazione del monopolio** a favore dell'INAIL.

E' escluso il diritto di regresso dell'INAIL verso i famigliari responsabili dell'infortunio, permane invece verso i – non infrequenti – terzi responsabili, quali ad esempio il locatore della casa con impianto elettrico non a norma, il produttore di utensile difettoso, il manutentore dell'ascensore, etc., etc..

Questo, sommariamente è il sistema imposto dalla legge.

Un sistema che nelle originarie previsioni del Legislatore, dovrebbe, a regime riguardare circa 8 milioni di persone, con afflusso nello speciale fondo dell'INAIL di circa 180-200 miliardi di lire, ma che oggi, a 5 anni dal varo della L. n. 493/99, trova solo circa 2,5 milioni di iscritti e, su oltre 4000 domande, ha erogato effettivamente solo poco più di 100 indennizzi.

Come mai?

Perché ovviamente, questa assicurazione obbligatoria non piace, tanto da essere apparsa ai più come una “tassa sul lavoro casalingo”.

E non senza ragione. Vediamone il perché.

Anzitutto, perché non si tratta di una **vera** assicurazione.

In una **vera** assicurazione non è neppure concepibile che sia prevista, una “quota libera” del monte premi destinabile dall'Assicuratore a favore dello Stato per campagne informative ed educative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni domestici. E invece l'art. 10, comma 5° della L. n. 493/99 prevede proprio questo.

In una **vera** assicurazione non è neppure concepibile che il rapporto premio-indennizzi sia strutturato in modo da poter comportare eccedenze addirittura tali da consentire all'Assicuratore, se vuole, di graziosamente concedere un aumento delle prestazioni indennitarie, abbassando ad esempio – come è stato ipotizzato – il tasso di invalidità permanente previsto per beneficiare della rendita, o includendo nel rischio garantito anche la morte. E invece l'art. 10, comma 5° della L. n. 493/99 prevede proprio questo.

Con il che è dimostrato che il rapporto monte premi-indennizzi non è stato fissato dal Legislatore in base alle regole tecniche dell'assicurazione. Tanto è vero che risulta che a 5 anni dalla legge solo 109 rendite (contro circa 4000 domande) sono state erogate, ed il fondo speciale presso l'INAIL registra cospicui avanzi di gestione.

Dunque allora il Legislatore ha usato la parola “assicurazione” in modo improprio.

E lo ha fatto mascherando da premio di assicurazione, per di più obbligatoria, quello che invece è sostanzialmente un obbligo contributivo posto a carico di tutte le casalinghe, anche quelle sulla soglia della povertà.

Ha promesso di coprirle da un rischio (il 33% di invalidità permanente) che in realtà è molto ridotto e dà poca spesa per indennizzi, come rivelano i dati.

Ha dimenticato che l'art. 38 della Costituzione solennemente poneva già a carico dello Stato l'obbligo di provvedere, anche per il caso di infortunio, al mantenimento ed assistenza sociale dei cittadini (e delle cittadine) inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

E questo lo Stato dovrebbe fare con i fondi raccolti mediante le tasse a carico di tutti, e non con contributi *ad hoc* raccolti soltanto da una categoria col generico pretesto della solidarietà (solo tra le casalinghe, oppure tra le casalinghe e lo Stato?).

Dunque il Principe ha imposto alle Cenerentole di pagare il biglietto per il suo ballo: se non pagheranno sentiranno il suo scarpone chiodato; e non offrirà la scarpetta di vetro, ma solo qualche pianella di feltro, e solo alle poche più disgraziate.

Inoltre, se anche il biglietto per le poverissime lo pagherà il Principe, il ballo lascerà sempre un utile

nelle sue casse, che potrà essere distribuito anch'esso, ma se e quando il Principe graziosamente lo vorrà.

Questa è la vera realtà coperta dall'uso improprio della parola "assicurazione": il nostro Legislatore non si cura della maledizione per coloro che chiamano bene il male e male il bene e "*danno il dolce per salato e il salato per dolce*".

Purtroppo lo stratagemma di usare l'assicurazione – vera o finta che sia – per trasferire i costi da un soggetto ad un altro coinvolge di nuovo le casalinghe in forza della delibera n. 152 del 12 dicembre 2003 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Questa mega-delibera composta di 9 articoli e 3 corposi allegati impone ai fornitori e distributori del gas di stipulare anche un'assicurazione per gli infortuni a favore degli utenti finali.

La delibera prevede che i costi di questa assicurazione vengano addebitati in bolletta, e così scaricati sugli utenti.

Il trattamento previsto da questa assicurazione – anch'essa obbligatoria per le Cenerentole che usano il gas e il loro nucleo familiare – è complessivamente molto migliore di quello previsto dalla L. 493/99: non esclude le ragazzine e le nonnette, non richiede il 33% di invalidità permanente, copre anche la morte, purché non per suicidio.

Ecco quindi che, oltre al Principe, anche un altro Dignitario di Stato (un'*Autority*) ha preparato il suo ballo obbligatorio, e imposto a Cenerentola di pagarne il biglietto. Con il vantaggio per le tasche degli Enti Fornitori e Distributori suoi amministrati di sottrarsi a larga parte dei costi derivanti da proprie eventuali responsabilità.

Se l'infortunio ci sarà – come purtroppo ce ne sono, e quanti! – sarà allora meglio quello col gas (scoppio, incendio, avvelenamento), piuttosto che quello di essersi ferita in cucina col coltello, o di essere scivolata sul bagnato, o di essere rimasta folgorata dal ferro da stiro.

Naturalmente sempre che Cenerentola non abbia fatto o tentato suicidio. Come potrebbe aver pensato di fare non senza le sue buone ragioni. Che ho cercato di sostenere.

È disponibile, presso la segreteria
del Consiglio, il nuovo
Albo Avvocati

NON SOLO DIRITTO

a cura di Francesco Berti Arnoaldi Veli

Riccardo Ferniani – *“La clemenza della corte”*, Pendragon, Bologna, 2004, pag. 122

Quando abbiamo ricevuto, per la rubrica “Non solo diritto”, questo libro di Riccardo Ferniani, avvocato professante a Bologna da una ventina d’anni, abbiamo subito pensato che avesse sbagliato indirizzo. Come tutti i lettori di “Bologna forense”, anche Riccardo Ferniani sa che la nostra rubrica è riservata agli scritti e alle opere che avvocati, giudici, addetti ai lavori producono fuori del loro campo professionale: fuori del “diritto”, appunto. E questo libro, di un avvocato, con un titolo che appare “professionale” in modo quasi disarmante, fa pensare ancor prima di cominciarne la lettura che il lettore sia inevitabilmente destinato a incontrarvi proprio quei temi che restano programmaticamente esclusi dalla divisa stessa della nostra rubrica. Una corte? anche se scritta con la minuscola, il meno che questa parola evoca ai timorati occhi di un lettore avvocato è lo sfarfallare di toghe, la tensione delle udienze, se non addirittura – Dio guardi – la maestà delle immancabili massime della Corte Suprema (con due maiuscole).

Poi, per dovere, si legge.

E tutto cambia, subito. Perché si tratta di cinque racconti brevi nei quali la corte, i giudici, i pubblici ministeri esistono sì, ma come fondale e occasione di altro. E questo altro è la realtà sfuggente e arcana dell’incontro umano che il caso scopre sotto le vicende destinate a finire in atti processuali, in notizie di cronaca nera: i “fatti”, sempre ripetitivi, e come irrilevanti rispetto al vissuto umano che mettono in movimento, con l’inesorabilità di un orologio. Di questa realtà che unicamente interessa, il narratore è un poco il maieuta, ma molto più il vero creatore in quell’involucro di forma letteraria che ne assicura la comunicazione, e quindi la salvezza.

Così nel primo, e probabilmente più efficace racconto, “Ho trenta punti nel petto”, dove la voce narrante del *deus ex machina* sotto specie di avvocato rintraccia le poche figure – il figlio, la madre, il padre – attorno alle quali si inanella il destino irreparabile che la miseria e l’impotenza preparano sempre ai poveri. Colloqui dove il detto non è tutto: “Aveva gli occhi che sottovoce dicevano: «non te lo voglio chiedere, ma tu cerca di darmi una mano»”. I sottintesi, le premesse subito capite. Il figlio nei pasticci, col quale il destino faceva “quello che un pugile fa con il sacco d’allenamento”. La finezza psicologica del narratore si rivela nei ritratti dei personaggi: la madre che conserva la volontà di vivere (“mi piaceva sapere che esisteva una persona così”): il padre, il nonno contadino, simbolo di sogni lontani. I personaggi si manifestano, il destino ritorna per ghermire, questa volta senza rimedio, il ragazzo pazzo d’amore. La desolazione del povero che spezza la propria vita, e si abbandona senza difendersi.

Non ci sono finali sensati in storie che come questa trascinano nell’irreparabile uomini e donne. Solo da un breve interludio appare che il narratore ha ritessuto di memoria creativa la storia del suo incontro coi personaggi: “Nevica. Oggi è passato molto tempo da quel giorno. Faccio fatica a ricordare quel che mi disse e quel che accadde nei particolari. Mi sono rimaste delle sensazioni lontane, ma forti, indelebili”. Il tempo psicologico, non il tempo dei processi, è il filo che guida il narratore, e che seduce il lettore.

Davvero, non siamo di fronte alla registrazione di un caso giudiziario. Il ragazzo resta nel ricordo come un fiocco di neve che scomparirà quando toccherà il suolo.

La geometria bizzarra dei rapporti umani messi a nudo in situazioni drammatiche, talora estreme, è sempre il motivo conduttore anche degli altri quattro racconti brevi: con variazioni che aumentano l’interesse della storia, per l’estendersi delle figure dei personaggi anche a persone d’altri paesi e d’altre

lingue, impaniati in un mondo ostile e tuttavia salvifico. L'interesse è tenuto continuamente vivo, con una sicurezza di mezzi espressivi che fa sperare in nuove prove letterarie di questo autore che la vita ha portato a fare l'avvocato, ma che della vita conosciuta attraverso i casi della professione ha saputo dare immagini e sensi profondi: come appartiene alla tradizione letteraria di giudici (pensiamo a Mannuzzu) e di avvocati che alle loro esperienze hanno dato una testimonianza ed un valore di grande spessore umano.

* * *

Appendice insolita a “*La settimana rossa*”, di Guido Longobardi, di cui ci siamo occupati nel numero 2/04. Dicevamo, a proposito delle agitazioni sociali in Romagna di quella burrascosa estate 1914, che benché per la totalità di noi lettori si trattasse di eventi ormai sfumati nel favoloso, c'era tuttavia qui a Bologna un nostro collega, lucidissimo testimone, che forse poteva ancora ricordare di prima mano qualche *flash* d'un tempo attraverso il quale egli era vissuto bambino.

Non c'eravamo sbagliati. Alberto Tabanelli, romagnolo DOC nato nel 1906 a Massalombarda, e nostro amato decano, messo in allarme e forse un poco rimescolato dalla vibrazione di ricordi così lontani, e così intrisi di nomi e luoghi a lui familiari, ha immediatamente letto il libro di Guido Longobardi, ha aperto cassetti di memorie private, ed è stato in grado di afferrare il filo dei ricordi. E ce li ha mandati. Siamo compresi dell'eccezionalità della testimonianza su cose che il teste ha viste e vissute novant'anni prima, e del privilegio che Bologna Forense ha di poter pubblicare qui questa “appendice insolita” che consegna alla storia del nostro Ordine un episodio per noi preistorico.

I nostri lettori ne apprezzeranno, siamo certi, tutto il valore.

Ed ecco quello che Alberto Tabanelli, il 14 febbraio, ci ha scritto, rivolgendosi al curatore della rubrica.

“Dopo aver letto in “Bologna Forese” la recensione del libro pubblicato dal collega Guido Longobardi, ne ho subito acquistato una copia, che ho letto.

“Il tuo pensiero che per la mia età possa serbare qualche bagliore lontano del tempo illustrato da Longobardi, mi ha indotto a ricercare nella congerie di libri, degli scritti e degli appunti conservati nella mia biblioteca, i “*Ricordi della mia vita*”, che nel corso del tempo ho scritto per le mie figlie e i miei nipoti.

“Sono stato fortunato a trovarli subito, e qui di seguito te li rendo noti per quanto riguarda due episodi collegati alla “Settimana rossa” a Massalombarda, mia città nativa.

“Nel giugno 1914, uscito nella via principale (l'abitato, diviso in quattro quartieri, è servito da un impianto viario quadrato) per recarmi alla scuola elementare, dove frequentavo la seconda classe, raggiunta la piazza principale avanti il Palazzo Comunale, vidi, piantato al centro dell'acciottolato disselciato, un alto esile pioppo, poco fronzuto (seppi poi asportato da un vivaio esistente nelle vicinanze), attorno al quale uomini e donne, come in girotondo, danzavano cantando. Molte altre persone vocianti e che si agitavano erano nella piazza. Impaurito, me ne scappai a casa. Mio padre, medico condotto, che era socialista fin dalla giovinezza, subito mi spiegò il valore simbolico di questo albero, piantato nel centro abitato del paese: era espressione della agitazione insurrezionale e dello sciopero generale in atto in quei giorni, a sostegno dei diritti sociali ed economici dei lavoratori.

“In uno di quegli stessi giorni, mio padre Sebastiano, nato nel 1867, laureatosi a Bologna nel 1894, medico condotto per il contado di Massalombarda (mentre l'assistenza sanitaria del centro abitato era di spettanza del primario dell'Ospedale Civico), in servizio attivo permanente dalla sua nomina nel dicembre 1898, ben noto per la sua attività per la quale quasi quotidianamente si recava fuori del centro abitato a visitare o assistere i contadini bisognosi della sua opera, avviatosi per la via principale per uscire dalla Porta Lugheze, appena ivi giunto gli fu impedito di uscire da un addetto all'osservanza

dell'agitazione e dello sciopero generale in atto, con un atteggiamento risoluto e intransigente; per di più ingiuriandolo come “crumiro”, nonostante mio padre gli spiegasse la sua urgente necessità di recarsi nella campagna per l'adempimento del suo dovere di medico condotto.

“Nel tempo passato (1849) nello stesso luogo un “albero della libertà” era stato piantato per motivi diversi, come risulta dalle “Memorie per la storia di Massalombarda” del maestro Luigi Quadri (edizione del 1970, pag. 299) nella quale sta scritto:

“La notizia della proclamazione in data 8 febbraio 1849 della repubblica romana, giunta a Massalombarda il giorno 13, fu accolta con vivissimo entusiasmo; e l'indomani mattina veniva innalzata, al suono delle campane del pubblico Orologio, e della banda, nella piazza avanti il Palazzo Municipale, un altissimo pioppo, il più alto che fosse stato trovato nella nostra campagna, simboleggiante l'Albero della libertà, con alla sommità un rosso berretto frigio fra due bandiere tricolori incrociate. Altri due alberi della libertà furono piantati contemporaneamente alle due estremità del nostro Paese.”

“Aggiungo copia di un articolo di Manlio Cancogni su “Gli scontri della settimana rossa”, pubblicato ne “Il Giornale” del 21 luglio 1993.

I più affettuosi saluti.” Alberto

Facciamo seguire anche il bell'articolo di Manlio Cancogni:

GLI SCONTRI DELLA SETTIMANA ROSSA

Sciopero generale (per lo scontro sanguinoso ad Ancona per dimostrazione antimilitarista e antinazionalista organizzata da repubblicani e anarchici a favore dell'anarchico Gustavo Masetti, che durante la guerra di Libia aveva sparato ad un ufficiale nel cortile della caserma) per vari giorni e una parte dell'Italia Centrale cadde in mano agli insorti. L'epicentro fu, come al solito, nella zona tra Ancona e Bologna. Qui l'autorità del governo crollò e improvvisati consigli rivoluzionari (specie di Soviet) assunsero il potere in nome della repubblica e issarono sui municipi e sui campanili la bandiera rossa. Si interruppero le comunicazioni telegrafiche e ferroviarie, furono disarmate le guardie, si assalirono le chiese e le ville dei proprietari.

Il generale Agliardi, comandante la brigata Forlì, fu fermato a Cesenatico e disarmato, e con altri ufficiali superiori fu fatto prigioniero. Un drappello di cavalleggeri fu inviato per liberarlo a Savio. Si offrì di parlamentare con essi e indusse i suoi liberatori a tornare indietro, evitando così uno spargimento di sangue che avrebbe provocato una insurrezione più ampia e rivoluzionaria.

Un telegramma del 10 giugno del segretario della Confederazione Generale del Lavoro, d'accordo con il Partito Socialista, ordinò la cessazione dello sciopero e così la spinta rivoluzionaria, privata del sostegno sindacale, si esaurì e in pochi giorni si spense.

Diecimila soldati in assetto di guerra presidiavano le Marche e la Romagna. Ma ripresero il controllo solo ad agitazione finita.

* * *

Un altro avvocato, già ospite di “Non solo diritto”, continua con successo la sua parallela carriera nel campo delle lettere. Si tratta di Pietro Ballerini Puviani, avvocato bolognese, che ci segnala che i suoi romanzi sono leggibili gratuitamente sul sito web (www.spionaggioinrete.it); ed annuncia che uscirà prossimamente per i tipi dell'editore Ugo Mursia un suo nuovo romanzo avventuroso-storico sui pirati dei Caraibi. Titolo (salvo ripensamenti), “Gentiluomo di Ventura”.

Dunque la pratica del diritto non ostacola la vocazione letteraria, né la (nostalgica?) rivisitazione dell'epopea di pirati e corsari nelle mitiche acque dei Caraibi. Attendiamo con curiosità.

CONVEGNI: PROCESSO E STAMPA

LA DIFESA, IL PROCESSO ED I MEZZI DI INFORMAZIONE*

di Ernesto Torino Rodriguez

1. - Il diritto di informare e quello di essere informati, intesi come diritto di pensare, conoscere, farsi conoscere, comunicare ed, in ogni caso, come modalità di partecipazione alla vita sociale, costituiscono una espressione fondamentale della personalità del soggetto.

L'uomo, infatti, in quanto tale, è titolare di diritti inviolabili sia come singolo, sia come componente delle formazioni sociali in cui vive. Tutto ciò senza distinzione di età, sesso, razza, religione, credo politico e condizione sociale o personale.

Tanto ciò è vero che, all'interno delle moderne Carte Costituzionali, non si fa riferimento alcuno a quelle situazioni di ridotta capacità e/o di debolezza che, in concreto, possono ridurre notevolmente la facoltà della persona di realizzarsi ed esprimersi. Ed invero, nella Costituzione Italiana (art. 2), gli ostacoli (eventuali) che possono diminuire i diritti della personalità importano l'impegno del singolo e della collettività alla loro pronta rimozione.

Ciò posto, anche la libertà d'informazione deve misurarsi con quello che è il diritto della personalità di ogni soggetto ed, in particolare, con l'ambito del diritto alla riservatezza. La Corte Costituzionale (sent. n. 38 del 1973) ha riconosciuto che il diritto alla riservatezza, in quanto diritto della personalità, è un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito.

1.1 - Il diritto alla riservatezza, com'è ben noto, è frutto dell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, la prima disegnandone i contorni quale autonoma espressione della tutela della persona da interferenze indebite, private e pubbliche; la seconda, muovendo dai vari rimedi di natura civile, penale ed amministrativa, lo ha configurato come un autonomo diritto soggettivo che si inserisce nella categoria dei diritti della personalità.

Quanto al suo contenuto, il diritto alla riservatezza si riferisce alla sfera intima (pensieri, sentimenti), alla sfera privata (vita personale e familiare, nonché attività concernenti il mondo interiore del soggetto), all'ambito individuale e sociale (vita professionale ed attività pubblica).

La recente legge sulla privacy (L. n. 675/96) ha espressamente previsto il diritto del soggetto alla riservatezza ed alla dignità personale, stabilendo agli artt. 11 e 20 la regola per la quale il trattamento dei dati personali, da parte di privati e di enti pubblici economici, è ammesso soltanto con il consenso espresso dell'interessato ed a precise condizioni per la loro comunicazione e diffusione, oppure anche da parte di enti pubblici, sempre nell'ambito dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

La distinzione tra pubblico e privato, tra diritto ad informarsi e ad essere informati e tra tutela della riservatezza e della dignità personale è sempre in continuo divenire, anche perché l'invenzione e la successiva diffusione dei mezzi di comunicazione di massa hanno profondamente modificato il rapporto che esisteva al tempo della diffusione delle notizie con il solo mezzo della stampa.

Per il Mc Luhan, l'antesignano della sociologia della comunicazione (Gli Strumenti del comunicare, Saggiatore ed., Milano, 1967), e con esso la Corte Costituzionale (cent. n. 1-18 del 1981), il più innovativo dei mass-media, la televisione, *“per la sua capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambiente sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni, per la forza suggestiva dell'immagine unita alla parola, dispiega una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica, nonché sugli indirizzi socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa”*. Quanto appena esposto sta anche a significare che l'oggetto dell'incontro odierno, trattando dei rapporti tra difensore e mezzi di informazione, non potrà fare a meno di considerare gli organi di informazione in generale e non solo la carta stampata.

* Intervento di apertura del convegno “Processo e Stampa” tenutosi a L'Aquila nella giornata del 4/6/2004

1.2 - E' innegabile che il rapporto tra mezzi di diffusione di massa delle informazioni e tutela del diritto alla riservatezza ed alla dignità delle persone è stato, soprattutto nell'ultimo decennio nel ns. Paese, particolarmente conflittuale.

Affermare il contrario, a mio personalissimo giudizio, corrisponde a non voler riconoscere uno stato di cose acclarato e che, in alcuni momenti, mi riferisco agli anni di Tangentopoli, ha prodotto gesti estremi (ricordo, tra tutti, il suicidio dell'On. Moroni, quello di Gabriele Cagliari e l'altro di Raul Gardini).

In quegli anni, proprio il "perverso" legame instauratosi tra mezzi di comunicazione di massa ed indagini preliminari ha fatto sì che la funzione endoprocessuale di queste ultime svanisse, a totale vantaggio di una funzione extra-processuale della fase procedimentale analoga a quella del giudicato, opera, quindi, di prevenzione generale e speciale e di controllo sociale.

Da quel momento, nulla è stato più come prima: la cronaca giudiziaria è divenuta cronaca politica, l'istruttoria penale si è trasformata in inchiesta giornalistica, l'attività giudiziaria, dunque, è giunta ad essere cronaca politica, in tal modo oltrepassandosi sempre di più il limite dell'informazione consentita con buona pace della tutela della riservatezza e della dignità personale (F. Bricola, *Il cittadino innanzi al segreto istruttorio ed al diritto di informazione*, in *Cronaca giudiziaria e diritti del cittadino*, Canova ed., Venezia, 1998).

L'illustre Professor Adolfo Ceretti, Associato di Criminologia all'Università di Milano Bicocca e quale facente parte del collegio peritale incaricato dal G.I.P. del Tribunale dei Minori di Torino di effettuare la perizia psichiatrica sui giovani Erika ed Omar in ordine al famosissimo delitto di Novi Ligure, ha sostenuto in un recentissimo saggio apparso sulla Rivista Giuridica Cassazione Penale di quest'anno che oramai i programmi televisivi e le inchieste giornalistiche, aventi a che fare con la cronaca giudiziaria, sono divenuti un fatto culturale di rilevante importanza.

L'esperto giustifica tale stato di fatto affermando che le paure e le ansie, anche inconscie, che attraversano la società contemporanea trovano un luogo privilegiato di espressione in eventi di questo genere, soprattutto televisivi.

Mentre nel passato, anche recente (mi riferisco a 40/50 anni orsono), la possibilità che un componente della media borghesia potesse avere un'esperienza diretta del fenomeno criminale era piuttosto remota, oggi, con la notevole crescita del tasso delinquenziale, pure minorile, all'interno dei centri urbani e con la quotidiana rappresentazione televisiva degli eventi criminosi, si è giunti ad avere un'esperienza collettiva del crimine ed un crescente timore del suo verificarsi.

La visione di tali programmi o la lettura partecipata di tali inchieste ovviamente permettono di esorcizzare la relativa paura e fanno salire l'*audience* dei *talkshow* e la tiratura dei quotidiani.

E' chiaro che, in tale ottica e rammentando la funzione extra-processuale delle indagini giudiziarie, riveste enorme importanza la partecipazione ai detti avvenimenti massmediatici di chi tratti i fatti in modo scientifico ed asettico, evitando di ingenerare nello spettatore o nel lettore falsi convincimenti, difficili, in seguito, ad essere debellati.

1.3 - Il ruolo dell'avvocato, unitamente a quello dei giudici, dei periti e consulenti e dei giornalisti, è di sicuro rilievo sia perché è teso, contrariamente a quello che molti pensano, all'accertamento della verità (sia pure solo processuale), sia perché deve tendere alla difesa delle ragioni e della riservatezza dei proprio assistito.

Debbo, per il vero, operare una doverosa premessa: personalmente sono particolarmente diffidente nei riguardi dei programmi giornalistici (televisivi, radiofonici o a mezzo della carta stampata che dir si voglia) che si svolgano *ante iudicium* e prima della sua conclusione, all'interno dei quali si ricostruisca il fatto e la responsabilità del suo autore e/o dei suoi autori. Il tutto a prescindere dalla qualità dei programmi.

Purtroppo, abbiamo avuto modo di constatare che una cosa è la verità massmediatica, altra è quella giudiziaria. Ma quello che è più grave è che la prima spesso sostituisce la seconda senz'alcuna possibilità di successiva modifica.

Tale tesi, che condivido pienamente, è stata esposta in un libro intitolato "*L'oracolo della giustizia. Il giudice dietro lo schermo*", Franco Angeli ed., 2000, il cui autore, Glauco Morabito, ha sostenuto che il pubblico, del tutto estraneo alla effettiva realtà giuridica, accoglie alla stregua di verità rivelata tutto quanto viene consacrato nei programmi televisivi, restando colpito dalla rivelazione istantanea e non prestando più attenzione alle successive dinamiche processuali.

L'autore ha, infatti, condensato tale *modus* comportamentale nel seguente principio: "*L'uomo della società*

tecnologica è l'uomo dell'immediatezza, che non intende i processi, ma esige il risultato".

A chi interessa dell'intervenuta assoluzione, una volta che il mostro è stato sbattuto in prima pagina?

Quindi, è chiaro che, in merito ai rapporti con i mass-media ed al loro utilizzo, è lecito porsi delle domande in ordine all'atteggiamento che l'avvocato deve assumere, tenendo ben presente quanto già dispone l'art. 18 del codice deontologico forense.

A tal proposito, v'è da dire che in un paese democratico non può revocarsi in dubbio che l'informazione e la stampa debbano essere del tutto libere, non potendosi pensare limiti per la libertà di pensiero e per la libera espressione dello stesso, anche attraverso la stampa e la televisione.

Neppure si può negare che la società attuale è invasa dai media, per cui non potendo immaginare ragionevolmente un ritorno al passato, a mio giudizio, chi entra in contatto con i mezzi di informazione ha il dovere di comportarsi con moderazione, tenendo ben a mente quali sono gli interessi del singolo nello specifico e della collettività in generale. E' opportuno che gli avvocati siano preparati ad entrare in contatto con i media, così da utilizzarli al meglio.

Nello scritto redatto dal Prof. Ceretti e da me trovato di grande interesse, anche ai fini della preparazione del presente intervento, si dice che il Prof. Francesco Bruno, Docente di Criminologia all'Università La Sapienza di Roma, in un convegno tenutosi a Varese a fine marzo 2003, ha caldeggiato l'introduzione di un decalogo che i criminologi e gli psicologi dovrebbero seguire ogniqualevolta dovessero entrare in contatto con i mass-media. Le regole cui uniformarsi sarebbero le seguenti:

1 - non accettare ruoli riduttivi dello *status* professionale o incompatibili con la dignità professionale o con la libertà scientifica;

2 - non pubblicizzare strumenti o tecniche di cui ci si serva nella pratica professionale o che hanno fatto parte della ricerca del professionista;

3 - non fare pubblicità a se stessi;

4 - non parlare male dei colleghi o di terzi;

5 - mantenere la sobrietà, la sintesi e la razionalità del linguaggio, semplificandolo in modo da essere adeguatamente compreso anche da chi non ha cultura specifica, senza mistificare l'informazione ed i dati;

6 - difendere con chiarezza e coraggio le proprie idee senza voler prevalere sugli altri;

7 - dire il vero secondo scienza e coscienza;

8 - non assumere posizioni compiacenti dietro compenso o altro;

9 - non tradire segreti professionali, d'ufficio o d'altra natura;

10 - separare il proprio ruolo scientifico da eventuali prestazioni mediatiche che non lo richiedono.

Reputo, personalmente, che l'adozione di un simile decalogo ad opera dell'Avvocatura tutta permetterebbe di compiere un significativo passo in avanti, ponendo delle regole ben precise all'operatore forense che si rapporta con i mass-media, in tal modo evitandosi, per il futuro, che l'apparizione del solone di turno possa creare un danno irreparabile al singolo, alla collettività e, perché no, alla nostra tanto bistrattata categoria.

(Tratto da P.Q.M. n. 2-3/2004)

DALLE ISTITUZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il C.N.F., in considerazione degli sviluppi assunti su argomenti di scottante interesse ed attualità per l'Avvocatura, ha ritenuto opportuno convocare, l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell'Ordine per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Progetto Ministeriale di riforma delle libere professioni;
- Disciplina anti riciclaggio;
- Disciplina Direttiva Servizi.

* * *

Al termine della riunione, molto partecipata per numero ed interventi, è stata diffusa la seguente delibera:

“IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE RIUNITO IN ROMA, IN ASSEMBLEA CON GLI ORDINI, LE UNIONI REGIONALI ED ESPONENTI DI ASSOCIAZIONI FORENSI,

preso atto

del testo proposto dal Ministro Guardasigilli riguardante la riforma delle professioni, sottoposto alla valutazione urgente delle categorie professionali,

rileva

- che l'impianto generale del testo non risponde alle esigenze di una riforma organica, coerente e risolutiva della materia, accorpendo attività professionali disomogenee in un disegno che esprime una cultura istituzionale verticistica, e mortifica l'autonomia e l'indipendenza degli ordini locali, con una disciplina in ambito regionale che incide sulla necessaria unitarietà dell'ordinamento forense anziché valorizzare l'apporto delle risorse regionali;

- che il testo in esame è contrario ai principi fondanti la professione forense, come ribaditi nel Congresso di Palermo dell'ottobre 2003 e nel Convegno di Bari del novembre 2004, con riguardo in particolare all'indipendenza, autonomia, qualificazione professionale e alle specificità di rilievo costituzionale;

- che il testo vulnera la professione forense privandola della giurisdizione speciale già riconosciuta dalla Costituzione e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché del controllo giurisdizionale di legittimità delle decisioni disciplinari ad opera delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione;

invita il Ministro della giustizia

- nello spirito di collaborazione istituzionale, a tenere in considerazione la posizione e i rilievi espressi dall'Avvocatura italiana, nel rispetto dei principi e delle garanzie sopra richiamati;

rinnova l'impegno

a difendere in ogni sede i valori costituzionali dell'Avvocatura.

Roma, 19 febbraio 2005”

* * *

CASSA DI PREVIDENZA FORENSE

Il Comitato dei Delegati della Cassa Forense l'11 marzo scorso, in forza dei poteri conferiti con la recente riforma statutaria, ha eletto il Presidente della Cassa nella persona dell'avv. Maurizio De Tilla, e cinque nuovi consiglieri, l'avv. Giovanni Ceriello di Monza, l'avv. Vittorio Mormando di Lecce, l'avv. Giovanni Romano di Roma, l'avv. Paolo Rosa di Trento, e l'avv. Raffaele Ruggiero di Genova.

A tutti le più sentite felicitazioni con i più sinceri auguri di buon lavoro nell'interesse di tutti noi, iscritti alla Cassa.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così formato:

Presidente avv. Maurizio De Tilla; Vice Presidente Vicario: avv. Marcello Colloca; Vice Presidente: avv. Paolo Rosa; Componenti: avv. Giovanni Ceriello, avv. Salvatore De Cristofalo, avv. Carlo Dolci, avv. Ignazio Li Gotti, avv. Vittorio Mormando, avv. Giovanni Romano, avv. Raffaele Ruggiero, avv. Edoardo Vinciguerra.

* * *

O.U.A. - Organismo Unitario Avvocatura

Si è tenuta a Napoli nei giorni dal 15 al 17/4/2005 la IV Conferenza Nazionale dell'Avvocatura, sul tema: "Avvocati: sfida al futuro tra competenza e competitività".

I lavori dopo le relazioni inaugurali ed introduttive, sono proseguiti suddivisi in tre sessioni:

I Sessione - L'accesso alla professione

Sottosezioni

- struttura ed articolazione del percorso formativo e abilitante - lo statuto del praticante- diritti e doveri;
- la trasmissione dei saperi e dell'identità professionale - etica e deontologia;
- le scuole forensi: coordinamento, armonizzazione, valorizzazione delle collaborazioni e fonti di finanziamento;
- le specializzazioni - conseguimento e spendita.

II Sessione - L'esercizio della professione

Sottosezioni

- l'organizzazione della professione - profili legislativi e strutturali - formazione permanente e verifiche di qualità;
- l'avvocato tra processo e mercato - modelli professionali e societari e prospettive di evoluzione - l'avvocatura dipendente e convenzionata;
- l'ambito di attività - nuovi settori - consulenza e attività riservate - rapporti e percorsi comuni con altre professioni;
- costi e fiscalizzazione della professione forense - il compenso: libera trattativa e previsione tariffaria - la sicurezza sociale: il sistema previdenziale.

III Sessione - L'autogoverno dell'avvocatura

Sottosezioni

- il reticolo ordinistico e le garanzie per i cittadini - lo status del professionista;
- strutturazione, organizzazione e funzioni degli organi Istituzionali;
- il procedimento disciplinare: il rispetto del principio del giusto processo nel mantenimento della giurisdizione domestica;
- modelli di raccordo territoriale - rapporti con le altre componenti dell'avvocatura - potenzialità da valorizzare nel rapporto con gli Enti locali.

Per il Consiglio di Bologna hanno partecipato Lucio Strazziari, Sandro Callegaro, Vincezo Florio e Antonio Spino.

Nel prossimo numero daremo ampio spazio all'avvenimento.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati

LA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL' AIGA E LA NUOVA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE BOLOGNESE DELL' ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI GIOVANI AVVOCATI

di Maria Giulia Canella

L'undici ed il dodici marzo 2005 si è tenuta a Bologna la Seconda Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA), sull'argomento "La tutela dei giovani avvocati", che ha costituito l'occasione per soffermarsi sulla peculiare posizione di chi sta per affacciarsi o si è da poco affacciato sulla professione forense.

L'intervento del Guardasigilli, on. Roberto Castelli, del Sindaco di Bologna, Sergio Cofferati, nonché di altre personalità politiche (come l'on. Pecoraro Scanio e l'on. Daniele Capezzone) conferma l'interesse destato dall'argomento, sintomo più in generale dell'attualità delle tematiche riguardanti l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

La presenza di personaggi noti non ha offuscato l'intervento di coloro che partecipano in prima persona al mondo forense, magistrati, professori universitari e tanti colleghi che hanno onorato con la loro presenza questo avvenimento.

Il tema del Congresso aveva come scopo proprio quello di evidenziare la dialettica che si realizza tra l'esperienza e professionalità dell'avvocato più anziano da un lato e la posizione tipica e fisiologica di chi si accinge ad intraprendere il cammino professionale, che esclude l'esperienza per definizione, ma che porta con sé nuove energie, entusiasmo e studi più recenti, dall'altro lato.

Si tratta di due posizioni che lungi dal contrapporsi in un conflitto insanabile, come qualcuno ha forse erroneamente ritenuto, devono costituire una sinergia volta a far progredire la professione forense, non solo per ciò che riguarda il risultato del singolo studio legale, ma anche, più in generale, per quanto concerne il modo di concepire l'avvocatura.

Infatti, se alcuni ritengono che solo attraverso l'esperienza si possa ottenere una preparazione adeguata, altri affermano che la professione ha raggiunto un tale grado di tecnicismo e specializzazione che l'esperienza finisce per influire poco sulla preparazione dell'avvocato, considerata la continua necessità di aggiornamento al fine di applicare norme sempre nuove e più settoriali.

A ben vedere di queste due situazioni contrapposte la prima evidenzia un elemento costante della professione e cioè l'apprendimento della tecnica, che si ottiene anche e soprattutto attraverso l'esperienza, mentre la seconda è caratteristica del cambiamento in atto, causato dalla trasformazione sempre più veloce del diritto, attraverso rapidi mutamenti legislativi e giurisprudenziali ed alla contaminazione tra diversi modelli professionali.

Non mi sembra vi siano ragioni per ripudiare l'una o l'altra posizione, ma anzi che un miglior risultato si possa ottenere attraverso l'unione di entrambe.

Questa fusione di novità e di esperienza si realizza facilmente quando il giovane unisce le prime esperienze alle proprie competenze, magari attraverso il contatto con l'avvocato più anziano, fornendo a quest'ultimo la propria preparazione più aggiornata.

In questo senso non c'è nessuna contrapposizione tra i più e i meno giovani, anzi, a ciascuno interessa qualcosa dell'altro, e ciò costituisce un ottimo presupposto per un rapporto proficuo, anche se purtroppo,

talvolta, questo dialogo costruttivo viene interrotto da disdicevoli prassi di lavoro impiegatizio, che non migliorano il giovane e comunque poco si addicono alla libera professione.

Il modello del praticante che diventa avvocato e poi agevolmente inizia ad esercitare la professione in modo autonomo purtroppo non riesce a funzionare nella maggior parte dei casi ed infatti spesso il giovane finisce per lavorare all'interno di uno studio altrui, restando a lungo una sorta di "ragazzo di bottega" qualificato, perché l'esperienza, la professionalità e l'entusiasmo possono anche fondersi, ma senza clienti, in un paese che conta ormai più di 160.000 avvocati, è diventato molto difficile affrancarsi.

Sta dunque ai giovani avvocati aggiornarsi ed offrire agli avvocati più anziani un *quid pluris* che li renda indispensabili o comunque molto utili allo studio dove muovono i primi passi, al fine di acquisire quell'esperienza che poi consenta loro di rendersi autonomi al momento più opportuno.

In questa prospettiva non credo che la tutela dei giovani avvocati possa essere realizzata attraverso l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente a salvaguardia più in generale dei giovani o attraverso l'inserimento di un numero fisso degli stessi nel Consiglio Nazionale Forense, come qualcuno ha proposto, poiché si tratterebbe pur sempre di una concessione, e come tale non credo possa attribuire un reale potere o autorità.

Si tratta invece di far sentire con pacatezza e forza la propria voce, per evitare che il poco spazio che c'è sia occupato integralmente da chi è semplicemente arrivato prima, anche se non è sempre detto che sia più competente.

La Conferenza nazionale dell'AIGA ha inoltre costituito l'occasione per la ricostituzione della sezione bolognese dell'associazione.

Si tratta di un gruppo di giovani avvocati e praticanti, senza nessun tipo di connotazione politica e partitica per regolamento.

Lo scopo dell'associazione è, in generale, a norma dell'art. 2 dello Statuto Nazionale, quello di: a) Tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti ed ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, agevolare l'accesso all'esercizio della professione forense; b) Vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad una effettiva difesa ed ad un processo equo e di ragionevole durata; c) Rafforzare la funzione difensiva sia nella giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie; d) Diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche; e) Promuovere lo sviluppo delle competenze forensi e l'armonizzazione delle norme professionali in campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l'AIJA (*Association Internationale des Jeunes Avocats*), cui l'Associazione aderisce.

Per l'appena costituita sezione bolognese gli obiettivi consistono principalmente nel dare attuazione alle norme previste dallo statuto nazionale, con la finalità principale di tutelare i giovani avvocati, non limitandosi a rivendicare, anche giustamente, i propri diritti, ma stimolando la ricerca di una sempre maggiore competenza, attraverso l'organizzazione di seminari sia di aggiornamento sia volti a sensibilizzare il mondo politico ed i colleghi più anziani in relazione alle problematiche più vicine agli associati.

Nel perseguimento di questi fini non si potranno perdere di vista tutte tematiche funzionali alla realizzazione di quell'ammodernamento degli studi legali che deve passare necessariamente attraverso coloro che oggi si sono appena affacciati sulla professione ed i problemi di tutti i giorni, più territoriali e pratici, perché l'idea è comunque quella di recepire le istanze dei giovani bolognesi, per avere un'idea più precisa dei problemi concreti che affliggono, tormentano o deliziano il novello avvocato.

Il consiglio direttivo provvisorio è così costituito:

avv. Luca Bertozzi, *presidente*, avv. Angela Carpi, *vice presidente*, avv. Gregorio Descovich Marcato, *segretario*, avv. Alessandro Biagi, *tesoriere*, avv. Salvatore Santagata, avv. Maria Giulia Canella e dott. Serena Francioni, *consiglieri*.

* * *

ASTAF - Associazione Stampa Forense

Confermate per la VII Consulta Nazionale Avvocati - Giornalisti le date del 30/9 - 1/10/2005 a Brindisi sul tema: "Medioevo o Rinascimento nelle professioni. Formazione ed accesso. Numero chiuso: ipocrisia o realismo?"

L'argomento scelto è di particolare attualità e non mancheranno spunti per mettere in luce le problematiche che attengono il futuro delle professioni.

* * *

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

L'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna, prendendo spunto dai resoconti degli operatori, in occasione della apertura dell'Anno Giudiziario, sullo stato della Giustizia in Italia, ha ritenuto di prendere concretamente posizione anche al fine di valutare le opportune contromisure da assumere per cercare di migliorare la situazione.

* * *

Pubblichiamo, veramente interessati per l'iniziativa assunta, il testo del manifesto apparso negli ambulacri dei Palazzi di Giustizia, per sensibilizzare al problema i lettori:

PASSIVI E RASSEGNA TI?

Dopo aver raccolto l'ennesimo lamento della Magistratura e di tutto il mondo Forense in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario, relativamente allo stato collassale dell'amministrazione della Giustizia nel nostro Paese, l'A.N.F. Sezione di Bologna sente la necessità di coltivare il tema e di dargli il costrutto.

In quest'ottica, per non soffermarsi su sterili proteste ma cercare di essere propositivi, intende sensibilizzare e coinvolgere la Magistratura locale, chiedendole di dare conto dei criteri organizzativi assunti, per verificarne l'aderenza al dettato normativo ed alle direttive del C.S.M. e così saggiare la congruità di queste ultime, da valere come spunto per ipotesi di modifica.

Particolare attenzione merita la questione dei GOT – recentemente prorogati nelle funzioni ma sovente oggetto di rilievi da parte del Foro anche per le modalità pratiche con le quali devono operare essendone ancora incerti i confini delle effettive attribuzioni; in quest'ottica, verrà a breve lanciato un sondaggio presso i colleghi perché riferiscano delle situazioni concrete che hanno affrontato al fine di riscontrare la conformità allo schema normativo.

All'esito di questo lavoro sinergico sarà organizzato un confronto pubblico per discutere dei risultati e valutare ogni opportuna e corretta iniziativa da assumere per tentare di migliorare la situazione anziché attendere – passivi e rassegnati – l'allarmato e sconcertato segnale che giungerà all'apertura del prossimo Anno Giudiziario.

Bologna, marzo 2005

* * *

G.O.T. UNA MODA DA CAMBIARE

*di Santiago Arguello**

Rimarrà deluso chi spera di rinvenire spunti normativi a conferma del sentimento di disagio che va diffondendosi all'interno dell'avvocatura di fronte al crescente utilizzo dei GOT.

Il legislatore dedica un solo articolo al tema dell'ambito di operatività dei GOT (art. 43 *bis* ord. giud.), delineando, tramite pochissimi enunciati, un quadro che legittima più che inibire la prassi che va via via consolidandosi nell'ambito dei singoli Tribunali in materia.

Lo si desume innanzitutto dalla rubrica della disposizione in esame ove, sotto il titolo – a chiara impronta sistematica – *“Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al Tribunale ordinario”*, i GOT vengono posti, quanto allo smaltimento del lavoro giudiziario, sullo stesso identico piano dei magistrati togati: *“I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il Tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del Tribunale...”*.

Coerente con l'*incipit* appena richiamato, e poi il prosieguo della norma.

Lo schema della disciplina è molto semplice: vengono previste situazioni (pochissime) in cui i GOT non possono essere mai utilizzati (per il processo civile *“La trattazione dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio”*, e per il penale: *“le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura civile”*) ed altre situazioni (sempre pochissime) ove invece possono essere utilizzati solo in ipotesi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari.

Non viene invece proposta un'elencazione dell'attività espletabile dal GOT, dal che è lecito dedurre, alla luce anche della già richiamata parte introduttiva dell'articolo, l'assenza di limiti ulteriori al di là di quelli espressamente ipotizzati.

In altre parole il Legislatore, equiparando integralmente i GOT ai magistrati togati nell'ambito dell'individuazione dei soggetti preposti allo smaltimento del lavoro giudiziario del Tribunale, ed individuando unicamente le ipotesi in cui essi non possono operare, induce a ritenere, plausibilmente, la piena ammissibilità di un loro utilizzo generalizzato in tutti i casi non disciplinati; anzi, addirittura, tramite la norma richiamata è sostenibile un'interpretazione secondo cui sarebbe ammessa, come regola generale, un'attività dei GOT diretta e non meramente suppletiva, posto che solo per le udienze è prevista la necessità di impiego in sostituzione del magistrato togato.

Tale assetto suscita non poche perplessità, sia per la difficoltà di ricondurre la disciplina richiamata nell'alveo dei precetti costituzionali di riferimento, sia per motivi di opportunità pratica, se non altro per la totale assenza di meccanismi di selezione nel reclutamento (salva la rilevanza di titoli preferenziali, per la nomina a GOT è sufficiente la laurea in giurisprudenza).

L'impostazione richiamata trovava probabile fondamento anche nella originaria provvisorietà dell'impiego dei GOT, i quali infatti, secondo le previsioni iniziali (art. 245 del d.lgs. 51/1998), dovevano essere utilizzati in attesa del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia del d.lgs. 51/1998 (e quindi non oltre il 2003).

* Avvocato, per il direttivo del Sindacato Avvocati - A.N.F. Bologna

Il problema, però, è che la scadenza è già stata prorogata due volte (da ultimo con decreto legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 306 pubblicata sulla G.U. 27.12.04 n. 302, che ha stabilito una proroga sino a tutto il 2005); ed è possibile, per non dire probabile, che assisteremo ad ulteriori proroghe, posto il progressivo radicamento dei GOT nell'attività dei Tribunali, e quindi la loro crescente indispensabilità, unita alle difficoltà, anche di natura economica, di addivenire ad un progetto di riforma alternativo, generale e, soprattutto, condiviso della materia.

Ad integrare l'art. 43 *bis*, unico precetto che si occupa dei limiti all'utilizzo dei GOT, soccorrono, seppur quali atti amministrativi privi di valenza normativa generale, le circolari del CSM.

Importanti disposizioni sui GOT sono contenute infatti nelle circolari biennali sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari; l'ultima emanata, quella per il biennio 2004-2005, disciplina la materia in maniera assai più articolata e limitativa rispetto all'art. 43 *bis*, operando innovazioni anche rispetto alle precedenti decisioni dell'organo di autogoverno.

L'assetto introdotto da tale ultima circolare può essere così sintetizzato: la regola generale è che i GOT possono essere utilizzati solo come supplenti, nei casi di assenza o impedimento dei giudici professionali (viene così invertito lo schema del legislatore ordinario).

A tale regola sono poste due ordini di eccezioni, una espansiva ed una restrittiva.

Quella espansiva è costituita ai casi in cui i GOT possono essere utilizzati anche direttamente, e non in via meramente suppletiva, ovvero:

Nel settore civile:

- a) le esecuzioni mobiliari;
- b) gli affari *ex Pretura* ancora pendenti presso i singoli uffici;
- c) l'assunzione di prove delegate;
- d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;
- e) la materia di condominio;

Nel settore penale:

- a) gli affari *ex Pretura* ancora pendenti, sempreché si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli di cui all'art. 550 c.p.p..

Quella restrittiva è costituita dai casi in cui invece i GOT non possono essere utilizzati, neppure in via suppletiva, ovvero:

Per il settore civile

- a) i procedimenti cautelari e possessori;
- b) in materia di lavoro e previdenza;
- c) in materia societaria e fallimentare;
- d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- e) in materia di immigrazione, con esclusione dei provvedimenti di convalida previsti dall'art. 13 comma 5° bis del D.lvo 286/1998;
- f) relativamente agli affari di competenza delle sezioni stralcio;
- g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

Per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p.;
- b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare.

Come si vede si tratta di una disciplina più articolata e severa, sicuramente idonea, stante la sua vincolatività amministrativa, ad incidere significativamente sull'utilizzo dei GOT.

Ma si tratta di un intervento che, pur nell'apprezzabile intento di riavvicinare lo schema di utilizzo del GOT delineato dal Legislatore al quadro costituzionale di riferimento, ed anche all'aspettativa degli operatori, concede comunque eccessivi spazi di operatività a questa figura di magistrato onorario.

A titolo esemplificativo, molte delle attività giudiziali che, nel comune sentire dell'avvocatura, si ritiene dovrebbero essere, data la loro delicatezza ed importanza, di pertinenza esclusiva dei giudici professionali (come ad esempio le sentenze, la trattazione di cause di valore ingente, le udienze di escussione testi) rimangono, anche sulla base della qui esaminata circolare, potenzialmente espletabili dai GOT.

Ancora si consideri, a tal proposito, che nell'intera circolare non viene disciplinata in alcun modo la fattispecie dell'assenza o impedimento del magistrato professionale; non si distingue, ad esempio, tra emergenza soggettiva (infermità, incarico extragiudiziario, ecc.), o impedimento di natura oggettiva, legato all'organizzazione dell'ufficio medesimo.

Se ne può desumere la possibilità, anche nell'ambito della pur limitativa disciplina prevista dal CSM, dell'utilizzo dei GOT quale argine non solo per comprensibili e saltuarie situazioni di emergenza, ma anche per meno occasionali situazioni di carenza d'organico e di risorse, la cui endemicità richiederebbe soluzioni ben più strutturali e ancorate saldamente all'organico della magistratura professionale.

Per le ipotesi di utilizzo dei GOT in via suppletiva viene poi introdotta dalla circolare la distinzione tra assenza o vacanza (del giudice professionale) provvisoria e perdurante, e, in tale seconda eventualità, viene disposto l'utilizzo del GOT solo qualora non sia possibile supplire alla carenza del magistrato tramite gli ordinari e vigenti sistemi di sostituzione già previsti tra magistrati professionali.

Ne deriva, ragionando *a contrario*, che nelle ipotesi di assenza o vacanza provvisoria il ricorso ai GOT può avvenire direttamente, a discrezione del dirigente dell'ufficio, ed a prescindere dalla possibilità di sostituzione tramite le procedure ordinarie già in essere prima dell'introduzione di tale figura di magistrato onorario; anche sotto questo profilo pertanto emerge un indubbio aspetto di cedimento rispetto all'utilizzo dei GOT.

Ancora.

La circolare qui esaminata lascia, anche sullo specifico argomento in parola, ampio spazio organizzativo alle decisioni ed alle scelte dei singoli Tribunali, assegnando espressamente alle proposte tabellari redatte dai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di individuare i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari, oltre che quelli di sostituzione dei giudici professionali (in chiave di tutela quanto meno del principio del giudice naturale).

Tenuto conto anche della relazione introduttiva alla circolare, traspare chiaro l'intento del CSM di assegnare a tale ultimo atto il compito di individuare un *plafond* di scelte operative, determinando solo i confini estremi dell'utilizzo dei GOT, per poi lasciare ai singoli uffici le scelte ultime e definitive.

Sarebbe ad esempio ben possibile, nell'ambito dei singoli Tribunali, riportare la figura del GOT nell'alveo dei precetti costituzionali, assegnando loro una parte residuale del lavoro, in via meramente suppletiva, e magari limitando l'intervento a controversie di modico valore ed escludendone comunque l'utilizzo durante i momenti più delicati del processo (sentenze, udienze di escussione testimoniale, ecc.).

Tale meccanismo di delega verticale concepito dal CSM, se comprensibile ed opportuno, desta però alcune perplessità.

Innanzitutto, vista la situazione di crisi della Giustizia, e la persistente difficoltà dei Tribunali ordinari di far fronte al carico di lavoro con le risorse esistenti, è lecito nutrire qualche dubbio circa l'effettiva volontà, da parte dei dirigenti degli uffici giudiziari, di privarsi anche solo parzialmente dell'importante risorsa operativa costituita dai GOT.

In secondo luogo, seppur in via più marginale, è bene considerare come il meccanismo delle proposte tabellari non goda di particolare efficienza; le proposte giungono spesso in ritardo e non sempre trovano la conferma del CSM ed il successivo recepimento nel decreto del Ministero di Grazia e Giustizia entro il biennio per cui sono state elaborate (attualmente le proposte tabellari elaborate per il biennio 2004-2005 e già recepite in decreto riguardano circa il 50% degli uffici giudiziari preposti al loro invio; l'altra metà di questi opera pertanto in assenza della prevista e necessaria norma amministrativa di riferimento).

Si consideri il caso emblematico del Tribunale di Bologna; ad oggi non è ancora stato emanato un decreto con le Tabelle per il biennio 2004-2005; come neppure per quelle del biennio precedente (2002-2003) esiste un decreto ministeriale di recepimento.

Entrambe le tabelle, anzi, devono addirittura ancora essere approvate dal CSM (quella del biennio 2002-2003 perché inizialmente respinta, quella del biennio 2004-2005 perché presentata dal Consiglio Giudiziario solo a gennaio 2005!!).

Come si può ben vedere quindi un importante tassello della disciplina dei GOT viene collocato all'interno di un meccanismo, quello tabellare, che funziona spesso con difficoltà e con notevoli ritardi, e non è pertanto in grado di offrire risposte veloci ed aggiornate ad un problema che diviene via via sempre più urgente.

Quale annotazione finale, rileviamo che il reperimento delle tabelle organizzative dei Tribunali, ricche non solo in materia di GOT di informazioni utili per l'avvocatura, non è affatto semplice: le proposte tabellari non sono pubblicate, come neppure le circolari di approvazione del CSM; i decreti che le recepiscono sono pubblicati semestralmente in appositi numeri del Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia, disponibile in versione cartacea, con spedizione postale, solo a richiesta e solo a fronte di idonea motivazione.

Al contrario sarebbe opportuno, anche per alimentare un confronto utile tra tutti gli operatori, magistratura compresa, volto al miglioramento del sistema, che venisse ideato un meccanismo idoneo almeno a consentire un agevole accesso conoscitivo alle tabelle dei Tribunali.

Tornando al tema qui in esame, e per concludere, si può affermare che l'individuazione degli esatti contorni dell'operatività dei GOT è ampiamente demandata alla gestione amministrativa della magistratura, è che, nell'ambito di tale gestione, ci sono ancora molti progressi da fare per avvicinarsi alle giuste aspettative di tutti gli operatori e degli utenti della Giustizia.

Difficile però pensare che coloro i quali subiscono, più di molti altri, le conseguenze del carico di lavoro giudiziario possano avere i giusti stimoli per privarsi di una risorsa importante utile a deflazionarlo.

Sarebbe quindi decisamente auspicabile e necessario che il legislatore riprendesse in mano il controllo del fenomeno, oppure prevedesse strumenti di gestione incrociata anche con l'avvocatura, la quale potrebbe, nell'ambito di tale gestione, controbilanciare, in chiave di miglioramento della giustizia, gli interessi della magistratura togata.

Sicuramente, allo stato attuale, è davvero difficile, salvo clamorose ipotesi di violazione dell'art. 43 *bis*, impostare un'azione di contrapposizione al fenomeno GOT in termini di stretta legittimità.

Rimane ovviamente aperta la strada dell'incostituzionalità della norma; ma il punto necessita di ulteriore ed autonomo approfondimento.

GIUSTIZIA CIVILE

LE SENTENZE CIVILI POSSONO SEMPRE ESSERE CORRETTE DALLO STESSO GIUDICE CHE LE HA PRONUNCIATE

di Carlo Rasia*

La Corte costituzionale, con **sentenza 10 novembre 2004, n. 335**, ha dichiarato l'**illegittimità dell'art. 287 c.p.c.** nella parte in cui prevede che “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello” possono essere corrette con il procedimento di cui al successivo art. 288 “dallo stesso giudice che le ha pronunciate”, qualora questi sia incorso in errori materiali, e quindi nella parte in cui limita alle sole “sentenze contro le quali non sia stato proposto appello”, la facoltà della parte di avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali ed esclude che quelle appellate possano essere corrette “dallo stesso giudice che le ha pronunciate” indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di L'Aquila nel corso di un procedimento di correzione promosso dalla parte vittoriosa in primo grado che, prima di porre in esecuzione la sentenza, ha ritenuto che occorresse innanzitutto rimuovere l'errore materiale da cui era affetta la sentenza stessa (inesatta indicazione del cognome di una delle parti) che ne avrebbe compromesso in concreto l'eseguibilità. Il fatto però che fosse già stato proposto appello non ne consentiva la correzione ad opera dello stesso giudice di primo grado, il quale allora, adito per la correzione dell'errore, ma non potendo provvedere per essere già stato proposto l'appello, ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. nella parte in cui limita alle sole “sentenze contro le quali non sia stato proposto appello” la facoltà di avvalersi del procedimento di correzione ed esclude che quelle appellate possano essere corrette dallo stesso giudice che le ha pronunciate indipendentemente dalla decisione del mezzo di gravame.

Come è noto, l'ordinamento predispone **un procedimento semplificato**, il procedimento di correzione appunto, per consentire di porre rimedio a tipologie particolari di vizi dei provvedimenti del giudice – come errori materiali, di calcolo e omissioni – in riferimento ai quali la necessità di predisporre un articolato sistema impugnatorio sembra eccessivo alla luce di un'adeguata valutazione tra mezzo e scopo.

Ai sensi dell'art. 287 c.p.c., il provvedimento di correzione deve essere pronunciato dallo stesso giudice – inteso come ufficio giudiziario – che ha emesso la sentenza, eccezion fatta per l'ipotesi di avvenuta proposizione dell'appello, ritenendosi, per consolidato diritto vivente, che in tal caso la correzione, non più deducibile come oggetto di un apposito procedimento, compete al giudice dell'impugnazione, al quale potrebbe essere chiesta anche implicitamente, senza cioè la formulazione di un autonomo motivo di gravame: da ciò l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità per difetto di interesse, del procedimento in parola, una volta che la sentenza oggetto dell'istanza di correzione sia stata gravata da appello o quanto meno tutte le volte in cui il relativo ricorso risulti depositato a giudizio di gravame pendente.

In altri termini. A fronte della regola per cui il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell'impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore (*lato sensu*) ostativo, c'è l'eccezione: **la correzione della sentenza di primo grado già**

* Avvocato, dottorando di ricerca in diritto processuale civile dell'Università di Bologna.

investita dall'appello è invece demandata al giudice del gravame. Tale disposizione veniva giustificata in dottrina e giurisprudenza in ragione della particolare natura dell'appello che costituisce un mezzo di impugnazione illimitato e che, in quanto destinato a concludersi con una pronuncia sostitutiva di quella bisognosa subito di correzione, “**assorbe**” lo stesso procedimento di correzione rendendolo inutile (e inammissibile).

Conformemente a tale *ratio*, l'opinione prevalente vedeva come non ostativa alla correzione del giudice *a quo* la proponibilità o la pendenza di impugnazioni diverse dall'appello, proprio perché le altre impugnazioni erano strutturate come rimedi specifici contro determinati vizi della sentenza e non conducono alla totale rescissione della sentenza. Anche nel caso del ricorso per cassazione, perciò, la correzione veniva richiesta al giudice *a quo* essendo la Cassazione giudice solo di legittimità per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c.

In tale quadro normativo si colloca l'odierna sentenza della Consulta.

I giudici costituzionali pongono subito in evidenza **un cambiamento di rotta**. Le esigenze di economia processuale – la superfluità, cioè, dell'esperimento del procedimento speciale in pendenza di un giudizio (d'appello) idoneo ad emendare la sentenza dall'errore che la inficiava – potevano costituire una sufficiente giustificazione della scelta legislativa, e degli inconvenienti che essa comportava, quando la sentenza di primo grado, sia pure con eccezioni sempre più frequenti, era ancora normalmente priva di efficacia esecutiva in ragione della sua appellabilità (art. 337, co. 1, c.p.c., *ante* legge n. 353 del 1990, art. 49). La previsione della generalizzata immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c., come sostituito dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990), unitamente a quella secondo cui l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione (art. 337, co. 1°, c.p.c.) ha modificato profondamente il quadro normativo nel quale continua a collocarsi oggi l'art. 287 e la scelta legislativa con esso operata: la sentenza appellata, affettata da errore correggibile, era sottoposta *olim* al regime ordinario della sentenza di primo grado (quello c.d. della sentenza soggetta a gravame), laddove, dopo la legge n. 353/90, ad essa continua ad essere riservato il medesimo trattamento che, però, è divenuto eccezionale e peggiore rispetto a quello di cui gode, oggi, la sentenza di primo grado.

La Corte ha ritenuto che le **ragioni di economia processuale**, sulle quali si fonda l'originaria scelta legislativa, risultano ora profondamente “indebolite” e determinano l'irragionevolezza (art. 3 cost.) dell'eccezionale regime della correzione dell'errore della sentenza di primo grado assoggettata ad appello. Tale irragionevolezza si risolve altresì in una ingiustificata compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l'azione esecutiva strumento essenziale dell'effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell'art. 24 cost.

Conseguentemente, oggi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 335/04, il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, **anche se assoggettata ad appello**, provvederà sul ricorso per la correzione degli errori materiali, pronunciando, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., decreto se le parti concordano nel richiedere la correzione ed ordinanza ove tale richiesta concorde manchi.

In quest'ultimo caso, come hanno affermato di recente le sezioni unite della Corte di cassazione (**sent. n. 5165/04**), l'ordinanza che conclude il procedimento non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario *ex* art. 111 cost., mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza nelle sue parti corrette, al fine di verificare la ricorrenza dei necessari presupposti per la correzione.

Preme in conclusione sottolineare che, a seguito del recente intervento dei giudici costituzionali, è possibile fissare alcuni punti sulla particolare funzione che viene oggi ad assumere il procedimento di correzione nel nostro ordinamento.

La correzione ha sempre avuto la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto formalmente dichiarato, causa proprio l'errore o l'omissione (c.d. errori nella manifestazione della volontà), e non di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del soggetto agente, funzione alla quale sono deputati i mezzi di impugnazione in senso proprio.

La particolarità della funzione di questo strumento semplificato, cui la giurisprudenza ha attribuito natura meramente amministrativa, nonché la eccezionale esclusione che non fossero soggette a correzione le sentenze appellate, atteso che per queste provvede il giudice d'appello, ha causato problemi di collocazione e distinzione rispetto al sistema delle impugnazioni.

Proprio in tema di rapporti tra impugnazione e correzione, si è infatti in passato dubitato dell'autonomia dello strumento correttivo rispetto al sistema impugnatorio. Oggi a seguito della sent. 335/04 penso che non bisogna più avere dubbi che è reciso ogni rapporto di diritto positivo tra i due istituti, quello stesso legame che il legislatore aveva solo in parte voluto, a tal punto da nettamente separare i due istituti nel libro II, collocando quello di correzione nel titolo I, mentre le impugnazioni nel titolo III, differenziando il loro oggetto e descrivendolo rispettivamente negli artt. 287 e 161, 1° co., c.p.c..

In questo senso oggi è possibile attribuire definitivamente **al procedimento di correzione una propria e completa autonomia.**

Tale nuovo inquadramento incide in profondità sull'istituto della correzione, a tal punto che permette di fissare alcuni **punti importanti** nella disciplina processuale dell'istituto, utili al teorico come al pratico: **1)** permette di affermare oggi che qualsiasi provvedimento (purché non revocabile) è da ritenersi soggetto a correzione; **2)** pone un netto *discrimen* tra i vizi che sono fonte di correzione (omissioni ed errori materiali o di calcolo) e quelli che fondano un'impugnazione, per i quali il procedimento di correzione non è esperibile; **3)** concede alla sentenza corretta di essere impugnata nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, solo al fine di verificare, non errori di giudizio, ma l'effettiva esistenza di errori emendabili o se la correzione ha investito la parte di sentenza effettivamente affetta dall'errore.

Note bibliografiche:

- Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, vol.II, Napoli, ed. 1956, p. 284 ss.
- Acone, *Riflessioni sul rapporto tra la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1980, p. 1297 ss.
- Lo Cigno, *Correzione ed integrazione dei provvedimenti del giudice*, in *Giur. It.*, 1986, IV, p. 12 ss.
- Mandrioli, *Diritto processuale civile*, II, ed. min., Torino, 2003, p.198.
- Finocchiaro, *Riconosciuta l'autonomia del procedimento rispetto al sistema delle impugnazioni*, in *Guida al dir.*, 2004, n. 46, p.72.
- Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5165, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, f. 3.

DISCIPLINA FORENSE

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

A) CASI DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE:

(periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. La doglianza di scorrettezza deontologica, formulata dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, verte sostanzialmente su di una pretesa volontaria ingerenza di quest'ultima, quasi a mo' di "difensore occulto", in una controversia che vedeva contrapposti l'avv. * ed altro difensore, al fine di orientare il giudice dott. * verso l'adozione di una decisione che avrebbe costituito per lei un utile precedente da invocare in altro contenzioso, su questione analoga, in cui risultavano contrapposti lo stesso avv. * e l'avv. *. L'avv. * lamenta anche che le deduzioni difensive e il materiale giurisprudenziale forniti dall'avv. * al giudice, a precisazione delle conclusioni ormai effettuata e ad attività difensiva in causa già espletata, non essendo stati da lui conosciuti se non a sentenza emanata, non hanno potuto trovare da parte sua idonea replica, danneggiandolo.

Risulta tuttavia chiaramente, dai documenti versati in atti e dalle deposizioni raccolte durante l'istruttoria, che l'iniziativa di questa fornitura privata extraprocessuale di materiale dottrinale, defensionale e giurisprudenziale, nel caso di specie, sia stata assunta dal giudice, e non già dall'avv. *, e che nelle intenzioni dei protagonisti si inseriva in un più generale contesto di collaborazione tra magistrati ed avvocati, e non costituiva concertazione ai danni dell'avv. * bensì ricerca e scambio di materiale di studio su questioni giuridiche interessanti, ancorché concretizzata, a parere del Consiglio, con modalità inopportune.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, ritenuto che nel caso di specie non siano da ravvisare comportamenti suscettibili di censura disciplinare a carico dell'avv. *.

(adunanza del 30 gennaio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spinzo sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udito il riferimento, preso atto della memoria difensiva e della documentazione presentata dall'avv. *;

ritenuto

- che le frasi contenute nella comparsa di risposta dell'avv. *, di cui si è lamentata l'avv. *, ancorché dal tono forte e acceso, debbono essere inquadrare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e peraltro le stesse dovevano intendersi riferite alla controparte rappresentata e non al difensore;
- che comunque l'avv. *, riscontrando immediatamente in data 1 dicembre 1999 la missiva dell'avv. * del 25 novembre 1999 e ricevuta in data 30 novembre 1999, aveva chiarito che non vi era alcuna volontà di offendere la collega e per di più aveva formulato le proprie scuse;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, ritenuta la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 13 febbraio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavia Masè Dari sull'esposto presentato dai sig.ri * e * nei confronti degli avvocati *, * e *. All'esito del riferimento, il Consiglio:

- preso atto della sentenza in data 20 gennaio 2003 del Tribunale di Bologna, che ha assolto l'avv. * dai reati di cui agli artt. 486 e 646 del codice penale, perchè il fatto non sussiste;
- considerato che non appaiono nei fatti esposti altri elementi di rilevanza disciplinare, pur ritenendosi non opportuno

l'aver richiesto il rilascio di cambiali in bianco a garanzia dei propri, seppure ingenti, crediti professionali;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto, ritenuta la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 7 maggio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spinzo sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. * e dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio,

rilevato

- che il ritardo di circa mezz'ora sull'orario fissato per l'inizio dell'udienza è stato giustificato dal traffico stradale che ha praticamente "bloccato" gli avvocati * e * sulla tangenziale di *;
- che, peraltro, l'avv. * era sostituito alla udienza dall'avv. *, codifensore del sig. *;
- che anche l'imputato sig. * risultava essere assistito, oltre che dall'avv. *, dall'avv. *;
- che quest'ultimo aveva fatto presente al giudice, per il tramite della propria collaboratrice di studio dott. *, di essere presente e di essersi momentaneamente assentato per altro impegno professionale (con imputato detenuto) nello stesso palazzo di Giustizia, avanti il giudice dott. *;
- che gli avvocati * e * avevano comunque notiziato l'Ufficio ed il giudice per il tramite dei codifensori;
- che non appaiono potersi ipotizzare nella condotta dei predetti legali rilievi di carattere disciplinare, trattandosi di ritardo involontario, comprensibile e giustificabile;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, ritenuta la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 7 maggio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Sandro Giacomelli sulla segnalazione pervenuta dal Presidente del Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. *. In merito riferisce il Consigliere che l'avv. * ha addotto, e documentato, la sua completa estraneità a quanto accaduto. Nella memoria a difesa depositata ha fatto presente:

- che la memoria da lei depositata, e sottoscritta, le era pervenuta via telefax e solo dopo le ore 19 del giorno antecedente la scadenza ed era stata costretta a sottoscriverla, prima del deposito, anche per autentica, come riconosciuto dalla stessa collega milanese che aveva redatto la memoria stessa;
- che, venuta a conoscenza del tenore della memoria, aveva immediatamente rinunciato al mandato dissociandosi da quanto dedotto, non senza aver preso contatto con il Presidente del Tribunale per giustificare il suo comportamento e chiedergli scusa;
- che il Presidente del Tribunale le aveva manifestato di aver compreso la situazione e si era dichiarato disposto a giustificarla avanti il Consiglio;
- che, interpellato, il Presidente confermava quanto dichiarato dall'avv. * ribadendo come fosse persuaso della mancanza di responsabilità della stessa e come pertanto ritenesse equo che il Consiglio, nella valutazione dei fatti, tenesse conto delle circostanze esposte e del comportamento anche successivo dell'avv. *, che aveva anche chiesto scusa di quanto era stato scritto nella memoria da lei sottoscritta senza essersi resa conto del suo contenuto;
- preso atto delle giustificazioni addotte dall'avv. * in merito a quanto accaduto;
- preso atto altresì che l'esponente Presidente del Tribunale ha confermato di ritenere il comportamento dell'avv. * del tutto involontario e pertanto scusabile sì da non insistere nell'esposto;

P.Q.M.

il Consiglio, pur stigmatizzando l'accaduto, delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 12 maggio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. * e dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento, rileva che il "fatto" che ha dato origine all'esposto è costituito da un atto di citazione in opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. * per il pagamento di compenso professionale nei confronti dei clienti degli avvocati * e *, del quale l'avv. * contesta toni e contenuto.

Orbene, appurato che i rilievi mossi dall'avv. * sul contenuto dell'atto di citazione in sè e per sè riguardano essenzialmente: 1) una inesattezza della ricostruzione cronologica dei rapporti tra lei e i suoi *ex* clienti; 2) un tono complessivo dell'atto, ritenuto offensivo e ingiustificatamente sprezzante nei suoi confronti; 3) una pretesa ingiusta critica al di lei operato nella fase della rinuncia al mandato-presentazione di nota previamente opinata da questo Consiglio, si può osservare quanto segue.

Per certo gli avvocati * e * hanno con una certa superficialità ricostruito la fattispecie oggetto di giudizio sotto il profilo cronologico, ma questo profilo non è nè centrale nè decisivo nella difesa complessiva della posizione dei loro clienti e, a fronte del riconoscimento dell'errore commesso, non appare di rilevanza disciplinare ma tutt'al più professionale.

Altrettanto per certo, ma specularmente, la critica mossa dagli avvocati * e * all'avv. * sul di lei comportamento nella fase della rinuncia al mandato-presentazione di nota già opinata appare priva di fondamento, sotto il profilo della pretesa scorrettezza professionale e disciplinare.

Quanto infine al tono pretesamente offensivo e sprezzante, occorre rilevare che effettivamente alcune espressioni usate non appaiono tra le più felici possibili, ma anche rilevare che, in una vicenda che vede opposte una pretesa di pagamento ed una eccezione di eccessività dell'ammontare della parcella in relazione alla quantità e qualità della prestazione svolta dal legale, appare inevitabile formulare critiche all'operato del difensore; e gli avvocati * e * hanno ripetutamente ribadito che il tono usato era relativo esclusivamente al piano professionale della vicenda e non alla persona della collega coinvolta, cui hanno ripetutamente espresso le proprie scuse, qualora essa si fosse sentita offesa su questo secondo, diverso, piano.

In corso di preindagini disciplinari, gli avvocati coinvolti sono stati più volte sentiti personalmente, e hanno depositato memorie e documentazione. Il Consiglio nota, peraltro, che i toni e le reciproche reazioni sono in realtà andate peggiorando durante questa fase e relativamente ad essa, più che relativamente all'originario esposto in sè; ciò è attestato anche dalla sopravvenuta, da parte dell'avv. *, impossibilità di partecipare ad un incontro collegiale convocato per ricercare una spiegazione e tentare una conciliazione, che aveva trovato, prima, generalizzata adesione.

In proposito, il Consiglio non può che auspicare che i rapporti tra i colleghi coinvolti si ricostituiscano, non potendo esso intervenire in questioni che, una volta rilevata la loro originaria non rilevanza disciplinare, ormai appartengono alla sfera dei rapporti personali e delle sensibilità e suscettibilità reciproche.

P.Q.M.

Il Consiglio, delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 26 maggio 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Maria Grazia Tufariello sulla segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, presa visione degli atti del procedimento di indagine depositati al Consiglio dall'avv. * il 6 febbraio 2002, e della missiva in data 7 febbraio 2002 del Procuratore della Repubblica di Bologna e della allegata richiesta di archiviazione del procedimento *de quo*;

rilevato

- che, esclusa ogni ipotesi di rilievo penale, il problema evidenziato dal Procuratore della Repubblica afferisce ad una prassi nella raccolta di procure speciali "in via preventiva e generale" da parte del difensore, ritenuta non corretta e foriera di possibili nullità;
- che le giustificazioni addotte dall'avv. * in ordine a tale "prassi" chiariscono come lo stesso non abbia mai utilizzato "procure in bianco", bensì che si sia premunito di una molteplicità di procure aventi tutte oggetto ben definito, ma da utilizzare in tempi diversi e qualora se ne presentasse la necessità (come avvenuto, appunto, all'udienza del 18 gennaio 2002 dinanzi al Tribunale di Bologna);
- che in base alla stessa prospettazione della richiesta di archiviazione le procure verrebbero rilasciate contestualmente ed in unico momento, quindi in data certa;
- che la data di autentica della sottoscrizione del cliente da parte del difensore non può essere ritenuta requisito essenziale di validità dell'atto di procura speciale, essendo per lo più l'autentica contestuale all'apposizione della firma, ma non essendo vietata la dichiarazione di autenticità in momento successivo, prima del deposito dell'atto;
- che non risulta che la sig.ra *, unica legittimata, abbia lamentato un uso della procura speciale *de qua* in contrasto con la propria volontà, nè risulta, obiettivamente, che il comportamento tenuto dall'avv. * abbia recato pregiudizio alcuno alla cliente;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere nei confronti dell'avv. *, per mancanza di elementi di rilievo disciplinare nella condotta oggetto di segnalazione.

(adunanza del 5 giugno 2003)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Guido Clausi-Schettini sull'esposto presentato dal sig. *, quale legale rappresentante della * s.n.c., nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio,

ritenuto:

- che la mancata riassunzione della causa, lamentata dall'esponente, coincide con il trasloco dello studio legale dell'avv. *, che rappresenta senz'altro un evento eccezionale nella vita di un professionista;
- che, d'altra parte, il legale ha dichiarato di avere denunciato l'episodio alla propria compagnia assicuratrice, per cui non sussiste alcun effettivo pregiudizio, per l'esponente, che potrà comunque ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito,

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 9 giugno 2003)

* * *

B) SENTENZE PUBBLICATE:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovanni Cerri

Viola i doveri di probità, lealtà, dignità e decoro della professione forense l'avvocato che: a) incassa un assegno rilasciato in favore della propria cliente da compagnia assicuratrice, e ciò a fronte della ritenuta compensazione di un preteso credito vantato - peraltro per causa illecita - nei confronti della cliente da parte della moglie del legale, apponendo egli stesso ovvero facendo apporre da terzi sottoscrizione apocrifia sia dell'atto di quietanza sia dell'assegno; b) essendo stato convenuto in giudizio dal proprio ex cliente al fine di far accertare l'apocrifia della sottoscrizione dell'assegno, rimane contumace in giudizio; c) sovrappone affari privati propri o della propria famiglia, specie se aventi natura illecita, con l'esercizio della professione forense, a nulla rilevando i rapporti di amicizia con il cliente; d) omette di fatturare le somme ricevute dalla cliente a titolo di pagamento onorari.

Sanzione adeguata, attesa la insussistenza di precedenti disciplinari, è la sospensione di sei mesi dall'esercizio della professione.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

“Per aver violato i doveri di lealtà, probità e decoro:

- a) per aver sottoscritto l'atto di quietanza * per lire 7.660.000, o comunque per non essersi accertato della genuinità della sottoscrizione da parte della cliente;*
- b) per aver incassato un assegno di lire 7.660.000 intestato alla propria cliente, che lo aveva incaricato di seguire la pratica di risarcimento danni in seguito al sinistro stradale occorso il 10 aprile 1998, con antagonista assicurato *;*
- c) per aver indebitamente trattenuto la detta somma;*
- d) per aver restituito con ritardo la documentazione afferente alcune pratiche e per non aver ancora provveduto – all'attualità – alla restituzione di alcuni documenti;*
- e) per non aver svolto con diligenza gli incarichi professionali affidatigli dalla sig.ra *;*
- f) per aver ommesso di fatturare almeno parzialmente i fondi spese costituiti dalla stessa.*

In Bologna dal 10 aprile 1998 e successivamente fino all'attualità, per il permanere delle condotte contestate.”

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto in data 12 maggio 1999, sottoscritto anche dagli avv.ti *, * e *, la sig.ra * lamentava alcune pretese

irregolarità nel comportamento professionale del suo precedente difensore avv. *; in particolare contestava di avere sottoscritto una quietanza * per lire 7.660.000 e di non aver incassato il corrispondente assegno anche perché all'epoca si trovava all'estero in Brasile; lamentava inoltre di non avere avuto in restituzione tutta la documentazione afferente alcune pratiche che doveva consegnare ai nuovi difensori.

In data 26 maggio 1999 l'avv. *, richiestone dal Consiglio, depositava presso la segreteria i documenti descritti nella missiva del 26 maggio 1999 che l'avv. *, incaricato dalla sig.ra *, poteva ritirare il 27 successivo. Con raccomandata del 14 giugno 1999 il Consiglio comunicava all'avv. * l'inizio della fase delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 6 del regolamento disciplinare. Il 18 ottobre 1999 avanti al relatore si presentava la sig.ra * che confermava le doglianze producendo documentazione.

In data 8 novembre 1999 l'avv. *, difensore della Assicurazione *, faceva pervenire al Consiglio una segnalazione con allegato atto di citazione della sig.ra * nei confronti della compagnia assicuratrice in cui lamentava la falsità della sottoscrizione della quietanza di lire 7.660.000, più volte citata, e la sottoscrizione apocrifia dell'assegno corrispondente.

Convocato l'avv. * il 25 gennaio 2000, questi dichiarava di non avere altri documenti della sig.ra * e, quanto alle accuse mossegli, affermava essere intervenuto un previo accordo con la stessa. Riservava la nomina di un difensore ed il deposito di una memoria. Con provvedimento del 3 aprile 2000 il Consiglio deliberava il capo di incolpazione che era notificato all'incolpato ed alla Procura della Repubblica.

In data 13 giugno 2000 l'avv. * depositava al Consiglio una memoria difensiva con richieste istruttorie. Con il predetto atto assumeva di avere svolto con diligenza gli incarichi affidatigli dalla sig.ra * con la quale peraltro intratteneva anche rapporti di cordiale amicizia. In particolare, quanto ai capi a), b) e c) dell'incolpazione affermava che la sig.ra * aveva ceduto, con contratto orale, il proprio credito verso la * Assicurazioni alla sig.ra *, moglie dell'avv. * e sua collaboratrice di studio con mansioni impiegate, in data 31 dicembre 1998 alla presenza di testimoni. L'assegno di lire 7.660.000 pervenne dunque legittimamente all'avv. * per essergli stato consegnato dalla moglie e in ogni caso non era riconducibile alla sua attività professionale.

Il Consiglio convocava i testimoni indicati dall'avv. *, i quali sostanzialmente confermavano che la sig.ra * aveva acquistato dalla sig.ra *, di cui era diventata amica, sostanza stupefacente per lire 10.000.000 circa e che l'avv. *, contestata la circostanza alla sig.ra *, aveva con questa raggiunto un accordo per la restituzione di detta somma. L'accordo era consistito nella cessione del credito verso la * Assicurazioni. La sig.ra * in particolare confermava l'accordo del 31 dicembre 1998. Il Consiglio provvedeva a trasmettere i verbali dell'interrogatorio alla Procura della Repubblica di Bologna.

Con delibera in data 30 ottobre 2000, il Consiglio deliberava lo svolgimento della seduta disciplinare per il giorno 28 marzo 2001; la delibera era notificata all'incolpato ed al Procuratore della Repubblica. Il Consiglio, richiesto dalla dr.ssa *, giudice istruttore della causa R.G. */1999 tra la sig.ra * e la *, provvedeva poi, ex art. 213 c.p.c., a trasmettere copia dei documenti del procedimento disciplinare, premessi gli opportuni chiarimenti con l'Ufficio della Procura.

L'avv. *, in apertura del dibattimento, dichiarava di volersi difendere personalmente. Sollevava quindi le seguenti eccezioni e rilievi: quanto al capo b) chiedeva la correzione dell'errore materiale laddove veniva indicato "di seguire la pratica di risarcimento danni", mentre trattavasi di "indennizzo per polizza infortuni"; quanto al capo e) eccepiva l'indeterminatezza laddove era contestato genericamente "per non aver svolto con diligenza gli incarichi professionali". Con relativa ordinanza, il Collegio, in accoglimento delle eccezioni, disponeva la correzione dell'errore materiale provvedendo a sostituire l'espressione "di seguire la pratica di risarcimento danni" con quella "di seguire la pratica di indennizzo da polizza infortuni", nonché la sostituzione di quella "con antagonista assicurato *" con "nei confronti dell'assicurazione **", errori comunque per nulla influenti sui fatti contestati e meno che mai incidenti sul diritto di difesa. Il Collegio quindi dichiarava assorbito il capo e) dagli altri capi d'incolpazione.

Svolta la relazione, venivano assunte le deposizioni dei testi indotti. L'avv. *, incaricato dalla sig.ra * dell'assistenza nella pratica nei confronti della * dopo la revoca degli incarichi all'avv. *, ha confermato di avere più volte richiesto al collega con telefonate, fax e lettere la consegna di tutta la documentazione afferente gli incarichi dismessi. L'avv. *, nonostante le promesse, non fece seguito ai propositi manifestati. Emerse quindi l'esistenza di un assegno di lire 7.660.000 rilasciato dalla * in favore della sig.ra * e mai incassato da questa, alla quale nemmeno era nota la circostanza della sua emissione. L'avv. * non ha mai provveduto a fornire al collega copia del titolo, nonostante la promessa.

Non ottenendo i chiarimenti opportuni, l'avv. *, incaricato dalla sig.ra *, ha promosso azione giudiziaria nei confronti della * per ottenere la declaratoria di nullità della quietanza sul presupposto della firma apocrifia sulla

stessa. Il teste ha poi riferito di una trattativa con l'avv. * per definire le pretese della sig.ra *. La controversia non poté essere composta poiché la cliente, come "punto di partenza" per la transazione, pretendeva la restituzione alla * o alla stessa della somma di lire 7.660.000; richiesta cui l'avv. * ritenne di non aderire. Il teste, a richiesta dell'incolpato, ha confermato che nel corso di un colloquio l'avv. * gli riferì che con la sig.ra * vi era stato un non meglio specificato problema di "cocaina".

Il teste avv. *, nel confermare la propria deposizione in data 18 luglio 2000, ha riferito di un comportamento "strano" della sig.ra *, moglie dell'avv. * e collaboratrice di studio; e ha comunque confermato, sì pure *de relato*, la cessione illecita di cui si è detto; ha dichiarato di avere assistito nello studio dell'avv. * all'accordo verbale del 31 dicembre 1998 in forza del quale la sig.ra * si obbligava a cedere alla sig.ra * il proprio credito nei confronti della * di circa 6-8 milioni. L'avv. *, altro teste, ha confermato l'esposto recante anche la sua firma. Ha riferito di essere stata officiata unitamente all'avv. * della difesa della sig.ra *, indagata per calunnia a fronte di una denuncia dalla stessa presentata nei confronti di due testimoni in una causa avanti al Giudice del lavoro. La denuncia venne archiviata e da qui nacque l'imputazione nei confronti della sig.ra *.

L'esponente ha confermato l'esposto e la deposizione resa al relatore. Ha confermato di non avere avuto in restituzione parte della documentazione consegnata all'avv. *; ha poi negato di avere autorizzato la sig.ra * a sottoscrivere l'atto di quietanza per l'indennizzo da questa reclamato nei confronti della * nonché a sottoscrivere ed incassare il relativo assegno; ha poi fortemente respinto le ragioni che sottostavano all'accordo come riferite dall'avv. *; ha poi riferito che una delle ragioni per le quali decise di revocare i mandati all'avv. * risiedeva nel fatto che, a fronte di numerosi pagamenti effettuati, solo una volta aveva ottenuto la fattura; ha dichiarato altresì di essere insoddisfatta del modo in cui venivano gestite le pratiche. Con la lettera dell'11 febbraio 1999 la sig.ra * ha inteso revocare tutti gli incarichi all'avv. *. Conclusivamente, la sig.ra * ha riferito di avere sottoscritto una sola quietanza, ma relativa al risarcimento dovutole dalla * Assicurazioni, e delle formalità un poco macchinose dell'incasso del relativo assegno con pagamento dell'onorario all'avv. * verosimilmente nella giornata del 31 dicembre 1998.

Il testimone sig. * ha confermato la deposizione del 18 luglio 2000 resa al consigliere relatore. Ha riferito che l'avv. * lo volle in studio perché, ove necessario, testimoniassero dell'incontro, pur senza spiegargli le ragioni di tale sua presenza salvo che si trattava di una cosa un poco grave. Il teste ha riferito che la sig.ra * era "scocciata" e voleva che l'incontro finisse quanto prima.

Il teste sig.ra * ha confermato la deposizione resa al relatore. Al Consiglio ha ribadito l'intervenuto accordo di cessione del credito tra lei e la sig.ra *, in un primo tempo recalcitrante. Circa la mancata formalizzazione dell'accordo, il teste ha riferito che sperava che tutto finisse lì. La stessa mattina del 31 dicembre 1998, dopo tali intese, l'avv. * e la sig.ra * si recarono in banca per incassare l'assegno della * Assicurazioni.

Il dibattimento veniva quindi differito al 14 giugno 2001 per l'audizione degli altri testimoni; udienza poi rinviata al 14 novembre 2001. L'avv. * faceva pervenire un certificato medico la mattina del 13 novembre 2001. In tale sede il Collegio, pur rilevando come dalla certificazione medica non emergesse un impedimento dell'avv. * a comparire, differiva l'udienza al 29 novembre 2001 per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale. Successivamente l'avv. * faceva pervenire altro certificato medico ed il Collegio, rilevando come anche in tale occasione non vi fossero ragioni tali da giustificare l'impedimento dell'incolpato, differiva ulteriormente il procedimento all'udienza del 12 dicembre 2001 per l'audizione del teste avv. *, non citato. All'udienza del 12 dicembre 2001 il Collegio esaminava preliminarmente l'istanza di rinvio dell'avv. * pervenuta il 10 dicembre 2001 accompagnata da certificazione medica. Il Collegio, sulla scorta della documentazione offerta, respingeva la richiesta di differimento, non emergendo un impedimento assoluto dell'incolpato a comparire, e disponeva procedersi oltre nel dibattimento.

Veniva quindi ascoltato il testimone avv. *, che confermava di avere ricevuto incarico dalla * di costituirsi in giudizio sulla richiesta della sig.ra * che contestava la nullità della transazione per essere apocrifia la firma sulla quietanza di lire 7.660.000 e sull'assegno. Nella causa civile la * era stata autorizzata alla chiamata in causa dell'avv. *, che era rimasto, tuttavia, contumace.

Il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e si ritirava per la decisione.

Motivi della decisione

In primo luogo non può tacersi l'atteggiamento dell'avv. *, che ha ritenuto di non più comparire alle udienze adducendo impedimenti di natura sanitaria. Nelle certificazioni mediche pervenute non è mai emerso un impedimento assoluto che giustificasse la sua mancata comparizione. Si deve anche rilevare che i certificati di ricovero, peraltro volontari, apparivano stranamente "ad orologeria" in prossimità della celebrazione delle udienze.

Nel merito è risultata provata la responsabilità dell'avv. * per i capi a), b), come modificato all'udienza del 28 marzo 2001, e c).

La vicenda è piuttosto semplice nella gravità dei comportamenti censurati. Traspare dall'istruttoria dibattimentale e dalla documentazione acquisita il requisito della volontarietà che sottende gli atti deontologicamente scorretti. L'avv. * ha incassato l'assegno di lire 7.660.000 rilasciato dalla * in favore della sig.ra * a fronte della ritenuta compensazione di un preteso credito della moglie * nei confronti della cliente dello studio. E' incontestato che la sottoscrizione sulla quietanza non fosse della sig.ra * bensì della sig.ra *. Le asserite giustificazioni sottostanti la pretesa cessione di credito, peraltro con causa illecita, che non formano oggetto di accertamento da parte del Collegio, lasciano tuttavia emergere un contesto di inquietante commistione tra affari privati ed esercizio della professione forense. I principi cardine della deontologia probità, lealtà e decoro restano gravemente offesi dai comportamenti dell'avv. * e, anche volendo aderire alle prospettazioni difensive, fanno trasparire uno strano modo di questi di intendere la professione con particolare riferimento ai rapporti con i clienti. L'aver coinvolto in tali vicende un amico cliente, una più giovane collega di studio, ha altresì accentuato *ab externo* un sentire elastico dei principi deontologici. L'immagine dell'avvocatura esce fortemente penalizzata da siffatti comportamenti, vieppiù se si considera una perdita di credibilità nei confronti di compagnie assicuratrici allorché i poteri certificatori dell'avvocato nella sottoscrizione degli atti di quietanza vengono così strumentalizzati.

Devesi anche porre l'accento sul comportamento dell'avv. * nei confronti dei colleghi nuovi difensori della sig.ra * cui, tra l'altro, aveva promesso copia del titolo senza provvedere. A tacere del fatto che l'incolpato è rimasto contumace nella causa civile, nella quale era stato chiamato dalla difesa della * Assicurazioni, promossa dalla sig.ra * per fare accertare la nullità della transazione. Il C.N.F. ha ritenuto la responsabilità deontologica dell'avvocato che ha trattenuto somme di spettanza del cliente (*cf.* sentenze 2 aprile 2001 n. 49 e 2 aprile 2001 n. 51). Ancora più specificamente è stata ritenuta la responsabilità dell'avvocato che ha trattenuto somme avute in ragione del mandato omettendo di dare il rendiconto al cliente ed effettuando la sottoscrizione apocrifia dei titoli di credito consegnatigli (*cf.* sentenze 11 aprile 2001 n. 64 e 13 dicembre 2000 n. 261).

L'avv. * è altresì responsabile dell'incolpazione sub f) avendo ommesso di fatturare le somme ricevute dalla cliente a titolo di pagamento onorari. L'avv. * non ha prodotto alcuna fattura oltre quella del 30 dicembre 1998 n. 18 di lire 8.078.400 afferente la consulenza stragiudiziale per il sinistro stradale nei confronti della * Assicurazioni. Le dichiarazioni della sig.ra * non sono state smentite sul punto.

L'avv. * deve, invece, essere assolto dall'incolpazione sub d). La stessa sig.ra * non ha ricordato con precisione quali documenti non le siano stati restituiti dall'avv. *, il quale, di contro, non pare avesse alcun motivo per trattenerli salvo un non provato intento emulativo peraltro confliggente con la restituzione di tutta la documentazione ancorché avvenuta per il tramite del Consiglio dell'Ordine dopo l'esposto in data 26 maggio 1999.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio stima equa la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione nella misura di mesi sei, considerato che l'incolpato non risulta avere precedenti di natura disciplinare.

Conclusivamente, piace sottolineare che il procedimento disciplinare è frutto di un complessivo giudizio sulla condotta dell'incolpato senza che la sanzione finale possa considerarsi la somma di tante singole pene quanti sono gli addebiti disciplinari (cumulo giuridico).

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del d.p.r. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni;

dichiara responsabile

l'avv. * per i fatti di cui ai capi a), b) come modificato in corso di dibattimento, c), e f), ed irroga la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di mesi sei;

assolve

l'avv. * dalla incolpazione di cui al capo d), non risultando provate le condotte contestate.

Così deciso in Bologna il 29 novembre 2001

* * *

La decisione del Consiglio dell'Ordine è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense con propria decisione depositata l'11 novembre 2004.

* * *

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico



JUS BOLOGNA
Squadra campione d'Italia Forense

CICLISMO

Per rispondere alle lettere e-mail e domande dei tanti Colleghi e Colleague ciclisti non agonisti dello JUS Bologna pubblichiamo queste brevi considerazioni sul “cicloturismo” e sulla “magia” della bicicletta.

Il bipolarismo lasciamolo alla politica. Nel mondo della bicicletta non è il caso di alimentare surrettizie e artificiose contrapposizioni, perché per favorire un sempre maggiore sviluppo dell'uso della bicicletta, per fini sia sportivi che turistici, è indispensabile seguire il concetto dell'ecumenismo. Questo non deve impedire di portare alla luce gli elementi principali che formano lo sterminato mondo del ciclismo, un mondo caratterizzato da un'infinità di sfaccettature tale da rendere difficoltosa, anzi impossibile, la catalogazione della componentistica umana.

La contrapposizione granfondista-cicloturista è un po' una forzatura, che può reggere solo se si estremizzano i concetti. Ma questi due mondi non sono sempre e comunque come due poli, negativo e positivo, che si respingono a prescindere da tutto, due mondi ineluttabilmente inconciliabili. A volte convergono, altre divergono, a volte s'incrociano, altre si scontrano, s'intersecano, si integrano, ma alla fine forse si completano. Fare solo il granfondista, nella vita, senz'aver fatto mai il cicloturista non è certo un pregio, un vanto, non è certo la via giusta per accrescere il proprio bagaglio personale di esperienza. Così come il contrario. Questo è un invito, cari colleghi: un invito a provare tutti e due i mondi, a frequentarli, a viverli, perché solo distillando le cose migliori, e sono tante, dei due mondi si può arrivare ad apprezzare la vera grande essenza dell'emozionante galassia della bicicletta.

Il cicloturismo è una grande, immensa palestra. Infinita. Un'enorme famiglia divisa in tanti sottogeneri. Dove ogni praticante è diverso dall'altro. Si differenzia un po' per questo, l'ambiente cicloturistico, da quello delle granfondo. Anche se poi, magari, qualcuno, o anche più di qualcuno, arriva da là o addirittura frequenta, a volte con malcelata promiscuità, entrambi i mondi. C'è stato un periodo in cui il termine “cicloturista” aveva un significato riduttivo, quasi dispregiativo, ma ultimamente la qualifica sta riacquistando valore, perché in un mondo sempre più tecnologico e costretto ad andar veloce, la capacità di saper gustare con lentezza quel che l'esistenza e la natura ti offrono, sta diventando uno stile di vita sempre più affermato.

Il cicloturismo è quindi una filosofia. Il cicloturista è un sognatore, un poeta, ma porta dentro di sé uno straordinario pragmatismo. Non guarda mai, alla forma, solo alla sostanza. Vuole andare, vuol partire, deve arrivare, deve scoprire, deve emozionarsi. E non importa con quali mezzi e a costo di quali sacrifici. Ma che fa il cicloturista? Non può mica sempre essere in giro per il mondo, tutto l'anno, una sorta di avventuriero professionista o di amante dell'umanamente impossibile? Può appartenere alla grande famiglia dei cicloturisti anche chi si fa una passeggiata di 20-30 chilometri lungo l'argine di un fiume, magari a quindici all'ora? Certo. Ed allora non si può che arrivare alla conclusione che quello del cicloturismo è uno dei mondi più sterminati, più fantastici, più affascinanti e più umanamente vari. E' un mondo che va dalla gita familiare della domenica ai raid più estremi, come la traversata del deserto australiano o la Capo Nord-Gibilterra o la Lhasa-Katmandu, sull'Himalaya. La matrice è comune: pedalare e ammirare, pedalare e contemplare, vivere emozioni e sensazioni. Tra i due estremi, che forse non sono poi così distanti, se non per chilometri percorsi, tempo disponibile e fatica, tutti gli stadi intermedi.

Il cicloturista è un po' un pellegrino. E', fedele all'etimologia di peregrinus, batte percorsi secondari ai margini dei campi e supera valichi impervi. Sì, ama la montagna, soprattutto, e sa apprezzare i silenzi, la solitudine. Ama vedere l'alba, col sole che arriva addosso in quel modo: una magia. Viaggia spesso solo. Non disdegna la

compagnia, anzi a volte la cerca, ma più sovente ha bisogno di star solo. E non importa se non può fruire delle scie dei gruppi e se il costo è qualche goccia di sudore in più. Le emozioni non devono mai essere uguali alle precedenti: per questo il cicloturista spinge sempre più in là i propri orizzonti. Talora è una naturale evoluzione del semplice escursionista, più spesso e il rifugio, ricco di motivazioni e di stimoli, del “granfondista pentito”, stanco del clima avvelenato della competizione e dell'emarginazione cui è fatalmente destinato chi pedala le granfondo senza mire agonistiche. A volte gli orizzonti possono sconfinare nell'estremo o apparentemente tale: ed inizia così la mania per le maximaratone, tipo Parigi-Brest-Parigi, una vera grande libidine, il massimo per il cicloturista-randonneur.

Guidato dalla sua repulsione per la frenesia, il rumore, l'inquinamento, il cicloturista cerca quindi di evitare le strade caotiche, preferendo i percorsi più solitari. Sulle strade, comunque, è sempre disciplinato, attento, prudente. Il suo gruppo, se è in gruppo, è sempre in fila indiana, la doppia fila si forma soltanto quando la carreggiata è ultralarga. Ai semafori non esita a fermarsi, se c'è rosso. Non gli importa di perdere quei trenta secondi né, magari, di metter piede a terra e ripartire. E' orgoglioso di questo, orgoglioso di rispettare le regole del codice, mentre il ciclosportivo va talora a cacciarsi nei guai per il timore che la media giornaliera ne risenta. E' anche generoso e altruista. Se scorge qualcuno in difficoltà, a causa di una caduta o di un guasto meccanico, si ferma per soccorrerlo, per aiutarlo. Anche per una semplice foratura, i cicloturisti in gruppo scendono di sella, tutti, per assistere e attendere il compagno appiedato.

Il cicloturista ha la salita nel sangue. Vive di salite: l'altitudine è il suo habitat naturale. Ha nel mirino tutti i passi più leggendari, ma è anche un sopraffino scopritore di chicche. Non teme di avventurarsi pure sui muri al 20%, tanto con la tripla... La cartina dell'Italia che ha in casa è disseminata di puntini, dal Mortirolo allo Zoncolan. Carte mitiche, dall'odore stantio, ma pregne di ricordi e di sogni. La sua agenda è già piena di montagne da sfidare, ma gli occorrerebbero tre o quattro vite per coronare tutte le sue ambizioni. Scala lo Stelvio, il Galibier e il Gavia e sogna Angliru, Pico de Veleta, Grossglockner. Non guarda il cronometro, quando sale, non gli interessa la sua VAM, non gli importa se le tabelle lo retrocedono dalla categoria degli scalatori a quella degli escursionisti, a lui interessa “vivere” l'ascesa, coglierne tutta l'essenza. Se si mette, però, è capace magari di dar la birra a qualche granfondista. E' spesso membro di un'associazione specifica, come il Pedale Piascistico Bolognese o lo JUS Bologna. Ed è pronto a polemizzare con quegli scalatori velocissimi e voracissimi che non apprezzano la montagna. Li considera “consumatori senza testa”, dediti a rincorrere i valori fasulli dei numeri. Lui, invece, non cede alle lusinghe dei numeri.

Un cicloturista è anche un laboratorio di idee. E' un Robinson Crusoe che vuole costruire in prima persona programmi ed avventure, sfuggendo sempre all'omologazione e al turismo di massa. Può anche capitare che partecipi ad un viaggio organizzato, ad un soggiorno per gruppi, ma accade solo se la meta è la Patagonia o la Cina o il deserto del Sahara. Ama raccontare le proprie avventure, ma ascolta quelle degli altri. Per imparare. Per sognare. Per percorrere con la fantasia le strade che un giorno andrà a scoprire. O forse mai. Quand'è in sella è in armonia col mondo. Per lui la bici è una vera grande magia.



PRATICANTI AVVOCATI

Pubblichiamo una relazione che un praticante ha depositato, unitamente al suo libretto, alla fine del biennio di pratica.

* * *

ALL'ATTENZIONE DELL'ONOREVOLE CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

La sottoscritta, redige la seguente relazione di fine anno ai sensi dell'art. 7, comma 1 DPR 10/4/1990 n. 101.

Sono trascorsi due anni da quando per la prima volta il mio sguardo si è posato con attenzione su un fascicolo processuale, ricordo con quanta dedizione e perseveranza mi accingevo a visionarlo incerta sul da farsi ma ansiosa di scoprire l'arte del difendere. Quante angosce che si celavano dietro il mio sguardo impacciato di praticante, la paura di sbagliare, la voglia di fare ma non riuscire nell'intento... oggi, mi ritrovo qui a scrivere di questi due anni e a riguardarmi indietro. A osservare da uno spioncino quella ragazza ventitreenne che aveva deciso di dedicarsi alla difficile e spigolosa materia del diritto penale che nutriva nel suo cuore una forte ammirazione per il suo *dominus* che era riuscito, amando il suo lavoro, a diventare un importante avvocato.

Ciò che all'inizio carpisce il tuo sguardo è la smania del diverso, di uscire dal mondo cattedratico ed addentrarsi pian piano nell'*universus societatis*. Con i mesi la tua ansimante voglia di fare e di essere può scemare, se la tua non è vera e sana passione per il diritto, o avvinghiarti a tal punto da toglierti il respiro.

Sono stati due anni intensi durante i quali ho imparato non solo a redarre istanze ma anche l'*ars dell'oratoria e della dialettica quando, una volta abilitata al patrocinio, mi son trovata a destreggiarmi in udienza, a vincere il timore di errare, a fare una scommessa con me stessa, a mettere alla prova le mie capacità ed anche, alcune volte, a dover improvvisare quando il controesame della parte avversaria o le domande della pubblica accusa ti lasciavano attonita o solamente perplessa.*

Il confronto con te stessa è l'arma migliore per scoprire se sei tagliata per il tuo lavoro o se, invece, sarai tagliata fuori dall'avvincente ma anche stigmatizzante mondo dell'avvocatura.

Quando ti desti al mattino pensi a quella istanza lasciata a metà, ai giri di cancelleria da fare, alla necessità di parlare con il cancelliere del dott... per sapere, finalmente, se il GIP ha deciso in merito alla revoca di quella deplorante ed ormai inattuale misura cautelare. Ti guardi allo specchio e ti chiedi come farai, una volta in carcere, a dire al tuo assistito che quelle quattro angustianti mura saranno la sua casa ancora per molto, ti appresti a rispondere alle dirompenti domande di chi ormai ghettizzato dal mondo carcerario ha come unica valvola di sfogo quella di appuntarsi notte tempore le domande da interpellare al proprio avvocato.

Questi due anni, scivolati via come sabbia nelle mani, con la stessa repentinità di un fulmine che carpisce improvvisamente ed inaspettatamente il ciel sereno, hanno lasciato in me un bagaglio inestimabile di cultura, attuando in me una sorta di positiva metamorfosi. In questi anni mi sono vista crescere, maturare, subendo frustrazioni e sconfitte che mi hanno reso più forte anche nell'affrontare le avversità della vita. Ho visto germogliare e svilupparsi in me la passione per il diritto con una forza talmente dirompente da farne una ragione di vita e la mia ambizione primaria.

Oggi mi riosservo da quello spioncino, dove mi vedevo seduta due anni fa, un po' impacciata, un po' impaurita ma molto entusiasta, vedo che nulla è cambiato la voglia di fare, la dedizione, la paura di sbagliare... solo una cosa è differente ora mi trovo in un'aula immensa, ghermita di gente, mi trovo ancora una volta a mettere alla prova me stessa a dimostrare che questi due anni di pratica non sono stati foglie al vento, mi ritrovo a mettere su una bilancia il mio futuro, a giocarmi tutto in tre giorni sperando di uscire vittoriosa ma sapendo in partenza che l'esame più grande, quello con me stessa, l'ho già superato ed è quello di aver imparato a stimare ed amare il mio lavoro.